

LUISS GUIDO CARLI  
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2012/2013

TESI IN DIRITTO PENALE 2  
IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI

RELATORE: Prof. Angelo Carmona

CANDIDATO: Michela Piermarini  
MATR.: 097613

CORRELATORE: Prof. Cristiano Cupelli

# **Il delitto di atti persecutori**

## **Indice**

### **Introduzione**

### **Capitolo 1: La “sindrome del molestatore assillante” e le scelte del legislatore**

- 1.1 Lo stalker: “Dipendenza affettiva o patologia relazionale”  
Inquadramento criminologico del fenomeno dello stalking
- 1.2 Epidemiologia del fenomeno stalking
  - 1.2.1 Il fenomeno dello stalking: sussiste una lacuna normativa?
- 1.3 La tipizzazione dello stalking nel reato di atti persecutori.  
Inquadramento giuridico del reato di atti persecutori introdotto dall’art. 612bis

### **Capitolo 2: Il delitto di atti persecutori**

- 2.1 Il bene giuridico protetto: teorie a confronto
- 2.2 L’elemento oggettivo: premesse
  - 2.2.1 Il problema della reiterazione
  - 2.2.2 le condotte minacciose o moleste
  - 2.2.3 L’evento: la configurabilità della fattispecie di atti persecutori come reato di danno o di pericolo
    - 2.2.3.1 Gli effetti suscitati nella vittima di stalking
      - 2.2.3.1.2 Il perdurante e grave stato di ansia o di paura
      - 2.2.3.1.3 Il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
      - 2.2.3.1.4 La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita
- 2.3 L’elemento psicologico: scopo affettivo o scopo distruttivo
- 2.4 La consumazione e il tentativo tra problemi interpretativi e sistematici
- 2.5 Le ipotesi aggravate

## **Capitolo 3: Profili problematici e spunti di riflessione**

- 3.1 L' art. 612 bis c.p.: tra tassatività o indeterminatezza del legislatore
- 3.2 La clausola di sussidiarietà espressa e i rapporti con le altre figure di reato
- 3.3 Elementi per un'analisi comparata
- 3.4 La vittima di molestie assillanti: forme di tutela
  - 3.4.1 La tutela della vittima in sede civile: il problema della risarcibilità del danno da stalking

### **Considerazioni conclusive**

### **Bibliografia**

### **Giurisprudenza**

## Introduzione

*“Se ami saprai che tutto inizia e tutto finisce e che c'è un momento per l'inizio  
e un momento per la fine e questo non crea una ferita.  
Non rimani ferito, sai che quella stagione è finita.  
Non ti disper, riesci a comprendere e ringrazi l'altro:  
"Mi hai dato tanti bei doni, mi hai donato nuove visioni della vita, hai aperto  
finestre nuove che non avrei mai scoperto da solo.  
Adesso è arrivato il momento di separarci, le nostre strade si dividono".  
Non con rabbia, non con risentimento, senza lamentele e con infinita  
gratitudine, con grande amore, con il cuore colmo di riconoscenza.*

*Se sai come amare, saprai come separarti.”  
(Osho)*

Nella sua poesia l'autore pone l'accento sulla drammaticità dell'abbandono, della fine di una storia sottolineando come sia difficile lasciare andar via una persona importante per la propria vita.

Quando si parla di stalking si finisce sempre per fare riferimento all'amore, a storie di corteggiatori fastidiosi, ad amori finiti senza rassegnazione. Infatti quando l'amore sfocia in una questione di dominio sulla persona amata o desiderata è proprio in questo momento che “l'eccesso d'amore” si trasforma in stalking.

Non a caso si afferma che *“L'atto persecutorio palese si può contrastare.  
Pericoloso è quello mascherato dalla dolcezza”<sup>1</sup>.*

Tuttavia anche se i fatti di cronaca, ormai quasi quotidianamente, parlano di condotte persecutorie sfocianti nell'omicidio ai danni di ex partern, non bisogna incorrere nell'errore di configurare lo stalking solo come storie di amore molesto.

---

<sup>1</sup> MINACAPILLI F.

Infatti lo stalking trova il suo terreno fertile in differenti ambiti della vita sociale, diversi dalle relazioni sentimentali, ed anzi è stato evidenziato come la categoria vittimologica più a rischio risulti essere quella dei c.d. *help profession*, ossia di quegli operatori che in diversi contesti, psichiatrico – sociale - giuridico, interagiscono professionalmente con il soggetto che diventerà per loro uno stalker<sup>2</sup>.

Il presente lavoro parte proprio con l'individuazione degli ambiti in cui lo stalker può agire, analizzando la differente comportamentistica posta in essere da quest'ultimo, avvertendo, sin d'ora, che la differenza tra una qualsiasi persona ed uno stalker risiede non già nella tipologia del gesto bensì nello stato d'animo che porta a compiere il gesto medesimo<sup>3</sup>, al fine di individuare gli strumenti più adeguati a contrare il fenomeno, così interrompendo quell'*escalation* di violenza in cui spesso si concretizza l'atto persecutorio<sup>4</sup>.

Non a caso, nel terzo capitolo del presente lavoro, in tema di misure cautelari, si evidenzierà come la scelta della misura da adottare nel caso concreto dovrà essere calibrata sulla base della personalità dello stalker, stante la circostanza, evidenziata dal CSM in tema di ammonimento, che “in taluni casi un semplice intervento dell'autorità può essere sufficiente per interrompere l'attività persecutoria soprattutto dove l'agente si dimostri sensibile e timoroso rispetto alle conseguenze dell'inosservanza della diffida. I casi più complessi, tuttavia, possono trovare in tale intervento dei fattori di aggravamento posto che un molestatore resistente e recidivante può leggere la

---

<sup>2</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 135.

<sup>3</sup> Dall'intervento di G.Sessa del 7/6/2010 al ciclo di seminari tematici sullo stalking.

<sup>4</sup> CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto-Il sole 24 ore*, n. 19/2009, 49ss.

richiesta di aiuto della vittima come una ulteriore insofferenza verso la sua condotta di progressiva oppressione e quindi come una sfida da superare aumentando la soglia di aggressività. Non sono pochi i casi in cui a fronte di interventi parziali la reazione violenta dell'autore è stata particolarmente importante”<sup>5</sup>.

Da quanto sopra esposto, risulta opportuno chiarire che il mio lavoro parte da una constatazione: secondo l'Osservatorio Nazionale sullo Stalking un italiano su cinque è vittima di stalking ed il più delle volte queste condotte di “molestie assillanti”<sup>6</sup> sfociano nell'omicidio, nella violenza e allora prima di studiare la “norma”, l'art. 612 bis c.p., occorre chiedersi chi è lo stalker, fosse altro per comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore nel 2009 a disciplinare questo fenomeno di così allarmante espansione.

---

<sup>5</sup> Così CSM, *Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, delibera del 2 aprile 2009.

<sup>6</sup> CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003.

# Capitolo I

## “La sindrome del molestatore assillante” e le scelte del legislatore

### 1.1 Lo stalker: “Dipendenza affettiva o patologia relazionale”

#### **Inquadramento criminologico del fenomeno dello stalking.**

L’art. 612 bis del c.p., rubricato “atti persecutori”, disciplina quel fenomeno che, nel linguaggio comunemente impiegato, prende il nome di stalking.

Non esiste una definizione univoca del termine stalking<sup>7</sup> anche se, in una prima approssimazione, si può affermare che tale termine, di origine anglosassone, deriva dal linguaggio della caccia e, nonostante le difficoltà interpretative, può essere tradotto attraverso le locuzioni “fare le poste”, “braccare”, “inseguire”.

La prima definizione del fenomeno può farsi risalire all’anno 1998 quando, con il termine stalking, veniva indicata “la persecuzione e molestia

---

<sup>7</sup> Infatti in letteratura sono state elaborate numerose definizioni del termine stalking, quali, ad esempio, quella di Meloy e Gothard del 1995 i quali lo definivano come l’ostinato malevolo, ripetitivo ed opprimente inseguimento di un’altra persona con minaccia della sua sicurezza. In questa definizione gli stessi autori segnalavano la presenza di un atto manifesto non desiderato dalla vittima e percepito da questa come molesto (tratto da: *Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders*). Nel 1997 Pathè e Mullen definirono lo stalking come un insieme di diversi comportamenti con cui un soggetto impone ad un altro ripetute intrusioni e comunicazioni non volute, intendendo per intrusioni comportamenti quali il pedinare il sorvegliare, il sostare nelle vicinanze o tentare approcci con la vittima mentre per comunicazioni si intendono l’invio di lettere e-mail, l’effettuare telefonate e lasciare messaggi (tratto da: *The impact of stalkers on their victims*). Infine nel 1998 Tjaden e Thoennes definirono lo stalking come un insieme di condotte dirette verso una precisa persona che implica un avvicinamento visivo o fisico, una comunicazione senza consenso, minacce verbali scritte o implicite ovvero una combinazione di esse che comporta una ragionevole paura nella persona per messaggi ripetuti in due o più occasioni (tratto da: *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*).

voluta, ripetuta e malintenzionata, perpetrata nei confronti di una persona che sente così minacciata la sua sicurezza personale”<sup>8</sup>.

In Italia, si segnalano ricerche risalenti all’anno 2001 sulla “sindrome delle molestie assillanti”<sup>9</sup> per tale intendendosi “un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti”.

Per meglio comprendere questo fenomeno occorre configurare lo stalking come questione intersoggettiva articolata in modo triadico su stalker – molestie – vittima<sup>10</sup>.

Nella sindrome del molestatore assillante è infatti possibile distinguere un soggetto attivo, il molestatore o stalker, ed un soggetto passivo, ossia la vittima nei cui confronti lo stalker sviluppa un’intensa polarizzazione ideofettiva e verso cui mette in atto una serie ripetuta di comportamenti tesi alla sorveglianza e/o comunicazione e/o ricerca sistematica di contatto<sup>11</sup>.

Poste tali premesse, brevi ma necessarie, meglio può condursi un’analisi sulla figura dello stalker.

Il soggetto stalker presenta profili analoghi al soggetto affetto da dipendenza affettiva: si tratta, infatti, il più delle volte, di soggetti con personalità debole che, per pregresse esperienze traumatiche infantili, vivono segnati da una irrisolta sindrome abbandonica e si legano ossessivamente alla

---

<sup>8</sup> MELOY J.R. *The Psychology of Stalking*, in MELOY J.R. (Ed.), *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

<sup>9</sup> CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003, pagg. 93 ss.

<sup>10</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 10.

<sup>11</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in Riv.it. medicina legale, pag.131, 2008.

vittima<sup>12</sup>. In altre parole, impiegando la teoria dell'attaccamento di J. Bowlby allo stalker, si configura un modello di attaccamento insicuro per cui la vittima diviene necessaria per l'esistenza stessa del molestatore<sup>13</sup>.

Nel 1999 un gruppo di studiosi<sup>14</sup> individuarono cinque tipologie di stalker in base ai bisogni e desideri che fungono da motore motivazionale:

- Il “rifiutato” (o respinto): ossia il persecutore che diventa tale in conseguenza di un rifiuto ed agisce al fine di ripristinare la precedente relazione in quanto l'assenza dell'altro/a è considerata una minaccia di annullamento del proprio se. In tale ottica, la persecuzione rappresenta - per il rifiutato o respinto - una forma di relazione che, per quanto inconsistente, è comunque rassicurante rispetto alla perdita totale, percepita come intollerabile.

- Il “rancoroso” (o risentito): ossia il persecutore che diventa tale per vendicarsi di un torto che ritiene di aver subito dalla vittima.

Il risentimento fa considerare giustificati i propri comportamenti che, producendo sensazioni di controllo sulla realtà, tendono a loro volta a potenziarli.

- Il “predatore”: ossia il persecutore che diviene tale in quanto ossessionato dalla vittima nei cui confronti prepara l'attacco spesso costituito da violenza sessuale. Il predatore prova un senso di potere nell'organizzare l'assalto e spesso è affetto da disturbi nella sfera sessuale. Infatti, questo genere di stalking, può colpire anche bambini.

---

<sup>12</sup> MICOLI A., *cit.*, pag. 10.

<sup>13</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti – stalking*, Napoli, 2012, pag. 9.

<sup>14</sup> MULLEN P.E., PATHÈ M., PURCELL R., STUART G.W., *Study of stalkers*, AM. J. Psychiatry, pagg. 156, 1244, 1999.

- Il “corteggiatore inadeguato” (o incompetente): ossia il persecutore che diviene tale in quanto in cerca di un partner. Il corteggiatore incompetente è generalmente meno resistente nel tempo nel protrarre la persecuzione della vittima ma tende a riproporre i propri schemi comportamentali mutando la persona da molestare.

- Il “bisognoso d’affetto” (o cercatore di intimità): ossia il persecutore che diviene tale poiché motivato dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia o l’amore. In questo caso il rifiuto dell’altro viene negato e reinterpretato sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di sbloccarsi e superare qualche difficoltà psicologica o concreta. In questa categoria rientrano anche i soggetti affetti da “delirio erotomane”, in cui il bisogno di affetto viene erotizzato e lo stalker tende a leggere nelle risposte della vittima un desiderio a cui lei/lui resiste. L’idea di un rifiuto, vissuto come un intollerabile attacco all’Io, viene respinta con grande energia innescando un meccanismo attraverso il quale la relazione reale viene sostituita da quella immaginaria.

Sulla base di questa classificazione nel 2005 venivano segnalati tre tipi di stalking<sup>15</sup>:

- “emotivo”, cosiddetto *Emotional Stalking*: si tratta del tipo più comune, fondato sulla sussistenza di una precedente relazione affettiva fra stalker e vittima interrotta e che non risulta accettata dallo stalker. In questo caso l’interesse che spinge lo stalker può essere sia positivo traducendosi in un tentativo di riavvicinamento sia negativo consistente nella vendetta. In questa

---

<sup>15</sup> EGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, pagg. 120 ss.

tipologia rientrano il “respinto”, il “bisognoso di affetto”, il “corteggiatore incompetente”, il “predatore”;

- “delle celebrità”, cosiddetto *Star Stalking*: si tratta della persecuzione perpetrata ai danni di persone di una certa visibilità, come ad esempio personaggi dello spettacolo, della politica ecc., ad opera di *fans*. Al riguardo è opportuno segnalare che il fenomeno dello stalking iniziò a destare interesse, agli inizi degli anni ‘80, proprio perché perpetrato ai danni di personaggi dello spettacolo. In questa tipologia rientrano il “bisognoso di affetto” ed il “corteggiatore incompetente”. Entrambi ricercano, infatti, un rapporto idealizzato, concretamente impossibile ed irrealistico;

- “occupazionale”: si tratta di un tipo particolare di stalking che inizia sul posto di lavoro per poi sconfinare nella vita privata della vittima, ovvero la motivazione proviene dal mondo del lavoro dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto o persecuzione. In questa tipologia vi rientra il “risentito”.

Infine è stata individuata un’altra tipologia di stalking, nota come stalking familiare<sup>16</sup> che si sviluppa all’interno delle mura domestiche caratterizzata dall’esistenza di due ambiti conflittuali all’interno delle dinamiche relazionali: l’ambito orizzontale, ovvero il conflitto che avviene fra coniugi, l’ambito verticale che riguarda il rapporto fra genitori e figli. Lo stalker si identifica empaticamente nella vittima sviluppando preoccupazioni per la persona cara o forme di paure ed ansia per lei.

---

<sup>16</sup> MICOLI A., *cit.*, pag. 69.

Al riguardo occorre precisare che le vittime dello stalker possono essere più persone appartenenti ad un medesimo gruppo familiare: è il caso di persecuzioni perpetrate contro i coniugi e persino contro i figli della coppia da parte di un ex amico di famiglia innamorato della donna, si tratta cioè delle cosiddette vittime secondarie ovvero vittime coinvolte nelle molestie senza esserne l'oggetto primario<sup>17</sup>.

Da quanto appena analizzato appare evidente che lo stalker, in generale, manifesta una evidente problematica nell'area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di individui di sesso maschile<sup>18</sup> che non accettano la fine di un rapporto affettivo.

A ciò si aggiunga che, secondo studi di settore, mentre è più probabile che gli uomini stalker agiscano nei confronti di una vittima con cui hanno avuto una precedente relazione intima, viceversa, le donne stalker agiscono, per lo più, nei confronti di una vittima con la quale hanno avuto una precedente relazione non intima<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> BONA M., *Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti*, Danno e Responsabilità, Milano, n. 7/2004 pp. 1049-1056.

<sup>18</sup> Si tratta di soggetti di etnia caucasica, di circa 34 anni nel caso di pregresse relazioni intime e di 36 anni e mezzo nel caso di relazioni non intime, con un livello di occupazione inferiore alla vittima prescelta, con una storia affettiva caratterizzata da relazioni intime sfortunate e che solitamente non vive una relazione affettiva al momento della condotta di stalking. Inoltre, è segnalato in letteratura, un pregresso uso di alcol o droghe, pregressi episodi di violenza o maltrattamenti, pregressa diagnosi di malattia mentale o di precedenti penali, in <sup>5</sup>Benedetto-Zampi-Messori-Cingolani, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in Riv.it. medicina legale, pag. 133, 2008.

<sup>19</sup> PALAREA R.E., ZONA M.A., LANE J.C., LANGHINRICHSEN-ROHLING J., *The dangerous nature of intimate relationship stalking: threats, violence and associated risk factors*.

E' stato poi osservato che quanto più si era protratta la relazione interrotta tanto più insidiosi risultano gli atti posti in essere dallo stalker, il quale tenderà a privilegiare una forma di approccio di tipo fisico<sup>20</sup>.

Lo stalker è un soggetto molto sensibile alla separazione, all'abbandono o al rifiuto; questa particolare sensibilità può manifestarsi in ogni relazione interpersonale e si accentua quando il soggetto vive il cosiddetto C.A.I., ossia il colpo di abbandono improvviso che rappresenta la conseguenza logica della "sindrome da eclissamento inatteso"<sup>21</sup>.

Il C.A.I. sembra essere la matrice delle condotte di stalking, descritto come "tsunami emotivo-affettivo" e, dal momento in cui si verifica, i valori, gli obiettivi e gli affetti precedenti non esistono più. Le persone affette dal C.A.I. non possono fare a meno di porre in essere quella specifica serie di comportamenti di tipo persecutorio percepiti come funzionali al loro benessere e finalizzati a mitigare la loro l'ansia e a contenere le loro paure.

Quando si analizza la personalità dello stalker non bisogna, però, incorrere nell'errore di considerare quest'ultimo necessariamente come un individuo affetto da disturbi psichiatrici: infatti non sono rari i casi in cui lo stalker sia un individuo completamente sano di mente.

---

<sup>20</sup> DEL BEN K. ET AL., cit. Palarea R.E. et al., cit.

<sup>21</sup> Massimo Lattanzi, psicologo e psicoterapeuta, coordina il Centro Presunti Autori-Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. La sindrome da eclissamento inatteso si riscontra nella fase del distacco nelle relazioni interpersonali (amicali, affettive, lavorative, di vicinato, ecc.), è la modalità che spesso prelude agli atti persecutori. L'eclissi di una relazione, come nell'evento astronomico, avviene quando nella vita di una persona entra in modo repentino un altro fattore ad esempio una nuova conoscenza, una decisione, un'emozione che si manifesta e si vive così intensamente da oscurare la relazione preesistente. Questa situazione produce un distacco inaspettato ed insopportabile e proietta l'altro in un cono d'ombra, una situazione di buio non così determinato e determinabile come quello astronomico. L'eclissamento Inatteso spesso non invia segnali evidenti, è unidirezionale e porta ad un distacco colmo di sospesi. Tali sospesi possono generare il Colpo di Abbandono Improvviso nella persona che subisce l'eclissamento.

Laddove i problemi psicologici siano presenti, il “delirio erotomanico”<sup>22</sup> ovvero disturbi della personalità si presenta fra le ipotesi patologiche più comuni.

In tal senso di particolare rilievo è “l’organizzazione Bordeline di personalità”<sup>23</sup> che potrebbe spiegare la poliedricità comportamentale ed emotiva che accomuna gli stalker.

Essi, infatti, in un arco temporale anche molto breve possono passare da momenti di ritiro completo dalle relazioni ad una presenza persistente da tratti persecutori molto spiccati, a grandi gentilezze, ad alternare odio e amore e molte altre manifestazioni che corrispondono ai loro vissuti ed appagano i loro bisogni emergenti.

Ege<sup>24</sup> ha, altresì, sottolineato come la personalità dello stalker sia inquadrabile in un modello teorico di sviluppo in quattro fasi, il cosiddetto “andamento secondo fasi successive”, il quale rappresenta uno dei sette parametri di riconoscimento dello stalking individuati dallo stesso autore funzionali all’individuazione del fenomeno ed a tracciare il profilo psicologico dello stalker.

Si tratta rispettivamente dell’ambiente, della frequenza, della durata, del tipo di azione, del dislivello fra gli antagonisti, dell’andamento secondo fasi successive e dell’intento persecutorio.

---

<sup>22</sup> ZONA M.A. ET AL., *cit.*.

<sup>23</sup> MASSIMO LATTANZI, PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA, COORDINA IL CENTRO PRESUNTI AUTORI-UNITÀ ANALISI PSICO COMPORTAMENTALE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO STALKING.

<sup>24</sup> EGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, pagg. 125 ss.

L'ambiente in cui lo stalker agisce è, normalmente, quello della vittima, ad esempio la sua abitazione, i luoghi dalla stessa maggiormente frequentati.

La motivazione di tutto questo può riscontrarsi nel fatto che spesso lo stalker agisce nei confronti di una vittima con la quale in precedenza aveva una relazione sentimentale e, pertanto, sarà più facile per lo stalker conoscere il suo stile di vita e le sue abitudini.

Non è un caso che, fin dai primi progetti di legge volti ad elevare lo stalking a fattispecie incriminatrice, siano state introdotte misure restrittive per lo stalker volte a tutelare la vittima, quale, a titolo di esempio, il divieto di avvicinamento ai luoghi da quest'ultima abitualmente frequentati<sup>25</sup>.

Il secondo parametro della frequenza è quello riscontrabile nello stesso articolo 612 bis del c.p.: "chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno". Tuttavia, in giurisprudenza, così come in dottrina, si discute sul concetto di reiterazione, o meglio sul numero delle condotte necessarie ad integrare la fattispecie di atti persecutori.

In proposito lo stesso Ege<sup>26</sup> afferma, invece, che le azioni moleste devono avere almeno cadenza settimanale.

Stesso discorso vale per la durata fermo restando che per Ege la persecuzione deve essere in corso da almeno tre mesi.

Per quanto riguarda i tipi di azione è difficile distinguere tra comportamenti "stalkizzanti" e "non stalkizzanti", vista la normalità con cui, in prima approssimazione, vengono qualificati gli atti che, in ultima analisi,

---

<sup>25</sup> VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il cd. Stalking)*, pagg. 1377 ss., articolo destinato al volume O.Mazza, F.Vigano (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza"*, Torino, 2009.

<sup>26</sup> EGE H., *cit.*, pagg. 125 ss.

costituiscono stalking. E' stato osservato<sup>27</sup>, infatti, come la differenza fra una qualsiasi persona ed uno stalker risiede non già nella tipologia del gesto bensì nella sua reiterazione nel tempo e nello stato d'animo che porta a compiere il gesto medesimo.

A ciò si aggiunga che la difficoltà di inquadrare lo stalking in un preciso schema comportamentale risente, soprattutto, della circostanza che la percezione dell'atto come molesto dipende, essenzialmente, dalla vittima che nel reato di atti persecutori svolge un ruolo fondamentale non solo perché soggetto passivo del reato ma anche perché in grado di suggestionare le condotte poste in essere dallo stalker<sup>28</sup>.

Studi di vittimologia<sup>29</sup> hanno, infatti, evidenziato come da un punto di vista psicologico, l'esternarsi di un atteggiamento impaurito della vittima, come conseguenza della condotta dello stalker venga percepito da quest'ultimo come una condizione di sottomissione, tale addirittura da giustificare il perpetuarsi della persecuzione. Ciò potrebbe comportare come conseguenza forme di suicidio della vittima che si ritiene impotente rispetto all'atto persecutorio.

Allo stesso tempo un atteggiamento aggressivo della vittima, potrebbe generare un'ulteriore forma di "attacco" da parte dello stalker, tale da sfociare in un vero e proprio istinto omicida.

---

<sup>27</sup> Dall'intervento di G.Sessa del 7/6/2010 al ciclo di seminari tematici sullo stalking.

<sup>28</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 134.

<sup>29</sup> MICOLI A., *cit.*, pag. 135.

E' stato osservato come lo stalking provochi, generalmente, sulla vittima effetti assimilabili ai disturbi post-traumatici da stress: più nello specifico si parla di “sindrome da trauma da stalking”<sup>30</sup>.

E' chiaro, comunque, che l'intensità ed il livello di gravità della “sindrome da trauma da stalking” dipendono dalla condizione socio-psicologica della vittima, cosicché la medesima condotta stalkizzante potrebbe essere percepita come intollerabile da un soggetto molto sensibile, tale da cagionare un “perdurante e grave stato di ansia o paura”; mentre potrebbe risultare a tratti indifferente per una vittima da una spiccata e forte personalità<sup>31</sup>.

In particolare qualora ci si tratti di stalking violento è ipotizzabile la presenza di azioni appartenenti ad una delle seguenti cinque categorie<sup>32</sup>: violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica ed infine violenza sociale.

Il quinto parametro finalizzato al riconoscimento dello stalking, ossia il dislivello fra antagonisti, indica la diversa capacità che qualifica vittima e persecutore.

Lo stalker ha la possibilità di colpire ovunque ed in qualsiasi momento, di conseguenza Ege<sup>33</sup> rivela come la vittima non abbia la possibilità di difendersi adeguatamente e vive una situazione di costante attesa dell'atto persecutorio, definita di “effetto”.

---

<sup>30</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 219.

<sup>31</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 219.

<sup>32</sup> KARIN WIENERS E HILDEGARDS.

<sup>33</sup> HEGE H., *cit.*, pagg. 125 ss.

Pertanto mentre dal lato della vittima vi è un atteggiamento di passività non voluta né desiderata, lo stalker vive una condizione “da causa” ovvero ha la possibilità di preparare gli avvenimenti e deciderne la sequenza.

Deve poi sussistere un andamento secondo fasi successive, ciò implica che la vicenda persecutoria abbia un andamento conforme al modello di progressione dello stalking a quattro fasi individuato dallo stesso autore.

Lo stalking si manifesta, infatti, come una condizione persecutoria estrema, come una situazione di conflitto assoluta e, proprio perché ci troviamo innanzi ad un conflitto, si manifestano le sue caratteristiche tipiche quali in primo luogo la caratteristica di non essere stabile ma di subire una costante evoluzione.

La prima di queste fasi viene definita *fase della relazione conflittuale*: lo stalker sviluppa un legame emotivo di tipo conflittuale con la vittima che deriva da una loro precedente relazione sentimentale interrotta ovvero da un rapporto intensamente ambito dallo stalker ma che non è accettato dalla vittima.

La seconda fase è definita *fase delle azioni persecutorie*: lo stalker inizia a percepire la relazione iniziale con la vittima come disturbata dal rifiuto di quest'ultima, il quale genera nello stalker un senso di angoscia che può essere colmato solo attraverso la vendetta. Infatti è proprio in questa seconda fase che si può valutare la presenza di stalking in quanto il molestatore passa dalle intenzioni all'azione vera e propria.

La terza fase è definita *fase delle conseguenze psico-fisiche sulla vittima* ed ha come unico oggetto quest'ultima infatti, a differenza delle altre fasi, in

cui l'attenzione dello stalker poteva essere rivolta al ripristino della precedente relazione ovvero a colmare il suo vuoto, in questa fase tutto è unicamente rivolto verso la vittima.

L'ultima fase è quella dello *scontro finale* in cui lo stalker arriva ad intensificare le sue condotte aggressive che possono sfociare nella violenza sessuale ed anche nell'omicidio. Questa fase può essere caratterizzata anche da un reazione estrema della vittima che, esasperata, ambisce a vendicarsi del suo carnefice.

Infine, il parametro che permette di individuare in via definitiva lo stalking è l'intento persecutorio, ossia la sussistenza nella vicenda stalkizzante di uno scopo affettivo, come il voler ripristinare la precedente relazione sentimentale interrotta, ovvero uno scopo distruttivo, come il voler punire la vittima per un torto subito.

E' di chiara evidenza la difficoltà di tracciare un profilo univoco del "molestatore assillante": è questo il motivo per cui Curci e Galeazzi, nell'affermare che lo stalker sia affetto da una patologia relazionale, definita come visione distorta da parte del soggetto della sua relazione con la vittima, ovvero da dipendenza affettiva, si domandano se questa costituisca addirittura un'immedesimazione nella vittima considerata vitale per la propria esistenza.

## 1.2 Epidemiologia del fenomeno stalking

Il fenomeno dello stalking ha origini molto antiche, tanto che in letteratura storie di persone desiderate, perseguitate, oppresse e ricercate risalgono addirittura all'antica Grecia<sup>34</sup>.

Lo stalking mitologico è stato un fenomeno assai noto. Al riguardo, si può affermare che il primo stalker fu Zeus, il quale, di certo, non si preoccupava di ottenere il consenso dell'oggetto delle sue passioni dato che lui, poteva assumere le più svariate sembianze e perseguitare le vittime<sup>35</sup>.

Tuttavia le storie di molestatori assillanti hanno incominciato ad interessare gli operatori socio – giuridici agli inizi degli anni ' 80, quando cioè, i mezzi di comunicazione di massa, portarono alla luce il fenomeno dello stalking perpetrato ai danni di personaggi di spicco dello Star System, ossia personalità dello sport e dello spettacolo<sup>36</sup>.

Gli studi epidemiologici in materia hanno, però, osservato come gli episodi di stalking siano più frequenti all'interno delle mura domestiche rispetto al mondo delle celebrità ed in particolare le situazioni maggiormente più a rischio si registrano nei rapporti tra persone che in passato hanno intrattenuto una relazione sentimentale, mentre è statisticamente meno pericolosa la persecuzione del personaggio pubblico, in quanto caratterizzata da un non significativo rischio di reiterazione nel tempo.

---

<sup>34</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 80.

<sup>35</sup> MARZI G., *Stalking: storie di amore molesto*, in *Scienza e Psicoanalisi*, 2011.

<sup>36</sup> PACIELLO F., *Analisi di un fenomeno: lo Stalking*, in *portale informativo sulla psicologia giuridica*.

Studi di vittimologia, al riguardo, hanno osservato come vittime di stalking siano principalmente le donne perseguitate da ex fidanzati incapaci di rassegnarsi alla fine della relazione sentimentale.

Questi dati hanno indotto gli esperti di psicologia criminale a ricercare le cause della persecuzione perpetrata in danno delle donne, osservando come ciò sia dovuto ad un mutamento del ruolo ricoperto dalla donna all'interno della società<sup>37</sup>.

Secondo l'antropologo Geertz, infatti, lo stalking potrebbe essere una conseguenza dell'evoluzione della società e dei valori che la costituiscono: si tratterebbe, cioè, di un fenomeno sempre esistito ma che oggi viene condannato per il venir meno della differenza asimmetrica di ruoli tra l'uomo e la donna<sup>38</sup>.

In passato, infatti, l'uomo ricopriva il ruolo di padre-padrone e veniva considerato come colui che doveva sottomettere la donna, affinché soddisfacesse le sue esigenze. L'uomo era, per così dire, "legittimato a perseguire la donna", in quanto questa non aveva alcun potere decisionale.

Oggi che, con l'emancipazione femminile ed il conseguente riconoscimento dell'uguaglianza fra i sessi, la società si è resa conto che la donna non si trova più in una posizione subordinata rispetto all'uomo, questo tipo di atteggiamento viene considerato stalking<sup>39</sup>.

Ciononostante è opportuno precisare che vittime di stalking non sono solo le donne ma anche gli uomini. E' stato osservato, al riguardo, come una delle categorie vittiminologiche più a rischio risulta essere quella dei cosiddetti "help profession", ossia quegli operatori che in diversi ambiti (psichiatrico,

---

<sup>37</sup> Rivista di psicodinamica criminale, Anno II, n.4, dicembre 2009.

<sup>38</sup> Rivista di psicodinamica criminale, Anno II, n.4, dicembre 2009.

<sup>39</sup> Rivista di psicodinamica criminale, Anno II, n.4, dicembre 2009.

sociale e giuridico), interagiscono professionalmente con il soggetto che diventerà per loro uno stalker<sup>40</sup>.

In questo senso uno studio di Galeazzi e Curci ha evidenziato, con riferimento al rapporto medico-paziente, come nella maggior parte dei casi “i terapeuti oggetto di molestie assillanti tendono, rispetto alle altre vittime, a gestire con la negoziazione le molestie e le comunicazioni intrusive, con la speranza di salvare il rapporto terapeutico, finendo, invece, per aggravare la situazione a causa di una catena di fraintendimenti, frutto di un atteggiamento inizialmente accogliente nei confronti dello stalker”<sup>41</sup>.

Tuttavia gli studi epidemiologici in materia risentono del cosiddetto “numero oscuro” celato dietro i dati ufficiali, rappresentato da stalker non denunciati dalla propria vittima<sup>42</sup>.

Infatti, secondo l'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, la maggior parte delle vittime non denuncia la persecuzione subita per paura di eventuali ripercussioni e ciò è dovuto, da un lato, dall'erroneo convincimento che lo stalker sia, sempre e comunque, un individuo psicologicamente instabile con la conseguenza che l'eventuale denuncia potrebbe solo inasprire il suo comportamento e, dall'altro lato, ad una generale sfiducia verso le autorità vista la circostanza, evidenziata ormai quotidianamente dai fatti di cronaca, che molti omicidi sono avvenuti dopo diverse denunce di stalking<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> MICOLI A., *cit.*, pag. 135.

<sup>41</sup> CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003, pagg. 84 ss.

<sup>42</sup> Secondo Massimo Lattanzi, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, “il vero dato allarmante è il numero oscuro celato dietro ai dati ufficiali”.

<sup>43</sup> Secondo Massimo Lattanzi, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, “la maggior parte delle vittime non sporge denuncia, considerando quest'atto come qualcosa di simile a firmare la propria condanna a morte”.

In proposito si afferma che “il fenomeno dello stalking viene considerato nella sua gravità nel momento in cui sfocia nell’omicidio o suicidio, in realtà le conseguenze sulla vittima sono numerose e non coincidono necessariamente con la morte di quest’ultima. Tra queste, quelle più frequenti sono i disturbi d’ansia e i disturbi del sonno, ma non è raro trovare anche un disturbo post – traumatico da stress”<sup>44</sup>.

Passando, ora, ad analizzare la comportamentistica dello stalker, questa assume gli aspetti più variegati anche se, usualmente, lo stalker ricorre a continui sms, telefonate, invio di regali ovvero pedinamenti della vittima ed intrusioni nella sua vita privata<sup>45</sup>.

Importante, al riguardo, una ricerca che distingue i comportamenti messi in atto dallo stalker in due tipologie: comunicazioni intrusive (telefonate, lettere, sms) volte a rendere edotta la vittima delle proprie emozioni e contatti, quest’ultimi scindibili, a loro volta, in comportamenti di controllo diretto (pedinare la vittima) ed in comportamenti di confronto diretto (minaccia, violenza, visite sul lavoro).

In genere il comportamento dello stalker non si attua con una sola di queste due tipologie bensì in forma mista, ovvero alla prima tipologia seguono, di norma, le azioni tipiche della seconda<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003.

<sup>45</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 7 3ss.

<sup>46</sup> MULLEN P.E. & AL., 2000.

### **1.2.1. Il fenomeno stalking: sussiste una lacuna normativa?**

Da quanto appena affermato emerge che gli atti definibili come persecutori possono essere i più vari e da qui la difficoltà, per gli operatori giuridici, prima dell'entrata in vigore nel 2009 del 612 *bis* del codice penale, di inquadrare il fenomeno dello stalking in una precisa fattispecie incriminatrice soprattutto considerando che gli atti persecutori possono essere, sì, i più vari, ma si caratterizzano per l'assenza di violenza sulla vittima che, invece, come già accennato, è spesso il risultato finale della condotta persecutoria<sup>47</sup>.

Per verificare la necessità politico criminale di introdurre la fattispecie dello stalking, una volta precisato che la libertà e la tranquillità personale è un bene meritevole di tutela, si deve innanzitutto verificare se le condotte riconducibili al fenomeno criminale esaminato non fossero già punibili utilizzando altre fattispecie.

Prima dell'introduzione di questa normativa le fattispecie applicabili al comportamento lesivo erano di poco conto.

All'ipotesi di stalking era applicabile il solo art. 660 c.p. relativo alle molestie. Esso prevede che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a €516”.

Dal contesto letterale della norma è facile rilevare come tale contravvenzione non fosse capace di rispondere, in modo adeguato, alle ipotesi

---

<sup>47</sup> VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking)*, articolo destinato al volume O.Mazza, F.Vigano (a cura di), *Il “pacchetto sicurezza”*, Torino, 2009.

in cui le molestie divenivano ancor più pericolose e gravi, proprio in quanto assillanti.

L'oggetto giuridico della contravvenzione, in effetti, viene risolto nell'ordine pubblico, sotto lo specifico aspetto dei perturbamenti che ad esso e, in particolare, alla pubblica tranquillità, possono derivare dalla presenza di fatti di disturbo o molestia al singolo individuo<sup>48</sup>.

A tal proposito si evidenzia in dottrina che la scelta del legislatore di introdurre la nuova fattispecie di stalking nasce dall'esigenza di punire "condotte prive del requisito della violenza: ogni atto caratterizzato dalla violenza sulla persona, infatti, da sempre trova ben più di una norma nell'ordinamento penale preposta alla sua punizione (percosse, violenza privata, lesioni personali, violenza sessuale), sicché per le condotte sussumibili sotto queste fattispecie non poteva ravvisarsi alcuna lacuna, per lo meno sul piano strettamente sanzionatorio"<sup>49</sup>.

A ciò si aggiunga che la norma di cui all'articolo 660 del codice penale troverà applicazione, ovviamente, ove il comportamento persecutorio non sfoci nei più gravi delitti contro la persona, quale, nei casi più gravi, l'omicidio ma, come è stato osservato, ciò sarebbe una sconfitta per l'ordinamento visto che il diritto penale non è stato in grado di spiegare la sua efficacia general – preventiva evitando una così "luttuosa" evenienza, il più delle volte prevedibile se non addirittura annunciata<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961, 248; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964, X, p. 155; ROSSO, *Ordine pubblico (contravvenzioni relative all')*, in N.ss. D.I., XII, p. 143.

<sup>49</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit. p. 234.

<sup>50</sup> CADOPPI A., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, n.19/2009, 49ss.

D'altro canto è necessario precisare che la violenza privata è, innanzitutto, un delitto a forma "vincolata" la cui consumazione richiede la realizzazione di violenza o minaccia da parte dell'autore e il conseguente comportamento della vittima, "costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa"; lo stalking, invece, non presuppone normalmente un diretto comportamento da parte della vittima come conseguenza delle molestie dell'autore, posto che "la vittima è al più indotta a cambiare stile di vita, abitudini, luoghi e tempi di conduzione della propria esistenza; cosa che non sempre può qualificarsi come costrizione a omettere, tollerare o fare qualcosa"<sup>51</sup>.

Allo stesso modo le molestie non necessariamente sfociano in violenza o minaccia, anzi normalmente si esprimono in maniera più subdola con condotte in sé assolutamente lecite e non violente.

In tal senso si è pronunciato il GIP di Catanzaro<sup>52</sup>, il quale ha rigettato la richiesta di custodia cautelare dell'imputato accusato di violenza privata, ritenendo che l'ipotesi in questione fosse riconducibile alla nuova fattispecie di atti persecutori, osservando che ai fini dell'art. 610 c.p. "l'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate. Ove manchi questa determinatezza si avranno i singoli reati di minaccia, molestie, ingiuria, ecc., ma non quello di violenza privata".

La giurisprudenza ha, così, tracciato una linea di confine fra la molestia e la violenza privata, affermando che la condotta persecutoria integra il reato di

---

<sup>51</sup> RESTA, *Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito*, in Studi sulla questione criminale, vol. III, n. 2, 2008, p. 80.

<sup>52</sup> G.I.P. Catanzaro, 23 marzo 2009.

violenza privata e, non più di molestia, quando la vittima è costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, limitando così la propria libertà di autodeterminazione<sup>53</sup>.

Ecco perché l'utilizzo della fattispecie di cui all'articolo 660 del codice penale in rapporto al fenomeno dello stalking genera l'emersione delle ineludibili lacune che solo un intervento legislativo, volto ad introdurre una fattispecie ad *hoc*, avrebbe potuto colmare.

In primo luogo, l'articolo 660 del codice penale richiede che la molestia o il disturbo vengano arrecati "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono": restano, così, fuori dal suo ambito di applicazione, tutta una serie di comportamenti tipici dello stalker quali i contatti<sup>54</sup>, ma anche alcune tipologie di comunicazioni intrusive, come l'invio di regali<sup>55</sup>.

Tuttavia la lacuna, che il legislatore ha inteso colmare, si riferisce all'apparato sanzionatorio e agli strumenti di prevenzione a tutela della vittima<sup>56</sup>.

Infatti la molestia è una fattispecie sanzionata con la pena alternativa, dunque obblazionabile, con la conseguenza che un fenomeno criminale della diffusione e della gravità dello stalking non poteva essere così efficacemente contrastato considerando, altresì, che l'articolo 660 del codice penale, per la sua natura contravvenzionale, è dotato di ben scarsa efficacia deterrente<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in Riv.it. medicina legale, n. 1/2008, pag. 142 - 143.

<sup>54</sup> MULLEN P.E. & AL., 2000.

<sup>55</sup> GIOVANNI MARIA FLICK, *Molestia o disturbo alle persone*, EdD, 1976, XXVI.

<sup>56</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit. pag. 1382.

<sup>57</sup> VALSECCHI, *cit.*, pag. 1382.

Alla luce di tali considerazioni il legislatore ha introdotto una fattispecie *ad hoc*, l'articolo 612 *bis* del codice penale, considerando che la condotta persecutoria non potesse essere ricondotta alle fattispecie "classiche" di percosse, lesioni, violenza privata, violenza sessuale e via dicendo<sup>58</sup>.

Queste considerazioni furono, anche, accolte dal legislatore in sede di approvazione della legge di conversione del d.l. 11/2009<sup>59</sup>.

Il nuovo reato viene così inserito nel codice penale nel capo III, Dei delitti contro la libertà individuale, parte III, del Titolo XII, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

Il legislatore prevedendo, per la fattispecie di atti persecutori, il massimo edittale di pena a 4 anni, ha inteso consentire il ricorso, nei casi più gravi, alla custodia cautelare in carcere dello stalker, introducendo, così, anche uno strumento a tutela delle vittime<sup>60</sup>.

In tal modo la norma va a tutelare non un generico interesse dello Stato, bensì la libertà di ognuno di autodeterminarsi, da intendersi nella sua accezione positiva come libertà di agire senza essere costretti a subire le condotte altrui, fino ad arrivare alla tutela dell'altro bene giuridico, ovvero l'incolumità individuale, allorché la condotta molesta provochi un perdurante stato di ansia o di paura<sup>61</sup>.

Certo il d.l. 11/2009 non è stato esente da critiche per l'indeterminatezza della fattispecie introdotta tanto che si discute, ancora oggi, sull'effettiva

---

<sup>58</sup> VALSECCHI, *cit.*, pag. 1381

<sup>59</sup> Al riguardo l'On. Giulia Bongiorno, nel corso dell'intervento conclusivo alla Camera sul d.d.l. C1440 ha affermato che "lo stalking è un reato abituale proprio, ossia un reato commesso dalla reiterazione di condotte che, prese singolarmente, sono penalmente irrilevanti"

<sup>60</sup> VALSECCHI, *cit.*, pag. 1382.

<sup>61</sup> Relativamente al bene protetto, supra cap. 2 par. 1.

necessità di elevare lo stalking a fattispecie incriminatrice<sup>62</sup> ma se, nei primi sei mesi dall'entrata in vigore delle norme contro i molestatori assillanti, sono state arrestate 520 persone e ne sono state denunciate 2950<sup>63</sup>, forse la scelta del nostro legislatore non è stata del tutto sbagliata.

### **1.3 La tipizzazione dello stalking nel reato di atti persecutori.**

#### **Inquadramento giuridico del reato introdotto dall'art. 612 bis c.p.**

Il d.l. 23 febbraio del 2009 n. 11, recante “misure urgenti in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito in legge 23 aprile 2009 n.38, all'articolo 7, ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie incriminatrice, l'articolo 612 bis, rubricata “atti persecutori” così rispondendo a quella esigenza, cui si accennava nel paragrafo precedente, di prevedere una disciplina *ad hoc* per un fenomeno, come lo stalking, di allarmante estensione.

L'articolo 612 *bis* del codice penale, al 1° comma, così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Rispetto alla fattispecie in esame peculiare è la metodologia di legiferazione: il dl per l'appunto. Di fatto il Governo ha usato questo

---

<sup>62</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 217.

<sup>63</sup> Dati enucleati dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

strumento, considerando che il decreto summenzionato ha voluto anticipare talune norme contenute in disegni di legge che erano già stati approvati, a suo tempo da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica.

La disciplina dello stalking è stata inserita nell'ambito di una più ampia riforma della disciplina in materia di violenza sessuale, caratterizzata da una logica di accentuato rigore repressivo allo scopo di dare pronta risposta ad una presunta domanda di sicurezza avanzata dalla collettività preoccupata da quelle che, nel preambolo del provvedimento normativo, viene definita come "l'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale".

La disciplina anti – stalking, anche se contenuta in un decreto legge, è frutto di una lunga attività parlamentare proficua di proposte di legge, dalle quali ha mutuato numerosi accorgimenti, non accogliendone altri di non scarsa rilevanza<sup>64</sup>.

E' necessario procedere ad una breve analisi delle proposte che hanno fatto, per così dire da apripista alle scelte del legislatore del 2009.

La prima Proposta recante "disposizioni per la tutela dalle molestie assillanti", risale al 2004<sup>65</sup> e, nel proporre l'inserimento nel codice penale di una fattispecie di molestie insistenti, all'articolo 1 così le definiva: "commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o

---

<sup>64</sup> VALSECCHI, *il delitto di "atti persecutori" (il cd. Stalking)*, cit., pag. 1378.

<sup>65</sup> Proposta di legge n. 4891 dell'8 aprile 2004.

disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o la sua salute psicologica”<sup>66</sup>.

In relazione a tale delitto, perseguibile a querela di parte, erano previste, all’articolo 2, misure restrittive applicabili all’indagato, quale il divieto di frequentare i luoghi abitualmente visitati dalla vittima, e, all’articolo 3, era previsto l’istituto della diffida<sup>67</sup>.

Molto importante, poi, la previsione, cui ci si soffermerà più avanti, per i soggetti colpevoli di tale delitto, disposti a sottoporsi ad uno specifico percorso di rieducazione, della sostituzione della pena detentiva con misure sostitutive in strutture appropriate<sup>68</sup>.

Nel 2006 una seconda proposta di legge<sup>69</sup>, riproponendo all’articolo 7 l’introduzione di una fattispecie di molestie assillanti, così le definiva: “chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito (...)”<sup>70</sup>.

Dalla definizione, appena accennata, emerge una evoluzione della concezione delle molestie assillanti da parte del legislatore del 2006, il quale arriva a tipizzare nella fattispecie in esame una condotta, quale la ricerca di momenti di intimità indesiderati, i quali si traducono nella violenza sessuale, ossia in quella condotta che spesso, come affermato nel paragrafo precedente,

---

<sup>66</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in Riv.it. medicina legale, n.1/2008, pag. 144.

<sup>67</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 144.

<sup>68</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 144.

<sup>69</sup> Proposta di legge n. 1249 del 29 giugno 2006, art. 7 “introduzione dell’art. 609 *ter.* 1 del c.p. concernente il reato di molestie assillanti”.

<sup>70</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 145.

è, insieme, nei casi più gravi, all'omicidio, una conseguenza dell'atto persecutorio ma che per il legislatore del 2006 integra, di per sé, la fattispecie di molestie assillanti<sup>71</sup>.

Come nella precedente Proposta di legge, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa. E' previsto l'istituto della diffida nonché misure restrittive da applicare all'indagato, già diffidato, che compia nuovi atti di molestia assillante, mentre manca la previsione della possibilità, per il colpevole, di sostituire la pena detentiva con misure sostitutive in strutture appropriate qualora manifesti la volontà di sottoporsi ad un programma di recupero<sup>72</sup>.

Sempre nel 2006, la Proposta di legge n. 2033, all'articolo 1<sup>73</sup>, ha prospettato l'introduzione di due nuove disposizioni: una, l'articolo 660 *bis*, di tipizzazione delle molestie persistenti e l'altra, l'articolo 660 *ter*, dedicato all'istituto della diffida e del pericolo di reiterazione.

Più nello specifico l'articolo 660 *bis* descrive le molestie, qui definite persistenti, come il "comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica"<sup>74</sup>.

Da notare come, nella tipizzazione della condotta, manchi il riferimento a momenti di intimità indesiderati presenti, invece, nella precedente proposta di

---

<sup>71</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 145.

<sup>72</sup> Proposta di legge n.2033 del 6 dicembre 2006, art 1 "introduzione degli artt. 660*bis* e 660*ter* c.p. in materia di molestie persistenti".

<sup>73</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 146.

<sup>74</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 146.

legge, mentre all'articolo 660 *ter*, ultimo periodo, il legislatore torna su i suoi passi e, come nel 2004, dispone che “i soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660 *bis* possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate”<sup>75</sup>.

Si è finora osservato come, nel disciplinare il fenomeno dello stalking, quest'ultimo venga sempre definito dal legislatore come molestia, una volta assillante, poi insistente ed infine persistente, e questa scelta forse è dovuta alla circostanza che lo stalking, come più volte precisato, era sussumibile prima del 2009, principalmente, nella fattispecie di cui all'articolo 660 del codice penale rubricata, appunto, “Molestia o disturbo alle persone”.

Nonostante i vari tentativi di attenzione sulla problematica dello stalking, solo nel 2007<sup>76</sup> si inizia a parlare di atti persecutori, al fine di sottolineare come lo stalking si traduca in comportamenti assai vari, di difficile classificazione e, dunque, non necessariamente integranti la sola molestia.

Al riguardo, l'articolo 612 *bis* così recitava: “ Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile rapporto affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 4 anni”.

Da notare come, a differenza di tutte le precedenti proposte di legge, vengano, qui, tutelati anche coloro che sono legati alla vittima da uno stabile rapporto affettivo, previsione, questa, che confluirà anche nel testo del

---

<sup>75</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 146.

<sup>76</sup> Disegno di legge n. 2169 del 25 gennaio 2007, art 13 “atti persecutori”, 1°c. “dopo l'art 612 c.p. è inserito il seguente art 612 bis (atti persecutori).

definitivo articolo 612 *bis* con qualche correttivo: infatti nella fattispecie del 2009 si parla, come abbiamo già visto all'inizio del paragrafo, di “persona al medesimo legata da relazione affettiva” piuttosto che “di persona ad esso legata da stabile rapporto affettivo”, manca, cioè, il riferimento alla stabilità del rapporto che consente, così, di estendere, ancora di più, i confini della tutela apprestata alle vittime di atti persecutori dalla disciplina anti – stalking<sup>77</sup>.

Infine come nell'articolo 612 *bis* del 2009, anche in quello del 2007 è prevista la pena della reclusione fino a 4 anni e ciò, come già chiarito nel precedente paragrafo, per introdurre un ulteriore strumento a tutela delle vittime di stalking, ossia, nei casi più gravi, la custodia cautelare in carcere dello stalker.

Da questa rassegna emerge come il d.l. 11/2009 abbia tratto numerosi spunti di riflessione dalle precedenti proposte di legge che si sono succedute nel corso degli ultimi anni: si pensi alla procedibilità a querela della persona offesa, ovvero al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima già previsti nella prima proposta di legge del 2004.

Al riguardo è, poi, opportuno precisare che gli articoli da 7 a 12 del d.l. 11/2009 riproducono interamente il testo del disegno di legge C1440, recante “misure contro gli atti persecutori”, tranne per la previsione di consentire, ai fini delle indagini, l'uso delle intercettazioni telefoniche<sup>78</sup>.

Ciononostante, lasciando al prossimo capitolo la disamina della fattispecie di atti persecutori e del decreto legge che ha consentito la sua introduzione, è opportuno concludere questa trattazione dedicata

---

<sup>77</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *cit.*, pag. 147.

<sup>78</sup> VALSECCHI, *cit.*, pag. 1378.

principalmente alla figura dello stalker, o meglio alla “sindrome del molestatore assillante”, con una osservazione: nelle proposte di legge del 2004 e 2006, come si è visto, erano state previste delle misure volte ad aiutare lo stalker intenzionato a liberarsi della sua “ossessione”.

Nel 2009, nonostante tale soluzione era stata proposta nel corso dei lavori preparatori, non viene tradotta nel testo dell’articolo 612 *bis* e ciò, in dottrina, ha dato adito a diverse e contrastanti opinioni.

Da un lato vi è chi critica la soluzione adottata dal legislatore del 2009 affermando come misure di sostegno psicologico dello stalker avrebbero avuto il pregio “di interrompere a tempo debito quella escalation di violenza in cui lo stalker talvolta incappa e costituisce l’aspetto più pericoloso di questo fenomeno”<sup>79</sup>.

Altra parte della dottrina sostiene, invece, come la predisposizione di tali misure avrebbe potuto aprire la strada ad una concezione dello stalker come persona afflitta da una sindrome patologica tale da influenzarne la punibilità con la drammatica conseguenza che la fattispecie di atti persecutori finirebbe per tutelare non tanto la vittima quanto, per assurdo, l’autore dello stalking poiché quest’ultimo potrebbe addivenire, senza problema alcuno, ad una sentenza assolutoria o con pena diminuita per parziale o completo vizio di mente<sup>80</sup>.

Nonostante le scelte normative, siano o meno condivisibili, è stato istituito il Centro Presunti Autori, il quale si pone l’obbiettivo di aiutare lo

---

<sup>79</sup> CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in Guida al diritto-Il sole 24 ore, n. 19/2009, 49ss.

<sup>80</sup> VERZERA, *Un primo commento al decreto legge sul c.d. “stalking” che persegue l’autore di atti persecutori*, in Dir. E formazione, 2009, n.2, 219ss..

stalker nella fase della risocializzazione ma purtroppo, senza un intervento diretto del legislatore volto in tale direzione, il fenomeno dello stalking risulta difficile da arginare.

Al riguardo Massimo Lattanzi, psicologo e psicoterapeuta del Centro Presunti Autori, nonché presidente dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, nel suo libro *“Rifiuto tossico – Stalker e trattamento: prigione o terapia?”*, evidenzia come alle matrici della condotta dello stalker vi sia un rifiuto, un dramma sviluppatosi all'interno del nucleo familiare, nell'età infantile ma che viene alla luce, in tutti i suoi drammatici aspetti, nel momento in cui l'individuo, nell'età adulta, rivive quel rifiuto “primordiale” nella fine della relazione affettiva. E' proprio adesso, infatti, che quell'individuo apparentemente tranquillo e innocuo si trasforma in uno stalker ed in questo momento vive un duplice rifiuto: quello della vittima, oggetto della sua “dipendenza affettiva”, turbata dalle sue attenzioni, e quello della società che lo etichetta come “molestatore assillante” senza, però, prevedere delle misure per aiutarlo ad elaborare quel trauma infantile così consentendogli una pacifica esistenza all'interno della società<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Ed infatti secondo Lattanzi è proprio in questo momento che la società deve intervenire senza correre il rischio, palesato dalla dottrina di considerare lo stalker come soggetto malato e quindi non imputabile, bensì come soggetto da aiutare, ovvero secondo Lattanzi lo stalking può essere arginato, ma solo attraverso una attenta analisi delle sue origini.

## Capitolo 2

### Il delitto di atti persecutori

#### 2.1 Il bene giuridico protetto: teorie a confronto

L'articolo 612 bis del c.p., rubricato "atti persecutori", così come introdotto dall'art. 7 del d.l. 11 /2009, convertito in l. 38 /2009, al primo comma, recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

Il delitto di atti persecutori, come evidenzia lo stesso dato testuale, mira ad incriminare quelle condotte volte ad arrecare un danno di natura psichica in capo alla vittima<sup>82</sup>, sotto le molteplici vesti: grave e perdurante stato di ansia o di paura, fondato timore per la propria o altrui incolumità, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sulla base di questa considerazione, un'analisi circa il bene protetto dalla fattispecie in esame deve, in primo luogo, avvertire che non potrà individuarsi uno specifico ed univoco bene giuridico tutelato poiché "trattandosi di una nuova fattispecie di "*Gefuehlschutz*", cioè di tutela dei sentimenti, un certo tasso di indeterminatezza in sede di tipizzazione legislativa appare come un

---

<sup>82</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 220.

costo da pagare a fronte di una inevitabile (almeno parziale) indeterminatezza dello stesso bene protetto”<sup>83</sup>.

A ciò si aggiunga che la collocazione del delitto in esame nel Titolo XII, “delitti contro la persona”, Capo III, “delitti contro la libertà individuale”, sezione III, “delitti contro la libertà morale”, immediatamente dopo il delitto di minaccia, ci consente di individuare, in prima approssimazione, il bene giuridico tutelato nella libertà morale<sup>84</sup>, sotto il profilo specifico della libertà di autodeterminazione della vittima<sup>85</sup>.

Ancora una volta interviene il dato letterale a sostegno della teoria ora enunciata: una fattispecie che punisce la condotta di chiunque costringe altri ad alterare le proprie abitudini di vita, non può che tutelare il diritto della vittima ad autodeterminarsi, ossia a condurre la propria esistenza senza quel fondato timore, quello stato di ansia ingenerato dalla condotta dello stalker che vuole imporgli la propria presenza<sup>86</sup>.

Tuttavia la libertà morale, intesa come libertà di autodeterminazione della vittima, non è il solo bene giuridico tutelato dalla fattispecie di atti persecutori.

Infatti l’art. 612 bis c.p. prevedendo, seppur alternativamente, la causazione di tre distinti eventi come conseguenza delle condotte minacciose o

---

<sup>83</sup> FIANDACA-MUSCO, *ultima op.cit.*, pag. 220.

<sup>84</sup> In tal senso la Cass., 7 marzo 2011, n. 8832, che ha ritenuto che “il reato di atti persecutori (...) è un reato contro la persona ed, in particolare, contro la libertà morale”.

<sup>85</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 104.

<sup>86</sup> MAUGERI A.M., *ultima op.cit.*, pag. 104.

moleste, consente di configurare il delitto di atti persecutori come fattispecie plurioffensiva<sup>87</sup>.

Prima di procedere all'individuazione dei diversi beni tutelati dal delitto in esame, occorre, però, avvertire che non è richiesta la loro lesione cumulativa, essendo sufficiente a determinare l'offensività la lesione anche di uno solo di essi<sup>88</sup>.

Così, innanzitutto, viene tutelata, come già accennato, la libertà di autodeterminazione della vittima da condotte idonee a costringere quest'ultima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Non solo, in quanto, la previsione di un "perdurante e grave stato di ansia o di paura", quale possibile conseguenza della condotta dell'agente, da interpretare come lesione del bene della salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., consente di individuare nell'incolumità individuale un ulteriore bene tutelato dalla fattispecie in esame<sup>89</sup>.

Tuttavia, al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che l'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di atti persecutori prescinde da qualsiasi accertamento circa lo stato di salute della vittima, escludendo, così, a *priori*, che il delitto in esame tuteli il bene della salute<sup>90</sup>.

In secondo luogo viene tutelata attraverso il riferimento ai reati di minaccia o di molestia, la tranquillità personale, lesa dalla reiterazione di

---

<sup>87</sup> MAUGERI A.M., *ultima op.cit.*, pag.104.

<sup>88</sup> CADOPPI A., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, n. 19/2009, pag. 52.

<sup>89</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 18.

<sup>90</sup> Cass., 19 agosto 2010, n. 37013

minacce o molestie idonee ad offendere “la serenità psichica della vittima”<sup>91</sup>, ossia il suo diritto a vivere in pace al riparo dai timori ingenerati dalle condotte assillanti dello stalker<sup>92</sup>.

Così argomentando, la tutela della tranquillità personale assurge a tutela anticipata della libertà morale<sup>93</sup>.

Non a caso, con particolare riferimento al reato di minaccia, si afferma che “la norma mira ad evitare che la prospettazione di un male futuro (minaccia-fine) finisca per alterare a livello psico-emotivo la naturale condizione di vita del soggetto passivo prima e la libertà di autodeterminazione poi”, configurandosi così un rapporto di gravità scalare rispetto al bene della tranquillità personale tra il reato di molestie, quello di minacce e, infine, il delitto di atti persecutori<sup>94</sup>.

Pare in proposito opportuno segnalare che la dottrina, considerando l’*iter* dei lavori parlamentari, ha evidenziato come la fattispecie di atti persecutori funga da strumento di tutela anticipata dei beni della vita e della incolumità individuale<sup>95</sup>.

Secondo questo orientamento, l’intenzione del legislatore non si esaurisce nella tutela del diritto a non avere timore, ansia o preoccupazione ma si spinge oltre, fino a considerare il delitto di atti persecutori come un

---

<sup>91</sup> CADOPPI A., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, n. 19/2009, pagg. 49 ss.

<sup>92</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pagg. 104 ss.

<sup>93</sup> In proposito la Cass., 7 marzo 2011, cit., dopo aver affermato che il reato di atti persecutori è un reato contro la libertà morale, ha ritenuto “sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima” (...) “che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati e che non presuppone l’esistenza di interrelazione soggettive specifiche”.

<sup>94</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 105.

<sup>95</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 219.

“campanello d’allarme codificato” volto a prevenire condotte più gravi quali le lesioni, le percosse, la violenza sessuale, l’omicidio, ossia come strumento per interrompere quella *escalation* di violenza in cui spesso si concretizza l’atto persecutorio a differenza delle altre norme incriminatrici presenti nel codice penale che sono applicabili solo quando la situazione è ormai “precipitata”<sup>96</sup>.

In altre parole, il delitto di atti persecutori è volto a tutelare beni “intermedi”, al fine di predisporre una tutela più efficace ai beni “finali”, quali la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale, ecc.<sup>97</sup>, in quanto, come è stato affermato dai giudici di merito, “il delitto di atti persecutori assorbe solo quei comportamenti, ripetuti ed intrusivi, che non siano tali da integrare i più gravi reati contro la vita o l’incolumità personale”<sup>98</sup>.

Tale affermazione trova conforto in un quadro sanzionatorio, come quello del delitto di atti persecutori, superiore nel minimo al reato di violenza privata, sebbene le condotte persecutorie si caratterizzano per l’assenza di violenza e la fattispecie sia volta a tutelare, quale bene “immediato”, la tranquillità individuale, di rango certamente inferiore alla libertà di autodeterminazione lesa dalla violenza privata<sup>99</sup>.

E’ proprio sulla scorta di tali considerazioni che la Cassazione ha evidenziato come, la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall’art. 612 bis c.p., deve prescindere dall’accertamento di uno stato patologico conclamato, addirittura sancendo che

---

<sup>96</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 105.

<sup>97</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., pag. 1398.

<sup>98</sup> G.u.p. Napoli, 20 luglio 2010, in MARINUCCI DOLCINI, *codice penale commentato*, pag. 5946.

<sup>99</sup> VALSECCHI, *ultima op. cit.*, pag.1398.

“la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia”<sup>100</sup>.

In conclusione, si può affermare che, nonostante le varie teorie enunciate dalla dottrina, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di atti persecutori è la libertà morale<sup>101</sup>, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza<sup>102</sup>.

A tale soluzione si può giungere applicando al delitto di atti persecutori la teoria elaborata da Vassalli in tema di libertà morale<sup>103</sup>.

Secondo l'autore, infatti, nel concetto di libertà morale deve, in primo luogo, rientrare la “libertà di coscienza da turbamenti o captazioni”: con riguardo allo stalking, tale libertà può essere violata qualora la vittima sia costretta ad alterare le proprie abitudini di vita ovvero tema per l'incolumità propria o altrui.

Altro aspetto della libertà morale è rappresentato, poi, dalla “libertà di pensiero da ingiuste minacce o imposizioni”: l'art. 612 bis c.p. prevede quale condotta tipica, accanto alla molestia, proprio la minaccia e lo stalker nel perseguire la vittima finisce per imporle la propria presenza.

---

<sup>100</sup> Cass., sent. 7 novembre 2011, n. 40105, in cui la Suprema corte ha precisato che “non deve confondersi un fatto con la prova (*fumus*, in sede cautelare). La prova di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso atteso che non può diversamente scandagliarsi “il foro interno” della persona offesa”. Tale posizione è stata ulteriormente confermata con una sentenza più recente (Cass., 14 aprile 2012, n. 14391) nella quale relativamente alla prova dell'evento psichico, si afferma che “assumono allora importanza tanto le dichiarazioni della predetta persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all'operato dell'agente, quanto, infine, la condotta stessa di quest'ultimo, che ovviamente va valutata tanto in astratto (dunque sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento, quanto in concreto, vale a dire con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è manifestata”.

<sup>101</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 47.

<sup>102</sup> Cass. Pen., sez V, 12 gennaio 2010, n. 11945 in cui si afferma “la norma sul reato di atti persecutori è stata inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona”. Al riguardo si veda anche Cass., 19 agosto 2010, n. 37013.

<sup>103</sup> VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (contributo alla teoria dei diritti della personalità)* in *Studi in onore di Vassalli*, in Coco P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti – stalking”*, Napoli, 2012, pag. 114.

Ulteriore profilo della libertà morale è rappresentato dalla “libertà della vita affettiva”: il molestatore assillante, nella maggior parte dei casi, agisce al fine di ripristinare una precedente relazione affettiva interrotta dalla vittima anche attraverso minacce o molestie rivolte ai suoi familiari.

Infine, la libertà morale deve essere intesa come tutela dell’integrità psichica, ossia come tutela di quella “serenità psichica della vittima”, cui si accennava in precedenza, inevitabilmente lesa dalla condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato di atti persecutori.

## **2.2 L’elemento oggettivo: premessa**

Il reato di atti persecutori si caratterizza per la reiterazione di condotte minacciose o moleste e per la previsione di correlati effetti psichici suscitati nella vittima di molestie assillanti<sup>104</sup>.

Più nello specifico l’articolo 612 bis c.p. punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Dal tenore letterale della norma appare evidente la relazione intercorrente tra il fenomeno dello stalking e la durata dell’atto persecutorio<sup>105</sup>, data la circostanza che si tratta, come si vedrà nel prosieguo, di reato abituale.

---

<sup>104</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, Bologna, 2011, pag. 220.

<sup>105</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 26.

Così argomentando, più viene protratto nel tempo il comportamento stalkizzante, tanto più i sintomi manifestati dalla vittima aumentano di intensità e tenderanno a cronicizzarsi sotto i diversi profili, psicologico, sociale e fisico<sup>106</sup>.

Tra gli elementi tipizzanti il delitto di atti persecutori, figura, infatti anche la “relazione forzata” istauratasi tra lo stalker e la vittima<sup>107</sup>.

Proprio quest’ultima, secondo il testo dell’articolo 612 bis c.p., finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima ingenerando in quest’ultima uno stato di ansia, di angoscia, di preoccupazione<sup>108</sup>.

In particolare, quanto alla struttura del reato, la fattispecie di atti persecutori appare incentrata essenzialmente sulla connessione causale, legislativamente espressa dalla locuzione “in modo da”<sup>109</sup>, tra la condotta dell’agente, caratterizzata dalla reiterazione, e uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma<sup>110</sup>.

Nello stalking, infatti, “è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”<sup>111</sup>, da cui emerge la caratterizzazione spiccatamente causale del delitto di atti persecutori in ragione della quale non rileva tanto il tipo di

---

<sup>106</sup> MICOLI A., *ultima op. cit.*, pag. 26.

<sup>107</sup> MICOLI A., *ultima op. cit.*, pag. 26.

<sup>108</sup> MICOLI A., *ultima op. cit.*, pag. 26.

<sup>109</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale*, Bologna, 2011, pag. 220.

<sup>110</sup> GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit.*, pag.1199.

<sup>111</sup> Così Cass., sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864. In una sentenza più recente la Cass., sent. 18 giugno 2012, n. 24135, afferma “l’effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l’effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione”.

condotta posta in essere dall'agente, quanto la sua idoneità, da valutare in concreto ed *ex ante*, secondo lo schema classico del reato di evento, a cagionare uno dei tre effetti alternativamente previsti dall'articolo 612 bis c.p. in capo alla vittima, ossia il perdurante e grave stato di ansia o paura, il fondato timore per la propria incolumità o per quella persona ad esse affettivamente legata nonché la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita<sup>112</sup>.

Tale ricostruzione ermeneutica del delitto di atti persecutori non è stata accolta all'unanimità dalla dottrina.

Infatti vi è chi ritiene necessario, ai fini della consumazione del reato, non già un vero e proprio nesso causale, bensì che le condotte minacciose o moleste siano oggettivamente idonee a provocare ansia, timore o paura<sup>113</sup>.

Tuttavia è stato obiettato come la stessa severità del trattamento sanzionatorio sia più compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione piuttosto che di semplice esposizione a pericolo del bene protetto<sup>114</sup>.

### **2.2.1 Il problema della reiterazione**

Partendo dal necessario dato normativo, la condotta del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612 bis c.p., è integrata dal comportamento di chi "con condotte reiterate minaccia o molesta taluno", in modo tale da provocare alternativamente uno degli eventi e delle conseguenze ivi previste<sup>115</sup>.

---

<sup>112</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 220.

<sup>113</sup> TERZI, *Il nuovo reato di stalking*, in FIANDACA-MUSCO, *ultima op. cit.*, pag. 220.

<sup>114</sup> FIANDACA-MUSCO, *ultima op. cit.*, pag. 221.

<sup>115</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogna 2012, pag. 22.

Pertanto la fattispecie di atti persecutori appartiene al novero dei reati abituali, in quanto primo elemento del fatto tipico è il compimento di “condotte reiterate”, seriali cioè caratterizzate dalla ripetitività nel tempo.

Proprio la reiterazione delle condotte potrebbe, tra l’altro, far rientrare il delitto di atti persecutori nella figura della progressione criminosa o, altrimenti detto, di reato progressivo<sup>116</sup>, la quale si verificherebbe “quando una fattispecie legale penale, realizzata in precedenza, viene concretata ancora per la via della realizzazione successiva di altra fattispecie legale nella quale già si trova implicata”<sup>117</sup>.

La qualificazione del reato di stalking come reato abituale presenta il pregio di estendere i comportamenti incriminati anche a condotte che valutate singolarmente non avrebbero alcuna rilevanza penale nonché, consente di eludere gli eccessi sanzionatori derivanti dal cumulo di pene previsto per il concorso di reati data la circostanza che le singole condotte minacciose o moleste non sono sufficienti a giustificare l’applicazione della pena<sup>118</sup>.

Infatti, trattandosi di un reato abituale proprio, i singoli atti molesti di invasione ed intrusione nell’altrui sfera privata, costituenti o meno autonomi reati<sup>119</sup>, sono legati tra loro dal vincolo dell’abitualità, ossia la continuità e la

---

<sup>116</sup> RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942.

<sup>117</sup> RANIERI, *ultima op. cit.*. Si veda anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., p. 677 che sostengono che la progressione criminosa rappresenta una esemplificazione del principio di assorbimento: di conseguenza si deve escludere che i più fatti cadano sotto il vincolo del concorso di reati, essendo preferibile ragionare in termini di concorso apparente di norme. Secondo il principio dell’assorbimento, più precisamente, la realizzazione di una condotta di reato (principale) comporta, secondo l’*il quod plerumque accidit*, la commissione di un secondo reato, che risulta assorbito dal primo. Il fatto apre identico pur in presenza di azioni diverse dal punto di vista naturalistico, purché espressive tuttavia di un disvalore penale omogeneo.

<sup>118</sup> PUZZO C., *Stalking e atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 19.

<sup>119</sup> Sul punto, cfr. G.I.P. Reggio Emilia, 12 marzo 2009, in Redazione Giuffrè, 2009.

ripetitività nel tempo, pur se interrotta, comunque con una durata tale da non interrompere la fattispecie criminosa nella sua unitarietà<sup>120</sup>.

Poiché l'elemento della "reiterazione delle condotte" non è individuato da una precisa definizione legislativa, sarà compito dell'interprete individuare nel caso concreto il numero di condotte necessario ad integrare la condotta tipica del reato di atti persecutori ovvero valutare ed apprezzare le singole componenti minatorie o moleste che, inserite nel contesto criminoso descritto dall'articolo 612 bis c.p., ne rende più agevole il riconoscimento<sup>121</sup>.

D'altro canto, talvolta, mentre il singolo atto potrebbe risultare di per sé lecito, è proprio l'abitudine della condotta ad integrare il presupposto del reato<sup>122</sup>.

Infatti le singole condotte di molestia o minaccia possono non integrare, considerate singolarmente, i reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p., in quanto la minaccia o molestia potrebbero essere la conseguenza proprio della ripetizione della medesima condotta. Non a caso la fattispecie di atti persecutori "è stata costruita come una sorta di fattispecie complessa, qualificata e particolarmente grave di molestia e minaccia"<sup>123</sup>.

Al riguardo, in una recente pronuncia, è stato affermato che "il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è un reato abituale, poiché è caratterizzato da una serie di condotte le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire

---

<sup>120</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 107.

<sup>121</sup> PISTORELLI, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica*, Milano, 2009, pagg. 164-165.

<sup>122</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1383.

<sup>123</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 109.

delitto, ma che rinvergono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione e nella persistenza dell'elemento intenzionale"<sup>124</sup>.

In dottrina l'interpretazione del termine "reiterazione" ha comportato non pochi dibattiti.

A differenza dei concetti di abitualità e di continuazione, noti nel diritto penale, il termine reiterazione, come già accennato, infatti, non presenta alcuna tradizione normativa<sup>125</sup>.

Al riguardo è interessante rilevare come nella prima proposta di legge<sup>126</sup> veniva definita la "molestia insistente". Più nello specifico, l'art. 9 del d.d.l. 8 maggio 2008 n. 451, così recitava: "Commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o la salute psico-fisica".

Già dalla prima proposta di legge era, pertanto, chiara la volontà di dare rilievo all'insistenza ed alla persistenza del comportamento stalkizzante.

Tuttavia, come emerge dal dato letterale, non si parla di "condotte reiterate", bensì, più semplicemente, di "comportamento persistente".

Soltanto con la stesura definitiva della norma si è usato il termine reiterazione e, facendo leva sullo stesso, molti commentatori, hanno qualificato il delitto di atti persecutori come reato abituale.

---

<sup>124</sup> Tribunale di Roma, 8 febbraio 2011.

<sup>125</sup> LO MONTE, *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612 bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*, in Cass. Pen., 2011, n. 1, p. 159.

<sup>126</sup> DDL, 8 maggio 2008, n. 451, art. 9.

A questo punto, però, non si è mancato di evidenziare che mentre l'abitudine presuppone una ripetizione cronico/sistemica di un dato comportamento, non essendo sufficiente una ripetizione episodica<sup>127</sup>, la reiterazione, al contrario, presuppone la mera realizzazione della condotta più di una volta<sup>128</sup>.

La dottrina, pertanto, facendo leva sul dato letterale della norma ha rilevato come la determinazione del requisito della reiterazione rimanga affidata al giudice, proprio sul presupposto che il legislatore si sia astenuto dal dare indicazione relativamente alla soglia minima della stessa<sup>129</sup>.

In realtà in pronunce riguardanti la questione dei maltrattamenti in famiglia, un orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza era quello secondo cui, nei reati abituali, la reiterazione non coincidesse con la mera ripetizione della condotta<sup>130</sup>.

Secondo tale orientamento l'abitudine non poteva essere concepita come un dato puramente quantitativo, ma si dovevano necessariamente osservare le diverse condotte allo scopo di valutare se il disvalore potesse riguardare ognuna di esse e se le stesse rientrassero in una cornice unitaria, vale a dire fossero collegate, sul piano oggettivo, da un nesso di abitudine e, sul piano soggettivo, da un'unica intenzione criminosa<sup>131</sup>.

---

<sup>127</sup>FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. Giur Treccani*, XXVI, Roma, 1991; PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967.

<sup>128</sup>LO MONTE, *L'individuazione delle "condotte reiterate"*, cit., p. 165.

<sup>129</sup>GALANTI, *Prime considerazioni in ordine al reato di stalking: e se diventasse (anche mobbing)?*, in *Giust. Pen.*, 2010, p. 58.

<sup>130</sup>Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, C., in Cass. Pen., 2005, 862; Cass., sez. VI, 12 aprile 2006, C., in *Guida al dir.*, 2006, p. 77 ss.

<sup>131</sup>Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, cit.; Cass., sez. VI, 12 aprile 2006, cit. Si discosta dall'orientamento dominante Trib. Catanzaro, Sez. GIP, 23 marzo del 2009, secondo cui non risulta integrata l'abitudine dal momento che la minaccia e la molestia, seppur configurabili in astratto, non si erano protratte nel tempo essendosi verificate nell'arco di pochi giorni.

In materia di atti persecutori, con le sue prime pronunce, la giurisprudenza sembra aver optato per un'interpretazione prettamente quantitativa del requisito dell'abitudine. Addirittura, in una delle prime pronunce in cui si è posto il problema della qualificazione del requisito dell'abitudine e della reiterazione, i giudici del Tribunale di Reggio Emilia<sup>132</sup> hanno escluso la sussistenza del nesso di abitudine considerando il numero esiguo degli atti posti in essere dall'agente e considerando la limitata reiterazione nel tempo degli atti medesimi.

In un momento successivo la Cassazione, pur continuando ad usare un criterio interpretativo di tipo quantitativo, lo ha considerato con una minore rigidità ritenendo sufficienti due episodi per integrare il reato di stalking<sup>133</sup>.

Afferma la Suprema Corte "Il termine reiterare denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque, che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto".

Secondo attenta dottrina, in realtà, più che badare ad una soglia numerica e sempre che vi sia reiterazione, sarebbe più efficace saggiare l'intensità della condotta, che diviene tipica quando si verificano le conseguenze previste, cioè

---

<sup>132</sup> Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009.

<sup>133</sup> Cass. 21 gennaio 2010, n. 6417, in De jure (massima in *Riv. pen.*, 2011, p. 74). Sul punto si veda anche Cass. 2 marzo – 5 luglio 2010, n. 25527, in *Giur. It.*, 2011, p. 633, con nota di MANNA, *Visione "minimalista" e "espansiva" della fattispecie di atti persecutori*, in *Giur. It.*, 2011, p. 634 nella quale si afferma: "due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come è in realtà avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa".

quando le condotte dell'agente avranno dato causa, anche alternativamente, ad uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da una relazione affettiva; una costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita<sup>134</sup>.

Questo orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che “in materia di atti persecutori (stalking) non sono sufficienti a configurare la fattispecie solo due episodi di aggressione poiché il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinarne uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza imponente tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita”<sup>135</sup>.

Secondo tale posizione, la reiterazione funge da soglia di sbarramento dell'idoneità della condotta rispetto alla causazione dell'evento e, dunque, dell'offensività<sup>136</sup>.

Infatti, come è stato osservato, la prova della reiterazione si rinviene nella dimostrazione di un nesso funzionale tra la ripetizione della condotta e la

---

<sup>134</sup> PITTARO, *La disciplina penale dello stalking*, in Studi in onore di M. Pisani, III, Piacenza, 2010, p. 499.

<sup>135</sup> Trib. di Roma, 4 febbraio 2010, n. 3181.

<sup>136</sup> ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 2011, pagg. 12 ss.

verificazione di uno degli eventi previsti dalla norma in quanto solo la sussistenza di tale legame consente di unificare i singoli atti<sup>137</sup>.

Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “la reiterazione nel tempo e la produzione di uno degli eventi rappresentano il *quid pluris* che diversifica lo stalking dai reati di minaccia e di molestia”<sup>138</sup>

Se così non fosse, la reiterazione non spiegherebbe la sua efficacia all’interno della fattispecie in quanto non è sufficiente rilevare la presenza di almeno due condotte tipiche ma occorre, altresì, valutare se queste siano idonee a provocare “lo stravolgimento psichico” della vita della vittima<sup>139</sup>.

Per converso, se tale valutazione avesse esito negativo, le condotte poste in essere potrebbero, comunque, integrare le diverse fattispecie di minaccia, molestia ovvero violenza privata, ipoteticamente unificate dal vincolo della continuazione<sup>140</sup>.

La valutazione sistemica dei diversi elementi costitutivi della fattispecie, reiterazione ed idoneità della condotta, è stata ribadita, tra l’altro, dai giudici del Tribunale del Riesame di Bari, i quali hanno sostenuto che al fine della sussistenza della fattispecie delittuosa “è necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Infine, perché la fattispecie possa dirsi perfezionata, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare in capo

---

<sup>137</sup> ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2011, pagg. 12 ss.

<sup>138</sup> Trib. Napoli, Sez. IV, 30 giugno 2009.

<sup>139</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

<sup>140</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizio alle abitudini di vita”<sup>141</sup>.

E’ stato ritenuto, tuttavia, che non possa qualificarsi il delitto di atti persecutori allorché le alterazioni riguardino piccoli mutamenti nelle consuetudini di vita, come potrebbe essere un mero fastidio, essendo, al contrario, necessario il vero e proprio timore ingenerato dal persecutore<sup>142</sup>.

D’altro canto la centralità “del timore ingenerato nella vittima per la propria incolumità”, ha costituito l’elemento qualificante di alcune pronunce di merito, là dove si afferma che “quello che connota il reato in oggetto, distinguendolo dai maltrattamenti, è (...) la circostanza che le condotte del denunciato sono reiterate e ingenerano fondato timore da parte della vittima di un male più che grave”<sup>143</sup>.

La valorizzazione della visione unitaria dell’illecito rapportata alla presenza della reiterazione dei comportamenti trova una forte conferma in una pronuncia del Tribunale di Catanzaro<sup>144</sup>, nella cui sentenza può leggersi che “Il fatto che le condotte reiterate debbano determinare in connessione causale una delle tre conseguenze descritte dalla norma determina, inoltre, la necessità che la reiterazione delle condotte sia apprezzabile in un torno di tempo sufficiente al prodursi del risultato previsto, pur non essendo tale spazio temporale individuabile a priori”.

Infatti la reiterazione di cui all’art. 612 bis c.p. implica non solo la ripetitività di condotte minacciose o moleste ma anche la durata nel tempo di

---

<sup>141</sup> Trib. del Riesame di Bari, ord., 16 febbraio 2011.

<sup>142</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., p. 1387.

<sup>143</sup> Trib. di Lucera, 10 luglio 2009, in *De jure*.

<sup>144</sup> Trib. Catanzaro, sent. 16 settembre 2010.

tale ripetizione in quanto il perdurante e grave stato di ansia e paura, il fondato timore per la propria o altrui incolumità, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita rappresenta la conseguenza non solo e non tanto di condotte reiterate bensì di condotte protratte “per un significativo lasso di tempo”<sup>145</sup>.

Tale affermazione trova conferma oltre che nel dato letterale, infatti l’art. 612 bis c.p. richiede, quale conseguenza delle condotte dell’agente, uno stato di ansia e paura non solo grave ma anche perdurante, nella giurisprudenza di merito, la quale afferma che: “affinchè venga integrato il requisito dell’abitudine proprio del reato di atti persecutori occorre che la minaccia o la molestia non sia isolata ma avvenga con condotte reiterate nel tempo: ne consegue che condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di cui all’art. 612 bis c.p.”<sup>146</sup>

Pertanto è proprio in tale reiterazione di condotte che si può cogliere l’effettiva misura della lesione del bene tutelato dall’art. 612 bis c.p. “proprio perché lo stillicidio persecutorio rappresenta l’in sé dell’incriminazione e i comportamenti, per essere rilevanti devono succedersi in scansione seriale”.

Tale indirizzo si è definitivamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione<sup>147</sup>, allorché in una più recente pronuncia ha ribadito come due sole condotte siano sufficienti ad integrare la reiterazione voluta dalla norma incriminatrice, purché possano essere ritenute idonee a determinare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma medesima. Sotto questo profilo, posto che il termine “reiterare” significa, proprio, ripetere un

---

<sup>145</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 165.

<sup>146</sup> G.I.P Reggio Emilia, 12 marzo 2009, in *Redazione Giuffrè*, 2009.

<sup>147</sup> Cass., sent. 11 gennaio 2011, n. 7601.

comportamento una seconda o più volte, sembra che la conclusione dei giudici di legittimità sia in linea con il dato testuale.

In ogni caso, posto che l'art. 612 bis c.p. è stato inserito allo scopo di reprimere condotte invasive dello spazio di autodeterminazione individuale, sebbene il giudizio sulla reiterazione sia preliminare rispetto all'accertamento della verificazione dell'evento, non può sicuramente prescindere da questo, con la conseguenza che le condotte determineranno la consumazione del delitto solo se, oltre ad essere reiterate, sono causalmente idonee alla verificazione di uno dei tre eventi contemplati dalla norma<sup>148</sup>. In caso contrario, al limite, il giudice potrà verificare l'eventuale presenza degli estremi del tentativo punibile<sup>149</sup>.

### **2.2.2 Le condotte minacciose o moleste**

Una volta considerata la problematica della reiterazione anche i concetti di minaccia e di molestia possono presentare dubbi interpretativi.

Le “condotte reiterate” di cui all'art. 612 bis del c.p. devono, infatti, essere suscettibili di minacciare e, non solo devono essere ripetitive, ma anche moleste, offensive del bene giuridico tutelato.

Al riguardo è interessante rilevare come la fattispecie di atti persecutori precisa che il soggetto attivo del reato minaccia o molesta con “condotte reiterate”, facendo riferimento alla reiterazione delle condotte solo per

---

<sup>148</sup> Al riguardo, si veda di Trib. Napoli, Sez. IV, 30 giugno 2009.

<sup>149</sup> In tal senso si può argomentare considerando le valutazioni fatte da COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in Enc. Dir., cit., XXV, p. 257.

precisare che la minaccia o la molestia possono tradursi nei più svariati comportamenti ma devono comunque avere il carattere dell'abitudine<sup>150</sup>.

La condotta, pertanto, si presenta a forma vincolata, essendo costituita dai due comportamenti tipizzati dalla norma, della minaccia e della molestia. Si ritiene, in particolare, che il legislatore usando espressamente questi due termini abbia voluto conferire agli stessi il significato che tipicamente assumono nel diritto penale.

L'art. 612 bis c.p. si presenta come una norma incriminatrice a fattispecie plurima, o alternativa, nel senso che la condotta viene integrata, indifferentemente, al compimento o di una o dell'altra delle azioni menzionate<sup>151</sup>.

Le condotte reiterate possono tradursi, in primo luogo, in una minaccia, delitto espressamente definito nell'art. 612 c.p., che consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto attivo<sup>152</sup>.

Tuttavia, in caso di stalking, la Suprema Corte<sup>153</sup> ha precisato che la minaccia è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie e gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore nella vittima<sup>154</sup>.

La minaccia deve, pertanto, essere idonea a produrre l'effetto intimidativo sulla volontà della vittima, ossia di coartazione psichica nei

---

<sup>150</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 108.

<sup>151</sup> Così Cass. Pen., sez. V, 22 giugno 2010, n. 34015.

<sup>152</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 109.

<sup>153</sup> Cass., sez. V, 26 novembre 1984, n. 11256

<sup>154</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 109.

confronti della stessa e tale idoneità deve essere valutata secondo un giudizio prognostico *ex ante*, ossia tenuto conto di tutte le circostanze, soggettive ed oggettive, che possono essere considerate al momento della condotta<sup>155</sup>.

Al riguardo, è stato affermato che “in relazione al delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., si deve ritenere che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia idonea ad ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria o altrui incolumità allorquando sia caratterizzata dalla reiterazione delle minacce, dalla gravità delle stesse e dalla noncuranza di averle proferite in luoghi pubblici”.<sup>156</sup>

Gioca, in proposito, rilevare come, ai fini dell’integrazione dell’art. 612 c.p., l’efficacia intimidatoria di una minaccia è direttamente proporzionale all’attualità del danno che ne costituisce l’oggetto. Conseguentemente, se il danno non può concretamente realizzarsi, verrà meno lo stesso effetto intimidatorio e dunque non troverà applicazione il reato di minaccia<sup>157</sup>.

Quanto sopra esposto non assume rilievo in relazione alla fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. in quanto la condotta posta in essere dall’agente, se anche non integra gli estremi della minaccia, potrebbe rilevare ai fini della molestia ed essere, comunque, idonea a cagionare uno degli eventi descritti dal delitto di atti persecutori<sup>158</sup>.

Il 2° comma dell’art. 612 c.p. prevede, poi, la procedibilità d’ufficio qualora la minaccia, con riferimento all’entità del turbamento psichico suscitato nella vittima, ovvero alle modalità cui la minaccia è stata formulata,

---

<sup>155</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 111.

<sup>156</sup> G.I.P Bari, 24 novembre 2009.

<sup>157</sup> Parodi C., *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 52.

<sup>158</sup> Parodi C., *cit.*, pag. 52.

nonché alle condizioni in cui si trovano soggetto attivo e passivo, risulti grave<sup>159</sup>.

In relazione alla fattispecie di atti persecutori, tale gravità, qualora non integri le circostanze aggravanti previste ai commi successivi al primo, dovrà essere valutata dal giudice con particolare attenzione specie nella procedura di ammonimento, in quanto si verrebbe a configurare un reato prevedibile d'ufficio con conseguente obbligo di denuncia<sup>160</sup>.

E' interessante rilevare come, alla luce della nuova fattispecie di atti persecutori, la quale prevede che la condotta persecutoria possa essere rivolta indirettamente alla vittima e direttamente ad una persona di sua conoscenza, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'art. 612 c.p., oggi, a differenza del passato<sup>161</sup>, ricomprendente anche le minacce rivolte a persone legate alla vittima per motivi di parentela, amicizia, lavoro<sup>162</sup>.

In conclusione, ai fini dell'integrazione della fattispecie di atti persecutori, la condotta reiterata e minacciosa deve essere idonea, secondo un giudizio formulato ex ante che consideri, altresì, le condizioni soggettive della vittima nonché il contesto oggettivo cui si inserisce la condotta, a spiegare la sua efficacia intimidatoria<sup>163</sup>.

---

<sup>159</sup> Parodi C., *cit.*, pag. 52.

<sup>160</sup> Parodi C., *cit.*, pag. 53.

<sup>161</sup> Al riguardo, Cass. Sez. V, 16 aprile 1985, n. 6289

<sup>162</sup> Parodi C., *cit.*, pag. 51.

<sup>163</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 111.

Le condotte reiterate possono, poi, alternativamente, tradursi nella molestia<sup>164</sup>, ossia nella condotta di chi, secondo il testo della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., “reca a taluno molestia o disturbo”.

Non solo in quanto, “la molestia reiterata nel reato di stalking deve essere idonea a costruire un rapporto percepito dalla vittima come patologico”<sup>165</sup>.

Come è stato osservato, l'art. 612 bis c.p. attraverso il richiamo al reato di molestia, non ha descritto una condotta tipica dello stalking quanto, piuttosto, un effetto, un risultato che tale condotta deve realizzare, ossia la molestia ed il disturbo della vittima<sup>166</sup>.

Da quanto appena affermato, ne consegue che il delitto di atti persecutori è solo parzialmente a forma vincolata, in quanto gli eventi tipizzati dall'art. 612 bis c.p. devono essere realizzati con condotte minacciose o moleste ma, a sua volta, la molestia è un evento intermedio che può essere realizzato con le più variegata condotte<sup>167</sup>.

Nell'art. 612 bis c.p. è richiamato, infatti, il *nomen iuris* del reato di cui all'art. 660 c.p., ma rispetto a quanto previsto da quest'ultima norma, non vi è esplicito riferimento al luogo pubblico o aperto al pubblico come scenario di uno degli aspetti tipici della condotta del reo.

Al riguardo è interessante rilevare come la fattispecie di cui all'art. 660 c.p. è integrata anche dal compimento di una sola azione di molestia o disturbo,

---

<sup>164</sup>Per un approfondimento sulla molestia, si veda FLICK, *Molestia o disturbo alle persone*, in Enc. Del dir., 1976, p. 702.

<sup>165</sup> Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945.

<sup>166</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, pag. 1384.

<sup>167</sup> MARINUCCI DOLCINI, *codice penale commentato*, pag. 5939.

mentre la fattispecie di atti persecutori richiede la reiterazione delle condotte<sup>168</sup>.

Più nello specifico secondo la giurisprudenza anche nella molestia è richiesta la reiterazione in quanto implicita nella petulanza ma, a differenza della fattispecie di atti persecutori, manca quella ripetitività nel tempo idonea a cagionare uno dei tre eventi previsti dall'art. 612 bis c.p.<sup>169</sup>.

Sulla base di tale osservazione, la Suprema Corte ha, però, precisato come la molestia non deve necessariamente tradursi in un comportamento violento, offensivo in quanto il suo disvalore può derivare anche dalla semplice ripetizione della condotta che, seppur lecita, determina una indebita intrusione nella sfera privata della vittima per la sua insistenza nel tempo<sup>170</sup>.

In altri termini la molestia si configura come “insistente ed inopportuna interferenza nell'altrui sfera di libertà produttiva di fastidiosa intromissione nell'altrui vita privata, capace di turbare la serenità della vittima”<sup>171</sup>.

Sulla scia di tale orientamento, la dottrina ha precisato che proprio forme di pedinamento, appostamento o attenzioni sentimentali non ricambiate e reiterate, tali da risultare come fastidiose intrusioni nell'altrui sfera privata, integrano la fattispecie di atti persecutori<sup>172</sup> definita come “un'azione pressante, ripetitiva, indiscreta, impertinente, tale da interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone”<sup>173</sup>.

---

<sup>168</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 111.

<sup>169</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 112.

<sup>170</sup> Cass., sez. I, 27 novembre 2008, n. 46231. Così anche Trib. Milano, sez. I, 2 luglio 2008, n. 8118.

<sup>171</sup> Proprio in riferimento all'art. 660 c.p. si veda FLICK, *Molestia o disturbo alle persone*, in Enc. Del dir., 1976, p. 702. Così anche MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 112.

<sup>172</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 54.

<sup>173</sup> PITTARO P., *Brevi osservazioni in tema di stalking e di maltrattamenti in famiglia*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

Facendo riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. è stato possibile ricondurre negli atti persecutori anche quelle intrusioni nella sfera privata altrui, la cui verifica è oggi ancor più semplificata grazie all'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione telematica.

Pertanto sono stati qualificati come condotte moleste non solo l'uso improprio del telefono, il corteggiamento non gradito e volgare, il pedinamento pressante, l'effettuazione di riprese fotografiche del vicino di casa<sup>174</sup>, ma anche l'invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso social network, arrivando ad aprire la strada anche nel nostro ordinamento al c.d. *cyberstalking*<sup>175</sup>.

Giova ricordare che dalla nozione di molestia sono sempre state escluse condotte che si concretino in vere e proprie violenze sulla persona. Pertanto finché la condotta del molestatore “si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari (...) il fatto resta sussumibile nella fattispecie convenzionale di molestie”, mentre “nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a tocamenti non casuali suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si è fuori dalla molestia e si realizza quanto meno il tentativo di violenza sessuale”<sup>176</sup>.

---

<sup>174</sup> Cass., sez. I, 9 marzo 2009, n. 10409.

<sup>175</sup> Cass., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404, in *Dir. giust.*, 2010, n. 10, p. 407, in cui la Suprema corte afferma “*Il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso social network determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di stalking*”. In proposito si veda in dottrina NATALINI, *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è “cyberstalking”. E si configura il delitto di cui all'art. 612 bis*, in *Dir. e Giust.*, 2010, n. 10, p. 408.

<sup>176</sup> Cass., sez. III, 6 giugno 2008, B; Cass., sez. III, 26 ottobre 2005, S.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, se si considerano quali molestie sessuali il corteggiamento non gradito ovvero le espressioni volgari a sfondo sessuale, come tali integranti il reato di cui all'art. 660 c.p., si deve concludere che anche la fattispecie di atti persecutori potrà essere realizzata con molestie sessuali, purché reiterate e idonee a cagionare uno degli eventi previsti<sup>177</sup>.

Tale conclusione consente di apprestare un adeguato quadro sanzionatorio avverso quelle molestie sessuali ripetute nel tempo, poste in essere in ambito lavorativo, vista la lieve sanzione prevista dall'art. 660 c.p., nonché la circostanza che, ai fini dell'integrazione di quest'ultima fattispecie, la molestia deve essere arrecata in un luogo pubblico o aperto al pubblico<sup>178</sup>.

Si può, pertanto concludere che “l'effettiva portata della minaccia o della molestia come elementi costitutivi della nuova fattispecie potrà essere colta soltanto nell'ambito di una ricostruzione complessiva del significato criminoso dello stalking, in base ad un procedimento ermeneutico a spirale che trascorre dai singoli requisiti alla fattispecie intera e da questa a quelli (...)”<sup>179</sup>.

Dall'analisi appena conclusa circa la condotta del delitto di atti persecutori emerge come manchi qualsiasi riferimento all'elemento della violenza, intesa sia come modalità di condotta sia come circostanza aggravante, nonostante, nella prassi, spesso, l'atto persecutorio si traduca proprio nella violenza sulla persona<sup>180</sup>.

---

<sup>177</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 117.

<sup>178</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 117.

<sup>179</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Bologna, 2010, p. 221.

<sup>180</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 125.

Non solo, in quanto la violenza di cui all'art. 610 c.p. si traduce nella condotta di chi "con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa", ossia, come è stato osservato, l'alterazione delle abitudini di vita, evento previsto nella fattispecie di atti persecutori, può essere considerato quale ipotesi di violenza privata<sup>181</sup>.

Ciò nonostante, la giurisprudenza ha affermato che "il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. si distingue da quello di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. perché, mentre nel primo le condotte della persona offesa sono direttamente coartate dal reo (costrizione di fare, omettere, tollerare), nel secondo esse sono finalizzate ad evitare ogni contatto con il persecutore, ma non specificatamente imposte da costui"<sup>182</sup>.

Tuttavia la dottrina ha osservato come l'intenzione del legislatore, con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis del c.p., fosse quella di punire "condotte prive del requisito della violenza: ogni atto caratterizzato dalla violenza sulla persona, infatti, da sempre trova ben più di una norma nell'ordinamento penale preposta alla sua punizione (percosse, violenza privata, lesioni personali, violenza sessuale)"<sup>183</sup>.

E' stato, però, obiettato come il legislatore dovesse guardare più che alle intenzioni, all'entità del fenomeno stalking così come emerso nella realtà sociale<sup>184</sup>.

---

<sup>181</sup> PARODI C., *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 58.

<sup>182</sup> Uff. Indagini preliminari, Milano, 1 luglio 2009.

<sup>183</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., p. 234.

<sup>184</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 125.

Del resto, il comportamento stalkizzante è, per definizione, finalizzato alla ricerca di contatto con la vittima con la conseguenza che una condotta violenta ben potrebbe conciliarsi con le intenzioni dello stalker<sup>185</sup>.

Nonostante ciò, il legislatore ha rinunciato a tipizzare l'elemento della violenza all'interno della fattispecie di atti persecutori<sup>186</sup> e tale scelta, se da un lato sembra violare il principio di determinatezza, dall'altro può essere accolta sulla base di due argomentazioni.

In primo luogo, l'art. 612 bis c.p. si apre con una clausola di sussidiarietà espressa, in virtù della quale se l'atto persecutorio è accompagnato da violenza sulla persona troveranno applicazione le fattispecie classiche, quali lesioni percosse, ecc.<sup>187</sup>.

In secondo luogo, la mancata tipizzazione della violenza quale elemento del fatto tipico si spiega se si pensa alla fattispecie in esame come strumento di tutela anticipata dei beni della vita e dell'incolumità individuale<sup>188</sup>. Al riguardo nella relazione parlamentare al d.d.l. 1140/2008 si afferma che “la violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale sono spesso annunciati da una serie di atti insistenti e ripetuti che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto. Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato di molestie. Da qui la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tutela della vittima. Ecco, dunque, che il disegno di legge è diretto a colmare un vuoto normativo e di tutela non più sostenibile”.

---

<sup>185</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 125.

<sup>186</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 128

<sup>187</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 127

<sup>188</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 219.

In altre parole, il legislatore ha incriminato la condotta persecutoria, privandola del requisito della violenza, al fine di evitare che la condotta stessa sfoci in più gravi delitti, cercando, in tal modo, di interrompere quell'*escalation* di violenza in cui, spesso, si concretizza l'atto persecutorio<sup>189</sup>.

Dall'analisi appena conclusa circa la condotta del delitto di atti persecutori emerge che lo stalker può adottare i più svariati mezzi al fine di perseguire la vittima e, da qui, la necessità, avvertita dalla dottrina, di classificare i vari tipi di stalking.

Secondo una di queste classificazioni, elaborata secondo un criterio misto che tiene conto delle finalità, dei mezzi nonché dell'oggetto dello stalking, quest'ultimo risulta articolato in sei sottocategorie<sup>190</sup>.

In primo luogo, abbiamo lo stalking vigilante, per tale intendendosi quelle condotte di sorveglianza, inseguimento, intrusioni nella vita privata della vittima volte ad affermare una specie di "presenza assidua" o controllo sulla vita quotidiana della vittima.

Al riguardo è stato affermato che "Consuma l'illecito penale previsto dalla L. 23 aprile 2009 n. 38 (c.d. "stalking") chiunque perseguiti con pedinamenti reiterati ed assillanti, con frequenti appostamenti, con non lievi, ripetute intrusioni nella vita lavorativa e familiare altrui"<sup>191</sup>.

Abbiamo poi lo stalking comunicativo che si traduce in una condotta volta a comunicare con la vittima tramite l'invio di lettere, SMS, telefonate nonché attraverso l'invio di fiori e regali.

---

<sup>189</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *codice penale commentato*, pag. 5942.

<sup>190</sup> MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "atti persecutori"*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2009, pag. 819

<sup>191</sup> Trib. Palermo, 29 settembre 2009

La giurisprudenza, così, si è pronunciata: “Il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l’invio di messaggi di posta elettronica, SMS e messaggi attraverso *social network* determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di stalking”<sup>192</sup>

Il *cyberstalking*, come si è visto in precedenza, è lo stalking realizzato attraverso le moderne tecnologie informatiche, soprattutto attraverso i *social network*. Al riguardo è stato affermato come “*facebook*, in particolare rappresenta un’autentica miniera di informazioni, tanto più preziose per lo stalker allorchè non le possieda in virtù di un precedente rapporto”<sup>193</sup>.

In tema di *cyberstalking*, i giudici di legittimità, sono giunti alla medesima conclusione: “Gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking ex art. 612 bis c.p. possono concretarsi non solo in telefonate, SMS, e-mail, nonché messaggi tramite *internet*, anche nell’ufficio dove la persona offesa prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione da parte dell’indagato, tramite *facebook*, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale fra lui e la donna tale da provocare nella vittima un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi”<sup>194</sup>.

Altra sottocategoria è lo stalking diffamatorio il quale consiste nel calunniare ovvero screditare la vittima ripetutamente e con qualsiasi mezzo.

Sulla stessa linea, si è ritenuto che “Ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da insulti

---

<sup>192</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404.

<sup>193</sup> EGE H., *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, pagg. 125 ss.

<sup>194</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404.

alla persona offesa inviati con messaggi telefonici o via *internet* o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”<sup>195</sup>.

Infine abbiamo lo stalking reale e lo stalking violento o minaccioso che si traducono nel danneggiamento di oggetti di proprietà della vittima ovvero in aggressioni fisiche sulla stessa.

Secondo la giurisprudenza, “Integra il reato di cui all’art. 612 bis c.p. la realizzazione di una gravissima attività persecutoria, aggressiva, molesta e violenta (consistita nel pedinare la vittima, sostare sotto la sua abitazione minacciarla in maniera grave e reiterata, ingiuriarla, nonché nel porre in essere in svariate occasioni atti di aggressione fisica da cui siano derivate lesioni personali)”<sup>196</sup>.

Infine, occorre precisare, come, nella realtà, possa ben accadere che lo stalker sia al contempo vittima e carnefice della persecuzione, e viceversa.

Al riguardo, è stato affermato che “la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incumbendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno”<sup>197</sup>.

In tale circostanza, al fine di individuare chi assuma il ruolo di stalker, dovrà essere riscontrata “una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da dar luogo alla qualificabilità come persecutoria della condotta da lui posta in essere”<sup>198</sup>.

---

<sup>195</sup> Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2011, n.16864.

<sup>196</sup> G.I.P. Monza, 2 dicembre 2009.

<sup>197</sup> Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698

<sup>198</sup> Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698

### **2.2.3 L'evento: la configurabilità della fattispecie di atti persecutori come reato di danno o di pericolo**

Per quanto concerne l'evento del delitto di atti persecutori esso appare incontestabilmente descritto nella parte conclusiva del primo comma dell'art. 612 bis c.p., laddove il legislatore si riferisce alle conseguenze della condotta dell'agente in capo alla vittima.

In particolare la ripetitività della minaccia o la provocazione di una molestia con condotte reiterate di per sé non esauriscono il fatto tipico descritto dall'art. 612 bis c.p., infatti, affinché tali condotte integrino il delitto di atti persecutori è necessario che esse siano poste in essere “in modo da”, anche alternativamente, a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”; b) “ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”; c) “costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”<sup>199</sup>.

In altri termini l'art. 612 bis c.p. ha tipizzato i tre distinti ambiti di aggressione alla persona offesa: l'ambito psicologico ( il “perdurante e grave stato di ansia o paura”), l'ambito fisio/biologico ( il “fondato timore” per la

---

<sup>199</sup> In proposito VALSECCHI, *cit.*, p. 1389, il quale osserva: “al riguardo rileviamo come l'espressione “in modo da cagionare (...) ingenerare (...) costringere”, oltre ad essere del tutto singolare per il lessico del legislatore italiano, a prima vista appaia anche piuttosto ambigua, prestandosi ad essere intesa sia come necessaria verifica dell'evento per l'integrazione della fattispecie, sia come mera idoneità della condotta dell'agente a creare il pericolo di verifica dell'evento. Tuttavia, ogni incertezza interpretativa può essere superata ove si rivolga l'attenzione ai lavori parlamentari sul d.d.l. C1440, dai quali emerge la chiara volontà del nostro legislatore di costruire la nuova fattispecie di atti persecutori come reato abituale di evento e non come reato di mera condotta”. Sul punto si veda anche BRICCHETTI-PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al dir.*, 2009, n.10, p. 58.

propria o altrui incolumità) ed, infine, l'ambito del potenziale danno esistenziale ( la costrizione ad "alterare le proprie abitudini di vita")<sup>200</sup>.

Prima di procedere all'analisi dei tre eventi alternativamente previsti dalla fattispecie in esame occorre precisare che numerosi dubbi sono sorti in dottrina e in giurisprudenza circa la riconducibilità del delitto di atti persecutori al reato con evento di danno o al reato di pericolo<sup>201</sup>.

Stando alla prima delle due interpretazioni appena suggerite, l'illecito *de quo* appare reato di evento sulla scorta del dato letterale imposto dal legislatore ( "in modo da cagionare ... in modo da ingenerare ... in modo da costringere...")<sup>202</sup>.

Infatti, con riferimento all'impiego di verbi propri della casualità, a prescindere dal verbo *cagionare*, l'impiego del verbo *costringere*, allusivo di una vera e propria costrizione psicologica, consente di inquadrare la fattispecie in esame come reato con evento di danno, in quanto la condotta minacciosa e

---

<sup>200</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 59. Così anche Trib. Catanzaro, sez. II, 16 settembre 2010, nella quale si afferma che "il dato letterale conferma la connotazione di reato con evento di danno del reato di atti persecutori poiché l'espressione "cagionare" utilizzata nel testo implica un rapporto di casualità tra la condotta a forma libera e i tre eventi naturalistici del reato che afferiscono ai tre possibili ambiti di aggressione della vittima".

<sup>201</sup> "Giova ricordare che i reati si distinguono in illeciti di danno e illeciti di pericolo, a seconda che la condotta criminosa comporti una lesione effettiva ovvero la semplice messa in pericolo o lesione potenziale del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela penale." (...) "Sussistono precise correlazioni tra la struttura di danno o di pericolo del fatto di reato e la natura del bene oggetto di protezione. Suscettivi di essere materialmente distrutti o menomati sono, infatti, soprattutto i beni che hanno un substrato empirico: si pensi appunto alla vita, all'integrità fisica o al patrimonio. La possibilità di accertare un effettivo nocumento decresce, invece, a misura che il bene protetto perde di spessore materiale e si sublima in una entità di tipo ideale: da qui ad es. la tradizionale difficoltà di distinguere tra danno e messa in pericolo di beni come il pudore, l'onore, ecc.": FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed.

<sup>202</sup> BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, cit., pag. 102.

molesta non è volta tanto ad indurre a cambiare le abitudini di vita, bensì, più significativamente, a costringere<sup>203</sup>.

Correlativamente, sempre in relazione al dato testuale, il carattere *perdurante* dello stato di ansia e paura implica la verifica di un evento psicologico, in quanto si potrà parlare di perduranza solo con riguardo ad uno stato di ansia e paura duraturo nel tempo e, quindi, già verificatosi<sup>204</sup>.

Tale differenza assume rilievo anche in considerazione della problematica della reiterazione, esaminata in precedenza. Infatti: se il delitto di atti persecutori venisse qualificato come reato di pericolo, il dato della reiterazione assurgerebbe a parametro della idoneità qualificata della condotta e il suo accertamento costituirebbe un elemento imprescindibile per valutare l'idoneità dell'azione a cagionare l'evento (o meglio gli eventi). Se, al contrario, lo stalking fosse qualificato come delitto di danno, la reiterazione servirebbe per qualificare i diversi atti da cui è costituita, in quanto solo dopo aver valutato la pluralità delle condotte potrà qualificarsi il rapporto causa-effetto delle diverse azioni<sup>205</sup>.

Dunque, un'ulteriore dottrina che ha maggiormente specificato tale richiamo, ritiene che gli atti persecutori integrino un delitto cosiddetto "a evento di danno"<sup>206</sup>, per cui ai fini della configurazione della fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 612 bis c.p. non è sufficiente che l'agente abbia posto in essere "condotte reiterate" idonee a minacciare o molestare un

---

<sup>203</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 130-131.

<sup>204</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 131.

<sup>205</sup> ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2011, pagg. 12 ss..

<sup>206</sup> FIANDACA MUSCO, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Bologna, 2011 pag. 220

soggetto, essendo altresì necessario che, dal comportamento reiteratamente minaccioso o molesto di quest'ultimo, derivino, alternativamente, uno dei tre eventi previsti dalla norma, ossia un perdurante e grave stato di ansia e paura della persona offesa, un fondato timore della persona offesa per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona legata da relazione affettiva, l'alterazione delle abitudini di vita della vittima<sup>207</sup>.

Altra dottrina, non sufficientemente confermata da posizione giurisprudenziali, intende la fattispecie *de qua* come reato di pericolo concreto, in virtù del principio di determinatezza, di offensività nonché in un'ottica maggiormente coerente con la *ratio criminis* voluto dal legislatore<sup>208</sup>.

Il medesimo dato letterale, infatti, riletto sotto una differente angolatura, suggerirebbe di individuare una condotta idonea a cagionare l'evento psicologico descritto, in quanto la fattispecie di minaccia è interpretata come fattispecie di pericolo concreto, mentre quella di molestie è interpretata come reato di mera condotta<sup>209</sup>.

La norma, dunque, non richiederebbe espressamente che la condotta cagioni un grave stato d'ansia e paura, indicando, così, in maniera non equivoca, la natura di reato con evento di danno, bensì che le condotte reiterate di minaccia e di molestia siano adeguate ed idonee a cagionare il grave stato d'ansia e paura<sup>210</sup>.

In altri termini, secondo questa lettura della norma, al legislatore non importa l'insorgenza di uno stato di ansia o paura, in quanto concepisce la

---

<sup>207</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 154. Così anche Trib. Bari, 6 aprile 2009.

<sup>208</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 153.

<sup>209</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 154.

<sup>210</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 154.

fattispecie in esame come strumento di tutela anticipata, volta a prevenire l'insorgenza di uno stato patologico, incriminando così condotte idonee a cagionarlo<sup>211</sup>.

Al fine di avvalorare le suddette conclusioni alcuni commentatori hanno evidenziato come, mettendo in relazione la condotta con gli effetti che da essa si vogliono ricavare, “non si è di fronte ad eventi in senso naturalistico ma a dati che delineano l'idoneità qualificata della condotta come capacità di determinazione di un risultato che, però, non è necessario, ai fini della perfezione del reato, che si verifichi”<sup>212</sup>.

Dovrà, quindi, anche tenersi conto di tutte le circostanze oggettive attraverso cui la condotta si realizza, della sua natura, delle sue modalità nonché, al fine di stabilire il carattere “grave” della minaccia nell'art. 612 bis c.p., delle condizioni particolari in cui si trovano il soggetto agente e la persona offesa<sup>213</sup>.

Tale prospettazione interpretativa pare ancora maggiormente coerente con la natura di reato abituale della fattispecie in esame, che normalmente concentra il disvalore della condotta, della quale si richiede la reiterazione<sup>214</sup>, mentre nei reati di danno il disvalore si concentra sulla verifica dell'evento rispetto al quale non dovrebbe assumere alcun rilievo la condotta offensiva<sup>215</sup>.

---

<sup>211</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti – stalking”*, Napoli, 2012, pag. 120.

<sup>212</sup> MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al D.L. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in Cass. Pen., 2009, n. 7-8, p. 2719 ss.

<sup>213</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 155. In argomento, CASS. SEZ. III, 6.6.2007, n. 34898, in *Guida dir.*, 2007, 42, 94 ss.; BASILE, *Art. 660, cit.*, 4831 ss.

<sup>214</sup> FIANDACA – MUSCO, *cit.*, pag. 200.

<sup>215</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 156.

Come è stato osservato, se si interpreta la fattispecie in esame come reato con evento di danno si finirebbe per sovrapporla al reato di lesioni, il quale richiede espressamente, quale evento cagionato con qualsiasi mezzo idoneo e quindi anche con una condotta priva del requisito della violenza, come quella del delitto di atti persecutori, la malattia nella mente come lesione. In altre parole considerando il grave stato di ansia e di paura come evento, al pari della malattia nella mente, la fattispecie in esame sarà norma speciale rispetto alle lesioni<sup>216</sup>.

Allo stesso modo, con riferimento alla “costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita”, se si interpreta la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. come reato con evento di danno viene notevolmente ridimensionata la necessità politico criminale di introdurre questa nuova normativa in quanto era già presente nel nostro ordinamento una fattispecie costruita secondo lo schema classico del reato di evento, ossia l’art. 610 c.p. il quale punisce “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, omettere”<sup>217</sup>.

In realtà poiché l’art. 612 bis del c.p. richiede che la condotta dell’agente debba essere reiterata e che, dalla stessa, scaturisca a danno della vittima uno stato patologico accertabile anche clinicamente, sembrerebbe più opportuno qualificare lo stalking come reato con evento di danno<sup>218</sup>.

Tuttavia al fine di sciogliere questo nodo interpretativo occorre analizzare il rapporto intercorrente tra la fattispecie in esame e il reato di

---

<sup>216</sup>Maris Floriana, cit. dall’intervento “*Stalking: determinazione dei beni giuridici protetti dalla norma, adeguatezza e soglia della tutela penale*”, tratto dal convegno *Mobbing e stalking: aspetti penali, procedurali e civili*.

<sup>217</sup>Maris Floriana, cit. dall’intervento “*Stalking: determinazione dei beni giuridici protetti dalla norma, adeguatezza e soglia della tutela penale*”, tratto dal convegno *Mobbing e stalking: aspetti penali, procedurali e civili*.

<sup>218</sup>ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 2011, pagg. 12 ss..

minaccia: giacché quest'ultimo è un reato di pericolo, costituendo lo stesso una condotta tipica del delitto di atti persecutori sarebbe improbabile che il legislatore avesse voluto introdurre una nuova fattispecie di pericolo, abbinando alla stessa un apparato sanzionatorio più afflittivo, con il presupposto di andare poi a tutelare i medesimi beni giuridici<sup>219</sup>.

D'altro canto non si potrebbe pensare di qualificare il delitto in esame come reato di pericolo al solo scopo di permettere al giudice di infliggere una sanzione a seguito dell'accertamento della sola condotta, prescindendo da qualsiasi ulteriore indagine sul nesso di causalità: ciò in quanto tale conclusione contrasterebbe assolutamente con i principi fondamentali del diritto penale<sup>220</sup>.

E' stato, del resto, rilevato che anche dai lavori parlamentari “emerge la chiara volontà del nostro legislatore di costruire la nuova fattispecie di atti persecutori come reato abituale di evento e non di mera condotta”<sup>221</sup>.

Ricondurre il delitto di atti persecutori al reato di pericolo, inoltre, escluderebbe la configurabilità del tentativo, che, invece, considerando il tenore letterale della norma, appare prospettabile<sup>222</sup>.

La stessa Cassazione, del resto, si è orientata considerando il delitto di atti persecutori come un reato ad evento di danno, distinguendolo, per ciò stesso, dal reato di minacce, che è, invece, reato di pericolo<sup>223</sup>.

---

<sup>219</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

<sup>220</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

<sup>221</sup> VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, in *Il pacchetto sicurezza, 2009*, p. 243.

<sup>222</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

<sup>223</sup> Cass., sez. V, sent., 5 febbraio 2010, n. 17698: “E' utile sottolineare al riguardo che il reato in discussione, per l'evento di danno di cui è stato connotato, differisce – come arguibile anche dall'andamento dei lavori preparatori della legge – dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo: la norma che incrimina la

In conclusione, secondo una parte della dottrina, il reato di atti persecutori andrebbe collocato nella categoria del reato complesso, in quanto sarebbe la conseguenza della fusione dei reati di minaccia e di molestia<sup>224</sup>.

In realtà considerando la presenza della congiunzione “o”, legislativamente espressa dall’art. 612 bis c.p., tra la condotta di minaccia e la condotta di molestia, sembra più opportuno considerare la realizzazione della fattispecie anche allorché le condotte medesime si realizzino alternativamente, cioè l’evento potrebbe determinarsi o in ragione di ripetute minacce, o in ragione di ripetute molestie o in ragione del ripetersi di entrambe contemporaneamente<sup>225</sup>.

Manca, dunque, la fusione tra distinti reati che costituisce, invece, l’elemento caratterizzante dei reati complessi. A ciò si aggiunga che la reiterazione, che qualifica il reato in esame, manca nella figura del reato complesso, il quale è invece costituito da un insieme di condotte che, già di per sé separatamente considerate, costituirebbero il reato mentre, come si è già avuto modo di rilevare, nel delitto di atti persecutori è proprio la reiterazione di una condotta di per sé lecita a qualificare, in determinati casi, il comportamento dello stalker come minaccioso o molesto<sup>226</sup>.

---

minaccia delinea, infatti, a differenza di quella che qui interessa (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest’ultima), un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima. Solo per il reato di minacce vale dunque l’osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà personale”.

<sup>224</sup> AGNIGNO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Corriere del merito*, 2009, p. 71.

<sup>225</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

<sup>226</sup> ALBERICO A., *cit.*, pagg. 12 ss.

Nonostante quanto appena emerso sia stato chiaramente sostenuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha optato per la natura di reato complesso del delitto in esame.

Più nello specifico, è stato affermato che “la locuzione condotte reiterate vuol dire che si è in presenza di reato complesso, la cui “condotta criminosa”, cioè l’azione od omissione di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato sarebbe integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia. Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella “ripetizione” di “atti” qualificati “persecutori”, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato. Il meno grave degli atti integra la contravvenzione di “molestia o disturbo alle persone”. Ma si tratta di reato di reato di sbarramento, assorbibile anche dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di male ingiusto”<sup>227</sup>.

#### **2.2.3.1. Gli effetti suscitati nella vittima di stalking**

Una volta esaurita tale problematica possiamo ora ad analizzare nello specifico i tre eventi contemplati dall’art. 612 bis c.p., ossia il grave e perdurante stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

In proposito, occorre evidenziare, come tali eventi sono stati tipizzati sulla base di un rapporto di progressività dal primo all’ultimo che, nella pratica,

---

<sup>227</sup> Cass. Pen. sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895.

tendono a cumularsi,<sup>228</sup> nel senso che “il giudice sarà così posto di fronte a situazioni in cui la vittima è passata da una generica paura a un più specifico timore per la propria incolumità, che le ha suggerito di sottrarsi in ogni modo al persecutore anche cambiando le proprie abitudini quotidiane”<sup>229</sup>.

#### **2.2.3.1.2 “Il perdurante e grave stato di ansia e di paura”**

Le condotte reiterate, minacciose o moleste, possono, in primo luogo, cagionare “un perdurante e grave stato di ansia e di paura”: “si tratta di stati emotivi, che la vittima deve avvertire quali effetti spiacevoli provocati dalle condotte assillanti, le quali devono dunque fungere da fattori di condizionamento rilevanti alla stregua delle regole generali in tema di rapporto di casualità”<sup>230</sup>.

Come affermato dalla Suprema Corte, “integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte via sms e diffama la ex partner per indurre i datori di lavoro a licenziarla, atteso che tali comportamenti sono idonei a provocare nella vittima un grave stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità”<sup>231</sup>.

Più nello specifico, per stato di ansia si deve intendere una “condizione emotiva spiacevole e accompagnata da un senso di oppressione e da una

---

<sup>228</sup> Al riguardo Trib. Lecco, 15 luglio 2009, in cui a seguito dell’ossessivo ripetersi di telefonate mute o minacciose, la vittima, che versa in uno stato di ansia e paura, è costretta a modificare i numeri delle utenze telefoniche a lei intestate. Così anche Trib. Milano, Sez. XI, 31 marzo 2009, n. 595, in cui la vittima, costantemente pedinata sul luogo di lavoro e durante il percorso che conduce alla propria abitazione, versa in uno stato di ansia clinicamente accertato tale da costringerla a modificare le proprie abitudini, facendosi aiutare dai colleghi per evitare di essere rintracciata durante l’orario di servizio.

<sup>229</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., pagg. 1394 ss.

<sup>230</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 222.

<sup>231</sup> Cass., Sez. V, sent. 22 giugno 2010, n. 34015.

notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, purché grave e non passeggero”<sup>232</sup>.

Mentre per stato di paura si deve intendere “uno stato di intenso turbamento misto a preoccupazione e inquietudine per qualcosa di reale o immaginario”<sup>233</sup>.

Sul concetto di stato di ansia e paura è, altresì, interessante la riconducibilità dello stesso al concetto di malattia di mente, così come precisato da recente giurisprudenza in tema di maltrattamenti in famiglia.

In proposito la Cassazione<sup>234</sup> ha affermato che “in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia di mente (il cui rischio di causazione dei mezzi di rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato di ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento”.

Proprio sulla base di tali conclusioni, in riferimento al primo evento considerato dalla norma, parte della dottrina ritiene che per una esatta valutazione dello stesso sia necessario l'intervento di un esperto in medicina<sup>235</sup>, in grado di attestare il sopravvenire degli stati patologici<sup>236</sup> contemplati dalla

---

<sup>232</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 223.

<sup>233</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 223

<sup>234</sup> Cass., sez. 6, sent. 7 febbraio 2005, n. 16491.

<sup>235</sup> Condivide questa necessità F. RESTA, *Il Decreto-Legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. Merito*, 2009, n. 4, pagg. 891 e segg.; l'Autore, più diffusamente, ritiene che l'intervento legislativo sia finalizzato ad “anticipare la soglia di intervento penale rispetto a condotte potenzialmente prodromiche ad altre più gravi e lesive per l'autodeterminazione (quando non addirittura per l'incolumità psico-fisica) della vittima”.

<sup>236</sup> BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridico e medico-legali*, in *Riv. it. Medicina legale*, 2008, n. 1, p. 127.

norma in quanto quest'ultima non si limita a richiedere in capo alla vittima un semplice impatto emotivo comunque spiacevole, bensì che lo stato di ansia e paura sia tale da essere definito grave e perdurante<sup>237</sup>.

La tesi sopra esposta troverebbe conferma nel dato testuale, laddove si fa riferimento a forme patologiche caratterizzate da stress<sup>238</sup>, conseguenti alla condotta incriminata, ampiamente analizzate dalla letteratura medica.

Non solo in quanto è proprio la definizione come grave e perdurante dello stato di ansia e paura ad attribuire a quest'ultime valenza patologica, idonea a distinguere tali situazioni da quelle di mero turbamento transitorio, momentaneo e tipico di altre fattispecie, quale, ad esempio, la minaccia<sup>239</sup>.

Tale posizione è stata, tuttavia, criticata da altra dottrina che ritiene il giudice in grado di valutare da sé se la vittima versi in stato di ansia o di paura, senza la necessità di una perizia medica sulla stessa<sup>240</sup>.

In questo caso si ritiene che lo stato di ansia e paura non abbia contenuto patologico ed, anzi, è stato affermato che “il concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa “quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione” concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente

---

<sup>237</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 223.

<sup>238</sup> Al riguardo il Trib. Catanzaro, Sez II, 16 settembre 2010, ha affermato che per grave e perdurante stato di ansia e paura si intendono solo ed esclusivamente forme patologiche contraddistinte da stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante, che può essere oggetto di apprezzamento diretto da parte del giudice anche attraverso le precedenti denunce e testimonianze.

<sup>239</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 135.

<sup>240</sup> VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking)*, *cit.*, p. 1390.

comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto”<sup>241</sup>.

Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha, poi, effettuato una distinzione tra il reato di atti persecutori e quello di lesioni personali, così argomentando “mentre ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori previsto e punito dall’art. 612 bis c.p. è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, nel caso in cui l’evento destabilizzante risulti clinicamente progredito in uno stato patologico, potrà essere configurato l’ulteriore e diverso reato di lesioni personali”<sup>242</sup>.

Tuttavia, anche la definizione dello stato di ansia e paura come grave e perdurante presenta dei profili problematici in quanto occorre individuare quale sarà il nesso temporale necessario per definire lo stato perdurante<sup>243</sup>.

Al riguardo è stato affermato che “un evento traumatizzante, con meccanismo reattivo, possa automatizzarsi e strutturarsi come danno persistente nei casi in cui l’elaborazione della vicenda non ha seguito gli usuali percorsi fisiologici, con mancato approdo, dopo un eventuale alternarsi di fasi diverse e floride, ad una nuova situazione di equilibrio. In questi casi è possibile documentare un’alterazione permanente legata ad un preciso quadro clinico, in genere di natura depressiva e/o ansiosa più o meno grave”<sup>244</sup>.

---

<sup>241</sup> Trib. Riesame Milano, 17 aprile 2009. Al riguardo per il Trib. Riesame Bari, 6 aprile 2009 lo stato di ansia e paura si traduce in un disagio psichico mentre per il Trib. Palermo, 29 settembre 2009 tale stato si identificherebbe con la non irragionevole paura.

<sup>242</sup> Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832

<sup>243</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 139.

<sup>244</sup> BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridico e medico-legali*, in Riv. it. Medicina legale, 2008, n. 1, pag. 157.

Sulla base di questa argomentazione si può concludere che perdurante coincide con permanente e dunque, ancora una volta, si ritorna alla necessità di una perizia medica<sup>245</sup>.

Tuttavia dato che “per poter affermare la permanenza dell’alterazione dell’omeostasi psichica dovuta allo stalking è necessario che siano trascorsi almeno due anni dal trauma”, ai fini dell’applicazione della fattispecie in esame, il giudice dovrà attribuire al termine perdurante un significato meno incisivo di permanente, anche senza ricorrere alla perizia medica<sup>246</sup>.

Anche l’individuazione del significato dell’aggettivo grave, riferito allo stato di ansia e paura, presenta non pochi problemi interpretativi.

In ogni caso la gravità dello stato di ansia e paura qualifica l’evento in termini sia qualitativi che quantitativi anche se si tratta di un fattore soggettivo, non individuabile *a priori* con efficacia *erga omnes*, legato alle specifiche condizioni della vittima<sup>247</sup>.

In proposito, si è affermato che “l’intensità e il livello di gravità degli effetti psichici dipendono, peraltro, dalla diversa reattività delle singole vittime, a sua volta ricollegabile al differente tipo di sensibilità e cultura: una stessa azione molesta potrebbe essere percepita come gravemente disturbatrice da una vittima assai sensibile, mentre potrebbe risultare tollerabile da una vittima psicologicamente più solida”<sup>248</sup>.

Tornando sulla necessità, in sede processuale, della perizia medica accertante lo stato di ansia e paura, grave e perdurante. se dopo una valutazione

---

<sup>245</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 139.

<sup>246</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 139.

<sup>247</sup> PECCIOLI A., *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale e processo*, n. 11/2010, pag. 1311

<sup>248</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 219.

complessiva degli elementi del giudizio è verosimile che il giudice disponga di una perizia, laddove dovesse risultare qualche dubbio sulle effettive conseguenze riportate dalla vittima<sup>249</sup>.

D'altro canto è palese la necessità di dare al giudice l'ausilio di un parametro oggettivo in grado di condurre alla misurazione dell'evento prodotto, non essendo sufficiente al fine della valutazione della sussistenza del grave stato di ansia o di paura, una ricostruzione approssimativa fondata sul solo senso comune delle cose<sup>250</sup>.

In ogni caso, infatti, il giudice non dovrà limitarsi ad accertare l'evento in questione ma anche il nesso causale tra la condotta e l'evento al fine di applicare la fattispecie di atti persecutori adottando la teoria condizionalistica attraverso la sussunzione sotto leggi specifiche come parametro di accertamento della causalità penale attraverso un giudizio di probabilità logica<sup>251</sup>.

In relazione al “grave e perdurante stato di ansia e paura”, si ritiene che la patologia tipica conseguente al delitto di stalking è la sindrome da trauma da stalking (STS), che comporta effetti analoghi al disturbo post traumatico da stress, la sindrome da maltrattamento e la sindrome da trauma da rapimento, ma che di fatto rappresenta una condizione a sé stante<sup>252</sup>.

---

<sup>249</sup> RESTA F., *Il Decreto-Legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, cit., p. 492.

<sup>250</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 223

<sup>251</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 138.

<sup>252</sup> BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridico e medico-legali*, in Riv. it. Medicina legale, 2008, n. 1, pp. 127 e ss.

Alla base dell'insorgenza della STS vi è lo sviluppo di caratteristici sintomi a seguito di esposizione ad un forte fattore stressante che deve essere reiterato giornalmente<sup>253</sup>.

La vittima della STS non ha una relazione attiva con lo stalker e, dunque, la stessa difficilmente ha quegli elementi necessari a prevenire le azioni del persecutore, con conseguente difficoltà a trovare i mezzi di fuga dallo stalker, posto che quest'ultimo ha un'ottima conoscenza dell'ambiente e dei luoghi in cui il reato potrà giungere a consumazione<sup>254</sup>.

Altro tipico aspetto della STS è che gli effetti psicologici sono solitamente vissuti dalla vittima sia durante che dopo l'episodio molestante, ma la caratteristica peculiare è che tale evento è percepito come condizione che non risulta avere un inizio e una fine definita o definibile<sup>255</sup>.

---

<sup>253</sup> In proposito si rimanda al paragrafo sulla reiterazione del reato da stalking.

<sup>254</sup> BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridico e medico-legali*, in Riv. it. Medicina legale, 2008, n. 1, pp. 127 ss.

<sup>255</sup> Si veda, dettagliatamente G. BENEDETTO, M. ZAMPI, M. RICCI MESSORI, M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in Riv. it. medicina legale, 2008, n. 1, pagg. 127 e segg., con la bibliografia ivi richiamata. Gli Autori, inoltre, compiono un'accurata ricerca sulle conseguenze statisticamente più frequenti in seguito ad episodi di questo genere: —di fatto la maggior quota di danno è rappresentata dalle conseguenze della violenza sulla sfera affettivo-psicologica. Sono, infatti, segnalati disturbi post traumatici da stress dal 37 al 60% dei casi delle vittime di stalking; inoltre fenomeni come depressione, ansia, insonnia, disturbi da somatizzazione ed abuso di sostanze, sono comunemente riportati. Nel 1998 Hall segnalava che le vittime di stalking divenivano successivamente aggressive, paranoide e paurose; Tjaden e Thoennes documentavano che un terzo delle donne vittime richiedevano un aiuto di tipo psichiatrico. Nel caso si tratti di reazioni psicogene di durata limitata nel tempo si potrà configurare come elemento di valutazione quello del danno biologico temporaneo, da tenere distinto dal danno biologico permanente, da riservare a quei casi in cui vi è la presenza di una alterazione psico-fisica nella vittima suscettibile di valutazione medico-legale; ancora sulle ricerche compiute in altri settori, si segnala M. ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in *Sessualità, diritto e processo*, a cura di G. GULLOTTA – S. PEZZATI, Milano, 2002; P. CURCI – G. M. GALEAZZI – C. SECCHI, *La sindrome da molestie assillanti*, Torino, 2001.

### **2.2.3.1.3 Il “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”**

Le condotte assillanti poste in essere dallo stalker possono poi essere tali da “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva”.

Al riguardo, è stato affermato che “il concetto di timore per l’incolumità richiama anche questa volta uno stato d’animo caratterizzato da un sentimento di ansia e paura per un pericolo imminente: ma l’imminenza di tale pericolo deve essere non immaginaria o meramente supposta, ma basata su concrete circostanze di fatto, e ciò perché la norma parla di “fondato” timore”<sup>256</sup>.

Molte volte il reato di stalking si caratterizza per il fatto di presentare un’evoluzione nel comportamento criminoso che passa dalla “semplice” persecuzione, per arrivare ad una vera e propria aggressione.

Per tali ragioni è verosimile che la vittima tema proprio per l’incolumità non solo propria ma anche dei suoi stretti congiunti<sup>257</sup>.

Il tenore letterale della norma richiede che tale timore debba essere fondato. E’ stato proprio tale aggettivo a dar luogo ad una duplice interpretazione dottrinaia.

Vi è chi lo qualifica come sinonimo di “ragionevole”: nel senso che si dovrebbe porre l’attenzione al timore che una persona ragionevole avrebbe provato in conseguenza della condotta dell’agente<sup>258</sup>.

---

<sup>256</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, pag. 123-124.

<sup>257</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1390.

<sup>258</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 140.

Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha affermato che “il requisito della fondatezza del timore della vittima diviene una sorta di filtro che consente di far ricadere all’interno della fattispecie solo i casi di “timore ragionevole”<sup>259</sup>.

Tuttavia se la fondatezza del timore venisse rapportata ad una persona ragionevole si finirebbe per escludere dal raggio di tutela, apprestato dalla norma, le persone più indifese e vulnerabili e, correlativamente, verrebbe punito lo stalker, autore di una condotta che avrebbe ingenerato timore in una persona ragionevole, anche se, nel caso concreto, alla vittima non abbia suscitato alcun timore<sup>260</sup>

Tale interpretazione può trovare conforto nel *Protection from Harassment Act 1997*, inglese, che sanziona chi molesta una persona o la induce a temere per la propria incolumità, ritenendo consumata la fattispecie ove si possa affermare che una “persona ragionevole”, in possesso delle medesime informazioni di cui disponeva l’agente concreto al momento dell’azione, si sarebbe resa conto che la propria azione stava cagionando una molestia alla vittima, o addirittura la stava inducendo a temere per la propria incolumità<sup>261</sup>.

Poiché, però, il giudice dovrebbe verificare l’astratta idoneità dell’azione a cagionare l’evento, comprendendo nell’ambito della tutela anche i soggetti più indifesi e, quindi, prescindendo dalla ragionevolezza della vittima, sembra

---

<sup>259</sup> Trib. Catanzaro, Sez. II, 16 settembre 2010.

<sup>260</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1390.

<sup>261</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1391.

che la soluzione prospettata sarebbe criticabile in quando andrebbe a svalutare “il ruolo (del) nesso condizionalistico tra la condotta e l’evento”<sup>262</sup>.

Tali critiche sono state alla base della prospettazione di un’altra lettura del concetto di “fondato” timore, maggiormente orientata sul soggetto passivo del reato. In tal caso ai fini dell’accertamento della fondatezza del timore, sarebbe necessario provare che la vittima abbia realmente provato timore in conseguenza della condotta dell’agente<sup>263</sup>.

Rimane, in ogni caso, il problema della indeterminatezza che il concetto di “fondato timore” può generare. Sicuramente attraverso la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto cercare un compromesso tra “l’impellente necessità di proteggere un bene fondamentale e la formulazione di una norma rispettosa dei principi di offensività e determinatezza”<sup>264</sup>.

In particolare si potrà ritenere cagionato l’evento anche in situazioni in cui, sebbene nessuna persona ragionevole avrebbe seriamente temuto per l’incolumità propria o del proprio caro, l’agente era a conoscenza della particolare sensibilità della vittima e ha agito proprio con l’intento di produrre tale timore.

L’art. 612 bis c.p. parla di fondato timore non solo per la propria incolumità ma anche per quella di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

---

<sup>262</sup> PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, in *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*, Milano, 2009, pagg. 163 ss.

<sup>263</sup> PISTORELLI, *cit.*, pagg. 163 ss.

<sup>264</sup> Trib. Catanzaro, Sez. II, 16 settembre 2010

Nonostante il tenore letterale della norma, il timore della vittima per l'incolumità di una persona diversa dal congiunto, deve riguardare una persona che sia legata alla vittima da relazione affettiva e non lo stesso congiunto<sup>265</sup>.

Quanto, poi, alla definizione del concetto di relazione affettiva, essendo questo del tutto generico e indefinito, si ritiene, comunque, che, ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame, rilevino solo le relazioni affettive di particolare intensità<sup>266</sup>.

Al riguardo è stato osservato come la condotta dello stalker possa essere rivolta indirettamente alla vittima attraverso la minaccia o molestia perpetrata ai danni di parenti ed amici della vittima in quanto quest'ultima risulta particolarmente sensibile se viene colpita negli affetti<sup>267</sup>.

In questo caso lo stalker sarà chiamato a rispondere anche della commissione del reato a danno del terzo, "strumento e al contempo vittima della sua persecuzione"<sup>268</sup>.

#### **2.2.3.1.4 La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita**

Il terzo evento della condotta persecutoria comporta una costrizione in capo alla vittima facendo ritenere necessario alla stessa alterare le proprie abitudini di vita, al fine di evitare il più possibile qualsiasi forma di contatto con il persecutore<sup>269</sup>.

---

<sup>265</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 223.

<sup>266</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 224.

<sup>267</sup> VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori"*, *cit.*, p. 1388.

<sup>268</sup> VALSECCHI, *cit.*, p. 1388.

<sup>269</sup> LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "atti persecutori"*, "Stalking the Stalking", in *Dir. pen. Proc.*, 2010, n. 7, p. 874.

Così, ad esempio, la semplice modifica della strada percorsa quotidianamente, genera nella vittima la convinzione di poter evitare di imbattersi nello stalker.

Tale evento presenta, rispetto ai due precedentemente esaminati, il carattere della “consistenza materiale”, posto che la persecuzione induce la vittima a cambiare il numero di telefono, a modificare i luoghi frequentati abitualmente e, talvolta, addirittura i luoghi di lavoro e la stessa abitazione<sup>270</sup>.

Al fine dell’interpretazione della norma, tuttavia, le perplessità manifestate riguardano il fatto che la locuzione “abitudini di vita” è generica ed onnicomprensiva<sup>271</sup>.

Premettendo che ogni comportamento umano è in sé legato a delle forme di abitudini del soggetto, è chiaro che l’interprete nella qualificazione del reato di stalking deve, in qualche modo, fissare una soglia minima di offensività del fatto, escludendo dal raggio applicativo della norma quelle condotte che generano solo un “modesto” cambiamento delle abitudini di vita<sup>272</sup>.

Ciò significa che l’interprete, considerando il bene giuridico protetto deve usarlo come “criterio selettivo indispensabile per individuare i fatti vietati, determinando l’espulsione dal tipo legale dei comportamenti inoffensivi”<sup>273</sup>.

Dando, così, una lettura restrittiva dell’art. 612 bis c.p. vengono esclusi dalla portata applicativa della norma incriminatrice, tutti quei fatti che vengono percepiti semplicemente come fastidiosi dalla vittima.

---

<sup>270</sup> LOSAPPIO, *cit.*, p. 876.

<sup>271</sup> LOSAPPIO, *cit.*, p. 876.

<sup>272</sup> LOSAPPIO, *cit.*, p. 876.

<sup>273</sup> Ciò in base a quanto già in passato precisato da MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, p. 539.

Le condotte semplicemente fastidiose, infatti, sebbene possono indurre ad un mutamento delle abitudini di vita della persona che le subisce, non sono oggetto di sanzione penale, proprio in quanto sono condotte atipiche<sup>274</sup>.

Onde evitare, però, di qualificare come inoffensive tutte quelle condotte che non realizzano l'evento, si potrebbe pensare di valutare se la condotta integri gli estremi del tentativo punibile.

Si vogliono in tal modo evitare possibili eccessi di criminalizzazione, con la conseguenza che l'interprete oltre a verificare il cambiamento delle abitudini di vita in conseguenza della condotta molesta e reiterata dell'agente, debba anche accertare che tale mutamento sia la conseguenza del timore fondato per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona cara<sup>275</sup>.

Dovranno, pertanto, essere considerate le sole alterazioni delle abitudini di vita che, in concreto, costituiscono la conseguenza di uno stato di turbamento della serenità psichica della vittima<sup>276</sup>.

Sulla scorta di tali argomentazioni è stato affermato che “deve considerarsi alterazione delle abitudini di vita anche il comportamento della persona offesa a doversi guardare alle spalle, per paura di aggressioni, durante la propria attività lavorativa”<sup>277</sup>.

E ancora, si è parlato di “stravolgimento della stessa organizzazione della quotidianità, in presenza di condotte che per la loro costanza, permanenza,

---

<sup>274</sup> VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori”*, cit., p. 1392.

<sup>275</sup> LOSAPPIO, cit., p. 874.

<sup>276</sup> PISTORELLI, cit., pagg. 163 ss.

<sup>277</sup> Trib. Riesame Milano, 31 marzo 2009

imponenza siano tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita”<sup>278</sup>.

Del resto una siffatta conclusione trova il suo fondamento anche nella necessità di impedire una facile manipolazione strumentale della norma, attraverso la precostituzione di prove al fine della illecita condanna del soggetto attivo del presunto reato. Per essere più chiari si vuole evitare che, data la semplicità di dimostrare anche i minimi cambiamenti delle abitudini di vita, si possa facilmente predisporre la prova di tali avvenute modificazioni ed utilizzare le stesse per ottenere un ulteriore fine nascosto<sup>279</sup>.

Pertanto, al fine dell’incriminazione del comportamento e nel rispetto del principio di determinatezza, è necessario che la modificazione delle abitudini di vita sia direttamente legata all’aggressione, la quale deve essere tale da ingenerare un effettivo timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di una persona cara, senza il quale non sussisterebbe alcuna apprezzabile lesione del bene giuridico che la norma intende proteggere<sup>280</sup>.

In altre parole dovrà essere accertato lo stato di costrizione, formulato attraverso l’espressione “in modo da costringere”, della vittima conseguente alla condotta in virtù del quale quest’ultima ritiene di non avere alternative tra il subire il male minacciato o cambiare le proprie abitudini di vita<sup>281</sup>.

---

<sup>278</sup> Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181

<sup>279</sup> In proposito si pensi a titolo esemplificativo al soggetto che predispone la prova di un’avvenuta modificazione delle abitudini di vita nel corso di una separazione contenziosa, allo scopo di risolvere i problemi legati all’affidamento dei figli.

<sup>280</sup> PISTORELLI, *cit.*, pagg. 163 ss.

<sup>281</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 146. Al riguardo Cass. Pen., sez. V, 14 aprile 2012, n. 14391, la quale ha affermato che “l’eventuale cambiamento delle abitudini di vita deve avvenire in base alla costrizione che l’agente esercita sulla vittima; deve cioè essere ricostruibile e ben individuabile il nesso causale”.

Tuttavia una simile interpretazione, se da un lato è volta ad evitare eccessi di criminalizzazione, dall'altro nega autonomia al terzo evento, in quanto l'alterazione delle abitudini di vita integrerà la fattispecie in esame solo se dettata dal timore ovvero dallo stato di ansia e paura ingenerato dal persecutore<sup>282</sup>.

In ogni caso, tale interpretazione si concilia con i dati sistematici laddove si pensa che è imposta dalla gravità della sanzione comminata rispetto alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, nonché consente, ancora una volta, di considerare la fattispecie in esame come strumento per bloccare quell'*escalation* di violenza, in cui spesso si traduce l'atto persecutorio<sup>283</sup>.

### **2.3 L'elemento psicologico: scopo affettivo o scopo distruttivo**

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p. "il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Considerando questa definizione legislativa di dolo, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diverse forme di dolo. Ai fini della qualificazione dell'elemento soggettivo nel reato di stalking giova considerare quella riguardante la distinzione tra dolo generico e dolo specifico.

---

<sup>282</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *codice penale commentato*, pagg. 5941 - 5942.

<sup>283</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *cit.*, pag. 5942.

Il primo consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato, pertanto esso corrisponde alla nozione tipica di dolo<sup>284</sup>.

Il dolo specifico, invece, consiste in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri<sup>285</sup>.

Alla luce di tale distinzione si può affermare che, secondo la teoria maggiormente accreditata in dottrina e giurisprudenza, il dolo, nel delitto di atti persecutori, è generico in quanto “la coscienza e la volontà dell'agente deve avere ad oggetto le reiterate condotte assillanti, inclusa la consapevolezza della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti dalla stessa norma incriminatrice quali effetti delle azioni moleste”<sup>286</sup>.

Una volta chiarito che il dolo, nel delitto in esame, è generico occorre individuare l'oggetto del dolo, ossia se la rappresentazione e volontà debbano investire le sole condotte minacciose o moleste ovvero anche gli eventi da esse derivanti<sup>287</sup>.

Se l'oggetto del dolo viene individuato solo nella volontà e rappresentazione di porre in essere condotte minacciose o moleste, si finisce per configurare la fattispecie in esame come reato a pericolo concreto<sup>288</sup>.

Non solo in quanto se, con riferimento agli stalker bisognosi di affetto, è vero che le loro condotte, per quanto minacciose o moleste, sono realizzate al fine di contattare la vittima, di iniziare o riprendere una relazione interrotta,

---

<sup>284</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2009, pag. 371.

<sup>285</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 371.

<sup>286</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 225.

<sup>287</sup> Coco P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti – stalking”*, Napoli, 2012, pag. 174.

<sup>288</sup> Coco P., *cit.*, pag. 175

risulta improbabile che lo stalker non percepisca il carattere molesto della sua condotta tale da incutere timore nella vittima<sup>289</sup>.

Al riguardo risulta, poi, pacifico escludere la configurabilità del delitto in esame a titolo di dolo eventuale in quanto “l’intendimento persecutorio dello stalking presuppone, infatti, che la volontà dell’agente sia diretta proprio a provocare l’assillo della vittima”<sup>290</sup>.

A ciò si aggiunga che “l’introduzione della locuzione “in modo da cagionare” pare restringa l’operatività del momento soggettivo alla situazione corrispondente ad un’assoluta omogeneità tra il momento rappresentativo e quello volitivo in capo al soggetto”<sup>291</sup>.

Alla luce di quanto esposto, pare opportuno concludere che oggetto del dolo sia non solo la condotta ma anche gli eventi conseguenti e tale conclusione è in linea con la natura di reato con evento di danno della fattispecie di atti persecutori<sup>292</sup>.

Conclusione, questa, che trova conforto in una recentissima pronuncia della Cassazione, nella quale si afferma che “Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta

---

<sup>289</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 173.

<sup>290</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 225.

<sup>291</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 67.

<sup>292</sup> Coco P., *cit.*, pag. 174.

persecutoria e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa”<sup>293</sup>.

Date queste considerazioni sembra plausibile collocare il delitto di atti persecutori all'interno della categoria elaborata dalla Cassazione con riguardo alle figure criminose caratterizzate da ripetizione di atti.

In particolare, la Cassazione, in tema di maltrattamenti in famiglia, si è pronunciata affermando che nei reati abituali è necessaria la sussistenza di “un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo”<sup>294</sup>.

Al riguardo, la Suprema Corte ha, quindi, precisato che il dolo del delitto di maltrattamenti è unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica<sup>295</sup>.

Tuttavia, ciò non significa che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dall'inizio una condotta seriale, ben potendo il dolo del delitto di maltrattamenti, così come il dolo del delitto di atti persecutori, realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta<sup>296</sup>.

In conclusione, occorre precisare come studi criminologici abbiano evidenziato che lo stalker può agire animato da uno scopo affettivo, come

---

<sup>293</sup> Cass pen., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993

<sup>294</sup> Cass., sent. 4 dicembre 2003, n. 7192, poi confermata dalla Cass., sent. 18 marzo 2008, n. 27048.

<sup>295</sup> Sul punto si veda MINNELLA, *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking*, in *Fam. E min.*, 2010, n. 1, p. 60.

<sup>296</sup> Cass., sent. 4 dicembre 2003, cit.

riallacciare una precedente relazione interrotta, ovvero da uno scopo distruttivo, come vendicarsi di un torto subito<sup>297</sup>.

In dottrina è stata, però, evidenziata la difficoltà di applicare tale teoria in sede processuale, in relazione alla volontà di cagionare uno degli eventi descritti dall'art. 612 bis c.p.<sup>298</sup>.

Infatti, se da un lato, qualora ricorra lo scopo vendicativo, “il livello di consapevolezza dello stalker rispetto alle sue azioni può essere totale, nel senso che egli sa esattamente quali sono le conseguenze dei suoi atti”<sup>299</sup>, risulta facile configurare il dolo generico, così come definito in precedenza, in quanto “sarebbe compatibile con la volontà di cagionare l'evento descritto dall'art. 612 bis c.p.”<sup>300</sup>.

Dall'altro qualora ricorra, invece, lo scopo affettivo “il più delle volte lo stalker non si rende nemmeno conto di essere autore di una persecuzione e quindi manifesta apertamente la sua volontà di stabilire o riprendere una relazione con la vittima<sup>301</sup> nonostante tale rapporto sia percepito da quest'ultima come patologico”<sup>302</sup>, con la conseguenza che dovrà affermarsi l'insussistenza del dolo<sup>303</sup>, dato che la condotta persecutoria non è volta a cagionare uno degli eventi previsti dalla fattispecie di atti persecutori<sup>304</sup>.

---

<sup>297</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti – stalking”*, Napoli, 2012, pag. 176.

<sup>298</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 172.

<sup>299</sup> EGE H., *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*. Milano, 2005, pag.129.

<sup>300</sup> COCO P., *cit.*, pag. 176.

<sup>301</sup> EGE H., *cit.*, pag. 128-129

<sup>302</sup> Cass. Pen., 12 gennaio 2010, n. 11945.

<sup>303</sup> COCO P., *cit.*, pag. 176.

<sup>304</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 172.

## 2.4 La consumazione e il tentativo tra problemi interpretativi e sistematici

In termini generali la consumazione del reato si realizza allorché si verificano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa: ciò significa che il fatto concreto deve corrispondere interamente al modello legale delineato dalla norma incriminatrice<sup>305</sup>.

Pertanto mentre nell'ambito dei reati di mera condotta la consumazione coinciderebbe con la compiuta realizzazione della condotta vietata; nei reati di evento la consumazione presupporrebbe, accanto al compimento dell'azione, anche la produzione dell'evento<sup>306</sup>.

Non sempre però l'individuazione dell'esatto momento della consumazione si presenta di facile determinazione: ciò è proprio quanto avviene nel delitto di atti persecutori.

D'altro canto non si può dimenticare come la consumazione della fattispecie in esame sia anche legata alla particolare stabilità psichica della presunta vittima<sup>307</sup>.

Ciò significa che nella valutazione dell'idoneità della condotta a cagionare l'evento si dovranno considerare contestualmente tanto le circostanze oggettive, relative alla natura e alle modalità in cui la condotta si realizza, quanto "le condizioni particolari in cui si trovano il soggetto attivo e

---

<sup>305</sup>FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 415. In proposito MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, 3<sup>a</sup> ed., 1987, distingue fra "perfezione" e "consumazione": mentre il primo concetto alluderebbe alla verifica di tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale, il secondo esprimerebbe l'idea che un reato già perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta (ad es. nel caso delle lesioni personali il reato si perfezionerebbe con il primo colpo, ma si consumerebbe solo con l'ultimo).

<sup>306</sup>FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 415.

<sup>307</sup>AGNESE-PUGLIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in *Violenza sessuale e stalking*. Commento al D.L. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in L. 23.04.2009, n. 38, p. 78.

la persona offesa”<sup>308</sup>, stante la centralità assunta da quest’ultima circa la determinazione del momento consumativo del reato.

Essendo tale delitto qualificato come reato con evento di danno, ai fini della consumazione devono realizzarsi tutti gli elementi che permettono di individuare il momento della lesione del bene protetto<sup>309</sup>.

Al riguardo, è stato affermato che “Il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., è integrato quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”<sup>310</sup>.

Così argomentando, “perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e i comportamenti volti alla minaccia e alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Infine, perché la fattispecie possa dirsi perfezionata, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizio alle abitudini di vita: trattasi di reato di evento di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali idonea ad integrarne gli estremi”<sup>311</sup>.

---

<sup>308</sup> Ciò è stato precisato dalla Cass., 6 giugno 2007, n. 34898, in *Guida dir.*, 2007, 42, 94, nel pronunciarsi relativamente al reato di molestia.

<sup>309</sup> SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612 bis)*, Milano, 2010, p. 61.

<sup>310</sup> Cass. Pen., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404.

<sup>311</sup> Cass. Pen., sez. V, n. 34015/2010. Così anche G.I.P. di Bari, 16 febbraio 2011.

In sintesi dare rilievo all'evento potrebbe chiarire uno dei problemi applicativi sorti con l'introduzione del reato di atti persecutori, cioè quello relativo alla possibilità di procedere ad arresto facoltativo del molestatore persistente, qualora sia stata presentata formale querela da parte dell'offeso e qualora, secondo l'art. 381, comma 4 c.p.p.<sup>312</sup>, tale misura sia giustificata dalla "gravità del fatto" ovvero "dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto"<sup>313</sup>.

Il discorso della consumazione del reato assume rilievo anche sotto l'aspetto della successione delle leggi penali nel tempo.

Sulla scorta del principio di irretroattività della norma penale, così come previsto dal combinato disposto ex art. 25, comma 2, Cost. e l'art. 2, commi 1 e 4, c.p., infatti, se non è punibile ai sensi dell'art. 612 bis c.p. una condotta persecutoria commessa prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 11/2009, occorre chiedersi come ci si debba comportare nel caso in cui, a fronte di una pluralità di condotte astrattamente riconducibili al reato di cui trattasi, queste vengano commesse in parte prima ed in parte a seguito dell'ingresso normativo del citato decreto.

Due sono le possibili soluzioni adottate dalla dottrina.

---

<sup>312</sup> L'art. 381 co. 4 c.p.p. stabilisce che "nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".

<sup>313</sup> Sul punto PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, p. 62-63; PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking)*, cit., p. 178. In proposito si veda altresì il caso deciso dal G.I.P. di Catania, 24 luglio 2010, secondo il quale a configurare il delitto ex art. 612 bis c.p. avevano contribuito atti di molestia, reiterati, concretatesi non solo in telefonate, s.m.s., scritti sui muri vicini ai luoghi di lavoro, ma anche nel creare su face book un account a nome della persona offesa in cui si manifestava la disponibilità della medesima ad incontri sessuali con l'indicazione dei suoi numeri di telefono. L'indagato è stato arrestato in flagranza di reato all'interno di un internet point proprio nel momento in cui si trovava connesso al siffatto account durante una navigazione su face book. Il G.I.P. ha applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari, "facendogli divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano, ordinando altresì il distacco di tutte le utenze fisse e mobili e di ogni altro strumento di comunicazione informatico".

Da una parte, si potrebbe ritenere che, trovandoci di fronte ad una fattispecie delittuosa a carattere abituale, per poter contestare il reato di atti persecutori tutte le condotte messe in atto debbano necessariamente essere perpetrate a seguito dell'entrata in vigore della decretazione urgente che ne occupa<sup>314</sup>.

Dall'altra parte si pone la dottrina maggioritaria, la quale dando rilievo all'elemento dell'evento del reato, ritiene di poter applicare il d.l. 11/2009, anche qualora il soggetto agente abbia posto in essere le condotte necessarie all'integrazione del reato sotto la vigenza della precedente disciplina e abbia, poi, posto in essere una sola condotta dopo l'entrata in vigore del decreto in questione purché reiterata<sup>315</sup>.

Al riguardo, è stato affermato che "Il reato di "stalking" - art. 612-bis c.p., inserito dal D.L. 23 febbraio 2009, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 - ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitudine. Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione"<sup>316</sup>.

---

<sup>314</sup> GATTA, *Stalking: problemi di diritto intertemporale*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it) (nota al Trib. di Milano, sez. IX, 17 aprile 2009).

<sup>315</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., pagg. 1407-1408.

<sup>316</sup> Trib. Milano, 17-04-2009.

In realtà la critica su questa seconda posizione evidenzia il fatto che le condotte compiute prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice, in realtà erano già provviste di rilevanza penale, sotto un diverso titolo di reato, con la conseguenza che l'applicazione di una siffatta interpretazione comporterebbe una violazione del principio di irretroattività della legge penale.

A ciò bisognerebbe aggiungere il fatto che l'art. 612 bis c.p., parlando di "condotte" al plurale, sembrerebbe riferirsi all'insieme delle condotte, piuttosto che a ciascuna di esse considerata atomisticamente, con la conseguenza che per concretizzarsi la fattispecie occorrerebbe valutare anche quelle verificatesi dopo l'entrata in vigore del d.l. del 2009, che pertanto costituirebbe la legge applicabile.

Tuttavia è stato osservato come la soluzione adottata dalla dottrina maggioritaria sia, non solo compatibile con la funzione generalpreventiva della sanzione penale, ma, anche, con il fine ultimo del principio di irretroattività, ossia la tutela della libertà dell'individuo<sup>317</sup>.

Secondo tale interpretazione, infatti, il soggetto attivo del reato ha posto in essere condotte integranti una norma incriminatrice vigente nel momento in cui ha commesso il fatto e dall'entrata in vigore della nuova fattispecie di atti persecutori è stato posto dinanzi ad una scelta: interrompere la condotta criminosa, rispondendo del reato più favorevole, ovvero perseguire la molestia, integrando, così, la nuova e più severa disciplina<sup>318</sup>.

Così argomentando, risulta rispettato il principio di irretroattività della legge penale: soluzione, questa, da condividere specie se si individua il

---

<sup>317</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., pagg. 1408 ss.

<sup>318</sup> VALSECCHI, *cit.*, cit., pagg. 1408 ss.

momento consumativo del reato al compimento dell'ultimo atto integrante la fattispecie<sup>319</sup>.

Se, al contrario, la consumazione del reato coincidesse con il compimento del primo atto integrante la norma, si finirebbe per applicare all'agente un ingiustificato trattamento più favorevole, potendo quest'ultimo perseguire nella reiterazione della condotta anche dopo l'entrata in vigore della disciplina più severa, essendo assoggettato alla disciplina più favorevole, previgente<sup>320</sup>.

In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che “Il reato di stalking è un reato abituale. Pertanto, la consumazione dell'ultima delle condotte reiterate di molestia e minaccia, segnando la cessazione dell'abitudine della condotta, determina l'effettiva consumazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte integranti l'elemento oggettivo del reato di stalking risultino essere state consumate solo in parte dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 11/2009 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.<sup>321</sup>,”

Ulteriore problematica concerne poi l'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della nuova fattispecie, la condotta dell'agente avesse già cagionato nella vittima uno dei tre eventi previsti dall'art. 612 bis c.p.<sup>322</sup>

Al riguardo sono state elaborate due soluzioni che consentono al giudice di applicare la nuova disciplina.

---

<sup>319</sup> VALSECCHI, *cit.*, pagg. 1408 ss.

<sup>320</sup> VALSECCHI, *cit.*, pagg. 1408 ss.

<sup>321</sup> Trib. Mantova, 18-08-2009.

<sup>322</sup> VALSECCHI, *cit.*, pagg. 1409 ss. Così anche PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 65.

In primo luogo, il soggetto attivo sarà chiamato a rispondere ai sensi della nuova disciplina qualora abbia posto in essere condotte che, unitamente a quelle perpetrate sotto la previgente disciplina, abbiano cagionato o concorso a cagionare l'evento<sup>323</sup>.

In secondo luogo, troverà, comunque, applicazione la disciplina in esame anche quando l'evento, ad esempio il fondato timore, si sia già verificato prima del febbraio 2009 e nonostante ciò, la condotta dell'agente abbia semplicemente, ma “*al di là ogni ragionevole dubbio*”<sup>324</sup>, aggravato la posizione della vittima, allorquando il timore per l'incolumità si estenda anche al prossimo congiunto<sup>325</sup>.

In conclusione, si può affermare che, in relazione al delitto di atti persecutori, è ammesso il tentativo, il quale “risulterà configurabile una volta raggiunta la prova di atti aggressivi ripetuti nel tempo, idonei a provocare uno degli eventi tipizzati dalla fattispecie incriminatrice”<sup>326</sup>.

In ogni caso, come osservato da attenta dottrina, essendo la fattispecie di atti persecutori integrata da condotte minacciose o moleste, come definite dagli artt. 612 e 660 c.p., qualora non risulti cagionato alcuno degli eventi previsti dall'art. 612 bis c.p., la condotta posta in essere dal soggetto attivo, più che integrare gli estremi del tentativo punibile, rileverà quale condotta tipica della fattispecie di minaccia ovvero di molestia o disturbo alle persone magari in concorso tra loro<sup>327</sup>.

---

<sup>323</sup> VALSECCHI, *ultima op cit.*, cit., pagg. 1409 ss.

<sup>324</sup> CAROFIGLIO G., *Ragionevoli Dubbi*, Palermo, 2006.

<sup>325</sup> PARODI, *cit.*, pag. 65.

<sup>326</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 225.

<sup>327</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema “anti – stalking”*, Napoli, 2012, pag. 125.

Tuttavia la configurabilità del tentativo nel delitto di atti persecutori ha comportato non pochi dibattiti in dottrina soprattutto in relazione alla natura del reato in esame come ad evento di danno o di pericolo.

Infatti, qualora l'art. 612 bis c.p. venisse interpretato come reato di pericolo, la fattispecie si consumerebbe allorché la minaccia ovvero la molestia venga avvertita dal soggetto passivo con la conseguenza di poter configurare il tentativo solo caso per caso<sup>328</sup> in quanto “rispetto ad una minaccia verbale, la natura di reato istantaneo rende inammissibile il tentativo; ma se la minaccia viene spedita per lettera e questa è intercettata prima che raggiunga la vittima, non si hanno problemi ad affermare il tentativo”<sup>329</sup>.

Se, al contrario, si considera la fattispecie in esame come reato di danno, si può pacificamente ammettere il tentativo<sup>330</sup>.

## 2.5 Le ipotesi aggravate

Il secondo e terzo comma dell'art. 612 bis c.p. contemplano due circostanze aggravanti del reato di atti persecutori, rispettivamente, ad effetto comune e ad effetto speciale.

Più nello specifico, il secondo comma dell'art 612 bis c.p. dispone: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

---

<sup>328</sup> COCO P., *cit.*, pag. 124.

<sup>329</sup> LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo stalking (art. 612 bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”*, in *Indice pen.* 2010, pag. 479.

<sup>330</sup> COCO P., *cit.*, pag. 124.

Il terzo comma recita, invece: “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.

Alle suddette aggravanti si deve aggiungere sia l’ulteriore aggravante speciale, ma ad effetto comune, di cui all’art. 8, comma 3, del D. L. 11/09, concernente l’istituto dell’ammonimento, sia l’aggravante speciale del delitto di omicidio volontario commesso dallo stalker ai danni della stessa vittima della persecuzione.

Partendo dall’aggravante prevista nel secondo comma dell’art. 612 bis c.p. si constata come questa faccia espresso riferimento alla natura del rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato, prevedendo l’aumento, fino ad un terzo, della pena nel caso in cui il soggetto agente sia il coniuge legalmente separato o divorziato della persona offesa ovvero sia stato legato alla stessa da relazione affettiva<sup>331</sup>.

E’ evidente, infatti, come la possibilità da parte dei soggetti indicati dalla norma, di avere maggiori contatti con la vittima o, ancora, la maggiore conoscenza delle abitudini e dei punti di debolezza della vittima stessa, hanno indotto il legislatore a ipotizzare un’aggravante fondata proprio sulla particolare condizione soggettiva dell’autore del reato<sup>332</sup>.

---

<sup>331</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404: “integra il reato di stalking la condotta di chi molesta, minaccia di morte, via sms e diffama la ex partner”. Al riguardo si veda anche Trib. La Spezia, 16 luglio 2001, n. 816 “Integra il reato di cui all’art. 612 bis c.p. la condotta di chi durante un diverbio utilizzi un comportamento minaccioso”, nella specie il fatto è aggravato dalla circostanza che l’imputata puntava contro l’ex coniuge un coltello da cucina.

<sup>332</sup> F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”*, in *Dir. pen. Proc.*, n. 7, 2009, p. 826.

Al riguardo, è stato osservato come “*la ratio* di questo trattamento più severo è stata verosimilmente individuata dal legislatore nella maggiore vulnerabilità, e conseguente maggiore sofferenza delle vittime che subiscono atti persecutori da parte di persone alle quali sono state legate da precedenti rapporti affettivi. Sennonché, se si guardano le cose non nell’ottica esclusiva della vittima, la plausibilità politico-criminale dell’aggravamento di pena può risultare controvertibile: nella diversa prospettiva dell’autore del fatto, una tendenza a perseguire finalizzata a recuperare un legame perduto potrebbe infatti essere sintomatica di una più attenuata colpevolezza e potrebbe, pertanto, al contrario giustificare un trattamento penale più benevolo”<sup>333</sup>.

Sebbene si possa concordare con la finalità che il legislatore si è posto attraverso l’introduzione di questa aggravante, restano non pochi dubbi interpretativi.

In primo luogo si pongono problematiche circa la qualificazione di “relazione affettiva”, alla cui nozione potrebbe essere riconducibile una pluralità di rapporti assai eterogenei.

L’accostamento di tale rapporto a quello di coniugio sembrerebbe far ritenere che per relazione affettiva debba intendersi una relazione di carattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno convivenza *more uxorio*<sup>334</sup>.

---

<sup>333</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 225

<sup>334</sup> In proposito giova evidenziare come prima dell’introduzione dell’art. 612 bis c.p. i giudici spesso hanno fatto rientrare la molestia o il disturbo alla persone ex art. 660 c.p. o la violenza privata a danno dell’ex coniuge o convivente, nel reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. Si pensi alla sentenza della Cass., 26 agosto 2008, n. 26571, in Foro it., 2008, II, c. 546, che da un lato ha escluso i maltrattamenti nel periodo in cui coniugi coabitavano sotto lo stesso tetto, essendosi accertato durante la convivenza una conflittualità esistente tra di essi, un contesto familiare di offese e umiliazioni reciproche.

Pertanto l'applicazione dell'aggravante sarebbe destinata a coloro che possono qualificarsi, genericamente, come ex compagni della vittima, cioè "ex partner, ex fidanzati, persone con cui si è intrattenuto un rapporto di una qualche durata o, in mancanza, di una certa intimità"<sup>335</sup>.

Così ragionando possono individuarsi due categorie di soggetti-autori interessati da questa aggravante, ossia l'ex coniuge da un lato e l'ex compagno dall'altro.

Senonché tale precisazione non permette di eliminare i dubbi interpretativi. Con riferimento al coniuge, infatti, ci si chiede il perché si parli di "coniuge legalmente separato o divorziato" omettendo di menzionare il coniuge che sia separato solamente di fatto<sup>336</sup>.

Una tale esclusione è, tuttavia, criticabile, in quanto andrebbe a limitare la portata della norma<sup>337</sup> non perseguendo l'obiettivo di scoraggiare l'azione criminosa di individui che si trovano in una posizione privilegiata rispetto alle vittime<sup>338</sup>.

Certamente le incongruenze sono palesi in quanto è come se il coniuge legalmente separato o divorziato dovesse essere condannato in modo più pesante in quanto non è in grado di accettare la conclusione definitiva della sua

---

<sup>335</sup> PISTORELLI, *Il reato di stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 30/2009*, cit.

<sup>336</sup> F. MACRÌ, *cit.*, pag. 826. RESTA, *Se lo stalker è l' (ex coniuge)*, in *Giur. Merito*, 2010, n. 5, pagg. 1376 e segg.

<sup>337</sup> La necessità di estendere la portata della norma, in realtà era già stata evidenziata in sede di Commissione Giustizia della Camera ove si era prevista la modifica in senso estensivo anche con riferimento alle situazioni appena segnalate. In realtà la decisione dell'Assemblea è stata quella del mantenimento del disegno di legge originario.

<sup>338</sup> LOSAPPIO, *Atti persecutori e stalking. Alcuni problemi interpretativi (in the books) del nuovo art. 612-bis c.p.*, Relazione al Convegno "Nuove norme in materia di violenza sessuale e atti persecutori: Stalking. Prime riflessioni sul D. L. 23 febbraio 2009 n. 11", Trani, 9 maggio 2009. Al riguardo si veda anche Trib. Lucera, 30 giugno 2009.

relazione, mentre il coniuge separato solamente di fatto, potesse essere, in qualche modo giustificato.

Ciò, tra l'altro sarebbe incoerente con i principi penalistici poiché, per regola generale, i motivi a delinquere, unitamente agli stati emotivi, sono irrilevanti rispetto al reato commesso.

In realtà la spiegazione dell'esclusione potrebbe essere giustificata dal fatto che, in ogni caso, tanto il coniuge separato di fatto quanto quello in corso di separazione, potrebbero essere collocati nella seconda categoria di soggetti prevista dal secondo comma dell'art. 612 bis c.p., cioè le persone che sono state legate da relazione affettiva con la persona offesa, subendo, così, l'effetto dell'aggravamento di pena<sup>339</sup>.

Altro dubbio interpretativo riguarda la qualificazione degli atti persecutori praticati in costanza di matrimonio; infatti il legislatore aggrava le sorti dell'autore della persecuzione qualora abbia intrattenuto una relazione di carattere affettivo con la vittima, ovvero sia coniuge legalmente separato o divorziato, ma non se l'autore del reato sia coniuge della vittima in costanza di matrimonio.

In realtà se gli atti persecutori si realizzano in costanza di vincolo familiare, che viene pertanto violato, sarà più opportuno qualificare gli stessi come maltrattamenti in famiglia e non come stalking.

D'altro canto la stessa Corte di cassazione<sup>340</sup> ricorda che l'art. 612 bis c.p. non ha abrogato la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia che continua ad avere assoluta rilevanza penale. Ribadendo, altresì, che il rapporto tra il

---

<sup>339</sup> MAUGERI A. M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 222.

<sup>340</sup> Cass., sent. 21 dicembre 2009, n. 8592/10.

primo ed il secondo reato è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis, comma 1, che, come si vedrà in modo più approfondito nel prosieguo del presente lavoro, rende applicabile il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori<sup>341</sup>.

Passando all'aggravante prevista dal terzo comma si evidenzia che essa comporta un aumento fino alla metà delle pene previste per il reato di atti persecutori nel caso in cui il fatto è commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, di un disabile (così come individuato dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992), ovvero con armi o da persona travisata.

Le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 612 bis c.p. possono essere distinte a seconda che esse riguardino le particolari condizioni della persona offesa, oppure le particolari modalità dell'azione.

Quanto alla prima ipotesi è fuori di dubbio che un minore<sup>342</sup>, una donna in stato di gravidanza<sup>343</sup> o un disabile siano delle persone con minore capacità di resistenza e tolleranza rispetto all'azione criminosa, ciò comportando una maggiore capacità di lesione rispetto al bene giuridico.

---

<sup>341</sup> In tal modo l'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 612 bis c.p. non comporta una riduzione dell'area occupata dal delitto di maltrattamenti in famiglia. Ciò anche in considerazione del fatto che "A ritenere diversamente dovrebbe affermarsi che il reato di atti persecutori sarebbe meno grave se commesso ai danni del coniuge non legalmente separato". Trib. Termini Imerese, 24 ottobre 2011.

<sup>342</sup> In proposito di rilievo è la posizione della Cass., 12 gennaio 2010, n. 11945, la quale ha riconosciuto un caso di stalking perpetrato ai danni di una minorenni di dodici anni, da parte di un uomo che in un primo momento l'aveva importunata, mentre costei si trovava alla fermata dell'autobus, rivolgendole apprezzamenti, mandandole baci ed invitandola a salire sul furgone di cui era alla guida. Nonostante tutto lo stalker non aveva raggiunto il suo obiettivo, decidendo così di recarsi nelle vicinanze dell'istituto scolastico frequentato dalla ragazza e rivolgendo alla stessa sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minorenni, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore che quell'uomo potesse farle del male.

<sup>343</sup> In questo caso il legislatore ovviamente oltre a tutelare da ogni forma di rischio la salute della donna punta anche alla protezione del nascituro, considerando gli effetti che per la madre possano derivare dalla condotta persecutoria, segnatamente lo stato di ansia e di paura.

Tuttavia è interessante rilevare che alcune delle suddette condizioni descritte dalla legge, come la minore età ovvero lo stato di gravidanza della donna che si trovi nei primi mesi di gestazione, possono non essere note allo stalker, sennonché la reiterazione delle condotte, prevista dal testo dell'art.612 bis c.p., esclude l'insorgenza di equivoci cognitivi al riguardo, derivanti da contatti solo sporadici con il soggetto in questione<sup>344</sup>.

Risulta evidente come una tale disposizione non presenti dal punto di vista interpretativo alcuna problematica specifica e sia pertanto priva di qualsiasi vizio di illegittimità costituzionale.

Giova in ogni caso fare alcune precisazioni circa il concetto di persona disabile.

Il legislatore nell'intento di tutelare i soggetti deboli, spesso vittime di atteggiamenti stalkizzanti e al fine di fugare ogni dubbio circa la definizione di soggetto disabile, ha preferito rinviare ad una previsione normativa ben specifica, cioè l'art. 3 della l. 104/1992<sup>345</sup>.

Quest'ultimo sancisce, al primo comma, che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

In ogni caso non manca un'incongruenza. In effetti, con l'art. 612 bis comma terzo c.p., il legislatore si è prefissato lo scopo di tutelare in modo più forte la persona disabile, anche se in realtà, attraverso un'attenta analisi, tale

---

<sup>344</sup> PARODI C., *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 76.

<sup>345</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 51.

disciplina perde valore considerando che l'aumento previsto dalla norma *de qua* risulta inferiore rispetto all'ipotesi di aggravamento contenuta nell'art. 36 della l. 104/1992 che aumenti della pena da un terzo alla metà, "quando i reati di cui all'art. 527 c.p., i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II c.p., nonché i reati di cui alla l. 75/1958, sono commessi in danno di persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale".

E' chiaro, pertanto, che, se realmente lo scopo del legislatore fosse stato quello di accordare una tutela maggiore ai suddetti soggetti vittime di atti persecutori, avrebbe dovuto prevedere un aumento della pena maggiore rispetto a quello già previsto dal suindicato art. 36 l. 104/1992<sup>346</sup>.

Relativamente all'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 612 bis c.p. ci si trova di fronte ad un'altra circostanza aggravante ad effetto speciale riguardante le modalità dell'azione: cioè il caso in cui il reato di atti persecutori sia commesso con armi o da persona travisata<sup>347</sup>.

Ma, il d.l. 11/2009, pur menzionandola, non attribuisce alla stessa alcun significato da attribuire nello specifico al reato di stalking; sembra pertanto possibile il richiamo alla giurisprudenza maturata finora in materia relativamente ai reati di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti.

Quest'ultima con specifico riferimento all'aggravante del reato commesso da persona armata o travisata ha affermato che tale circostanza si

---

<sup>346</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 51-52

<sup>347</sup> Occorre precisare il concetto di travisamento, che secondo l'esperienza giurisprudenziale consiste "in una qualunque alterazione o celamento dell'aspetto fisico, tali da renderne difficoltoso il riconoscimento a nulla rilevando il successivo riconoscimento": Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6298 del 22/01/1987. Ciò è stato successivamente confermato da una recente sentenza Cass., sent. 9 luglio 2012, n. 26599, secondo la quale si ritiene configurata l'aggravante del travisamento anche per una lieve alterazione dell'aspetto esteriore del reo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'agente.

fonda solo sul rapporto di contestualità temporale e di luogo tra detenzione di droga e di armi in capo alla stessa persona senza che sia necessaria una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente<sup>348</sup>.

Considerando il suddetto orientamento e attuando una traslazione con specifico riferimento allo stalking, una possibile interpretazione della norma prevista al terzo comma dell'art. 612 bis c.p. potrebbe essere quella secondo cui, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante, sia sufficiente la contestualità spazio-temporale tra compimento di atti persecutori e detenzione di armi<sup>349</sup>.

Nella chiara volontà del legislatore di contrastare il fenomeno dello stalking si colloca, poi, l'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'art. 8 del d.l. 11/09<sup>350</sup>.

Tale misura consiste nella richiesta fatta al questore di ammonire oralmente il soggetto attivo, "invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge" e si può attuare nei confronti del persecutore prima che la vittima abbia proposto querela.

Qualora il reato di atto persecutori sia ugualmente posto in essere nonostante l'ammonimento di cui all'art. 8 d.l. 11/09, troverà applicazione il terzo comma del suddetto articolo il quale dispone che "La pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già

---

<sup>348</sup> Cass. Pen., 4 maggio 1994, n. 5213. Tale orientamento è stato recentemente ribadito da una recente sentenza della Suprema Corte ove è stato chiarito che l'aggravante si realizza pur quando l'arma non sia utilizzata per conseguire, agevolare o mantenere il possesso dello stupefacente, essendo sufficiente la mera contestualità temporale o spaziale tra il possesso dello stupefacente e la detenzione dell'arma medesima: Cass. Pen., 21 gennaio 2011, n. 5038.

<sup>349</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 53.

<sup>350</sup> CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al dir.*, 2009, n. 19, p. 18.

ammonito ai sensi del presente articolo”, nonché il comma quarto del medesimo articolo che recita “Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612 bis c.p. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre la suddetta aggravante si rinvergono nel maggiore disvalore dell’atto persecutorio posto in essere dal soggetto ammonito dal momento che quest’ultimo, nonostante l’ammonimento, continua a perseguire la vittima consapevole non solo degli effetti suscitati in quest’ultima ma anche delle conseguenze, sul piano giuridico, a cui andrà incontro<sup>351</sup>.

Correlativamente, la procedibilità d’ufficio si spiega se si pensa allo stato d’animo della vittima che vede perpetrata la persecuzione nonostante l’ammonimento cosicché potrebbe non avere più il coraggio di denunciare<sup>352</sup>

La suddetta circostanza aggravante, tuttavia, ha destato perplessità in dottrina, nella misura in cui attribuisce ad un provvedimento di carattere amministrativo, quale si rivela l’ammonimento del questore, la forza di incidere sul trattamento sanzionatorio da infliggere allo stalker<sup>353</sup>.

Va, poi, segnalato come una parte della dottrina ritiene che la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 8 d.l. 11/09 troverà applicazione anche nel caso in cui la vittima di stalking sia persona diversa da quella che aveva ottenuto dal questore l’adozione del provvedimento di ammonimento nei

---

<sup>351</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 233. Al riguardo TAR Lombardia, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 1205, secondo il quale l’ammonimento è volto ad attribuire alla “vittima, familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo, restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto, la possibilità di richiamare l’aggressore ad una condotta più prudente e non lesiva”.

<sup>352</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 232.

<sup>353</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 231.

confronti del persecutore e ciò, in quanto, tale misura è volta non solo a tutelare la vittima ma anche, più in generale, la collettività da condotte assillanti e reiterate poste in essere dal medesimo soggetto, al fine di porre l'accento sul carattere riprovevole della sua indole criminale<sup>354</sup>.

Tuttavia tale interpretazione non può essere accolta in quanto deve sussistere “il requisito dell'identità della vittima del fatto oggetto di ammonimento e del successivo fatto di stalking”<sup>355</sup> affinché non venga violato il principio di offensività con la conseguenza che l'aggravamento di pena potrà essere applicato e, dunque, meritato in relazione al maggior disvalore della condotta derivante dalla reiterazione di condotte nei confronti della stessa vittima, nonostante l'ammonimento<sup>356</sup>.

Per terminare occorre rilevare come il reato di atti persecutori costituisce di per sé un'aggravante speciale del delitto di omicidio volontario commesso dallo stalker ai danni della stessa vittima della persecuzione.

Al riguardo, l'art. 576, 1 comma, n. 5.1, dispone che si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso “dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa”.

Si tratta di una nuova circostanza aggravante introdotta dal d.l. 11/09, così come modificata dalla l. 38/2009, concepita sempre al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio dell'omicidio, quale esito finale di una precedente attività persecutoria ai danni della medesima vittima.

---

<sup>354</sup> MARINUCCI DOLCINI, *codice penale commentato*, pag. 5943.

<sup>355</sup> VALSECCHI, *Il nuovo delitto di atti persecutori*, cit., pag. 1405.

<sup>356</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 234.

Nel testo del d.l. 11/09 tale aggravante trovava applicazione nell'ipotesi in cui l'autore dell'omicidio fosse "l'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p."; nella legge di conversione è stata espunta tale previsione precisando che, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante in esame, la vittima dell'omicidio e la vittima della persecuzione debbano essere la stessa persona, così evitando interpretazioni nonché applicazioni ambigue della norma anche nel caso in cui la vittima dell'omicidio fosse persona diversa da quella perseguitata<sup>357</sup>.

La formulazione testuale della circostanza aggravante lascia aperto, peraltro, il problema interpretativo se tra i precedenti atti persecutori ed il successivo omicidio debba sussistere o no una qualche connessione oggettiva, nel senso di esigere che l'aggressione letale avvenga pur sempre nell'ambito di un complessivo piano operativo o programma criminoso precedentemente ideato e rappresenti, perciò, il momento culminante di una precedente, connessa, attività di stalking<sup>358</sup>.

Si ritiene che lo scioglimento di un siffatto dubbio interpretativo sia di competenza del giudice nel corso della valutazione del caso concreto.

D'altra parte, se l'omicidio si verificasse proprio nell'ambito di una medesima campagna persecutoria come sbocco puntualmente programmato, si potrebbe anche ipotizzare che il disvalore del reato di stalking rimanga assorbito dal più grave delitto di omicidio<sup>359</sup>.

---

<sup>357</sup> CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in Guida al dir., 2009, n. 19.

<sup>358</sup> MAUGERI A.M, *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 223.

<sup>359</sup> MAUGERI A.M, *cit.*, pag. 223 – 224.

In conclusione, occorre segnalare come il legislatore, con il d.l. 11/09, non abbia dettato una normativa *ad hoc* nell'ipotesi di suicidio della vittima, come conseguenza della condotta persecutoria.

Ancora una volta, per risolvere questo nodo interpretativo, si deve fare riferimento alle teorie elaborate in tema di maltrattamenti in famiglia a cui, nell'ipotesi di suicidio della vittima, secondo un costante orientamento giurisprudenziale<sup>360</sup>, troverà applicazione l'ultimo comma dell'art 572 c.p.<sup>361</sup>

Nel caso in cui, invece, il suicidio sia la conseguenza dell'atto persecutorio troverà applicazione la disposizione generale di cui all'art. 586 c.p., che del resto trova applicazione ogni qual volta da un delitto derivi il suicidio della vittima, si pensi ad esempio all'usura, purché si accerti il dolo richiesto dall'art. 580 c.p.<sup>362</sup>.

In ogni caso sarà compito del giudice accertare la c.d. causalità consecutiva tra l'atto persecutorio e il suicidio nella vittima, nel senso che la condotta dello stalker debba aver posto quest'ultima in una "logica anche se drammatica alternativa tra un'esistenza disperata e la morte"<sup>363</sup>.

Tuttavia, l'art. 586 c.p. troverà applicazione solo quando il suicidio della vittima rappresenti una conseguenza prevedibile, c.d. prevedibilità in

---

<sup>360</sup> Cass., sez. pen., 6 aprile 1964, in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini dell'applicabilità dell'art 572 c.p., "non occorre che l'evento aggravatore sia stato conseguenza diretta dell'azione violenta dell'agente, ma basta che sia riconducibile ai maltrattamenti sia pure indirettamente per il tramite di altri fattori causali concorrenti, come quando le lesioni o la morte dipendano da azione suicida posta in essere dalla vittima sotto la spinta di sentimenti prodotti o influenzati dalla sua condizione di persona maltrattata".

<sup>361</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti - stalking"*, Napoli, 2012, pag. 181.

<sup>362</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 224.

<sup>363</sup> COCO P., *cit.*, pag. 183.

concreto<sup>364</sup>, dell'atto persecutorio cosicché, in caso contrario, allo stalker non potrà essere mosso alcun rimprovero qualora il suicidio della vittima non sia derivato dalla sua condotta illecita<sup>365</sup>.

---

<sup>364</sup> Richiede “un semplice nesso di causalità materiale” tra i maltrattamenti e il suicidio della vittima, Cass., Sez. VI, 18 marzo 2008, sent. *Passafiume*. Più di recente Cass. Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 44492, la quale ha affermato che “per garantire il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti è necessario che l'evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta base posta in essere dall'autore del reato”.

<sup>365</sup> COCO P., *cit.*, pag. 183.

## Capitolo 3

### Profili problematici e spunti di riflessione

#### 3.1 L' art. 612 bis c.p.: tra tassatività o indeterminatezza del legislatore

Il diritto penale si fonda sul principio di legalità ed uno dei suoi corollari è rappresentato dal principio di tassatività o sufficiente determinatezza<sup>366</sup>.

Si afferma in proposito che “il principio di legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato”<sup>367</sup>.

Il principio di determinatezza è, pertanto, legato alla tecnica di formulazione delle fattispecie criminose, avendo come precipuo scopo quello di salvaguardare i cittadini contro un'eccessiva discrezionalità dei giudici<sup>368</sup>. E non solo, in quanto tale principio è fondamentale anche per permettere allo stesso sistema penale di esplicitare la sua efficacia.

---

<sup>366</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffré, 2001, p. 57: gli Autori preferiscono prospettare una triplice distinzione tra “principio di precisione”, “principio di determinatezza” e “principio di tassatività”: il primo comporterebbe l'obbligo per il legislatore di descrivere con la massima precisione possibile il fatto di reato e le conseguenze sanzionatorie; il secondo obbligherebbe, altresì, il legislatore a prevedere come reati soltanto fatti suscettibili di essere provati nel processo secondo i criteri di scienza ed esperienza disponibili nel momento storico considerato; il terzo vieterebbe l'interpretazione e l'applicazione analogica delle norme penali.

<sup>367</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2009, pag. 76.

<sup>368</sup> PALAZZO, *Il principio di determinatezza in diritto penale*, Padova, 1979, p. 232.

Poiché la norma penale deve essere obbedita, è necessario che il cittadino sia a conoscenza, con sufficiente chiarezza, del comando che la norma penale medesima contiene<sup>369</sup>.

La determinatezza è, necessariamente, legata alla precisione della norma intesa come criterio che impone al legislatore l’emanazione di una norma comprensibile in grado di stabilire in modo esatto il confine tra comportamento lecito e comportamento illecito<sup>370</sup>.

E’ proprio sulla base delle suddette considerazioni che si è ritenuto che gli eventi previsti dal legislatore, riguardanti il reato di atti persecutori, non siano descritti in modo tale da individuare gli esatti confini di operatività della norma, lasciando un eccessivo spazio alla discrezionalità del giudice<sup>371</sup>.

Tale situazione sarebbe incompatibile anche con l’orientamento assunto dalla Corte costituzionale che, in altre occasioni, ha precisato che la determinatezza o tassatività della fattispecie incriminatrice non attengono soltanto alla formulazione linguistica, ma implicano anche la possibile verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato<sup>372</sup>.

Pertanto, per rispettare il principio della determinatezza, a prescindere dalla mera formulazione linguistica, è necessario individuare il “tipo

---

<sup>369</sup> FIANDACA-MUSCO, *cit.*, pag. 77.

<sup>370</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 148.

<sup>371</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 148 – 149.

<sup>372</sup> Corte cost., sent. n. 96 del 1981: in cui la Corte relativamente al reato di plagio afferma che “nella dizione dell’art. 25 Cost. che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelligibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà (...)”.

criminoso” come sintesi espressiva di un omogeneo contenuto di disvalore penale<sup>373</sup>.

La Corte costituzionale ha, altresì, evidenziato come sulla base del principio di determinatezza la norma debba garantire “la prevedibilità e la precalcolabilità dell’intervento punitivo”<sup>374</sup> e con esse “la prevedibilità della decisione giudiziale del caso concreto”.

Solo presentando i caratteri della tassatività e della precisione, la norma penale costituirebbe una effettiva regola di condotta per i consociati, permettendo agli stessi di orientare i propri comportamenti.

E’ in tal senso che la Corte costituzionale ha affermato che, solo quando il cittadino sia in grado di conoscere in maniera chiara il confine tra lecito ed illecito, avrà “la certezza di libere scelte d’azione”<sup>375</sup>.

Sembra chiaro come la descrizione degli eventi previsti dalla norma sugli atti persecutori difficilmente permette siffatte valutazioni *ex ante*, consentendo, viceversa, una notevole discrezionalità in capo al potere giudiziario.

La mancanza di determinatezza compromette anche l’esatta applicazione dell’art. 111 Cost. a norma del quale tutti i provvedimenti giudiziari devono essere motivati.

Per motivare la propria decisione nel campo degli atti persecutori il giudice deve, necessariamente, accertare l’evento psicologico non potendo limitarsi ad una semplice presunzione dello stesso.

---

<sup>373</sup> Corte cost., sent. 16 maggio 1989, n. 247 del 1989, in Giust. Pen., 1989, I, 294 ss (in materia di frode fiscale); Cost. cost., sent. n. 282 del 1990 (in materia di norme antincendio).

<sup>374</sup> Corte cost., 16 maggio 1989, cit.

<sup>375</sup> Corte costituz., 16 maggio 1989, cit.

In realtà il “fondato timore”, il “grave e perdurante stato di ansia e di paura” sono concetti piuttosto vaghi e imprecisi, nonché legati a stati d’animo soggettivi che come tali presentano maggiori difficoltà di accertamento nel caso concreto<sup>376</sup>.

Non solo, in quanto la reazione alla persecuzione può essere diversa in differenti vittime con la conseguenza che si ritiene il delitto di atti persecutori analogo al delitto di plagio<sup>377</sup>, il quale concentrava il disvalore della condotta sull’accertamento di evento psicologico di difficile verifica empirica, quale il ridurre taluno in uno stato di totale soggezione, e che, proprio sulla base di tali argomentazioni, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo<sup>378</sup>.

Ciò consentirebbe al giudice di fare una valutazione meramente discrezionale del caso concreto ponendo, normalmente, a fondamento della decisione l’unico elemento caratterizzato da una certa oggettività, costituito dal “cambiamento delle abitudini di vita”.

In realtà, secondo la giurisprudenza, al fine di risolvere i dubbi di incostituzionalità in relazione agli eventi tipizzati dal legislatore, ha ritenuto di dover valorizzare la funzione tipizzante del dolo dell’agente, nel senso che integrano la fattispecie in esame solo quelle condotte che lo stalker ha posto in essere nella prospettiva di cagionare alla vittima uno degli eventi descritti dall’art. 612 bis c.p.<sup>379</sup>

In tal modo l’applicazione dell’art. 111 Cost. verrebbe in un certo senso compromessa, posto che una motivazione costruita sulla base dei suesposti

---

<sup>376</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 150.

<sup>377</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti.stalking*, Napoli, 2012, pagg. 182 – 183.

<sup>378</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 134.

<sup>379</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 16.

elementi renderebbe anche arduo il controllo ad opera sia dei giudici d'appello sia – e ancor di più – dei giudici di legittimità<sup>380</sup>.

Come precisato da autorevole dottrina, il principio di determinatezza da parte del legislatore altro non è che la tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti, intesa nel senso che il “fatto tipico deve tendere ad ancorare le forme di offesa a tipologie empirico-criminologiche il più possibile afferrabili e definite”<sup>381</sup>.

Laddove non vengono indicati in modo tassativo gli elementi nei quali si esprime l'offesa degli interessi tutelati, sarà difficile quantificare il “tipo di disvalore di un illecito” e, come conseguenza della violazione del principio di determinatezza, si avrà l'offesa del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost<sup>382</sup>.

L'eventuale incostituzionalità della norma potrebbe, altresì, essere evidenziata facendo riferimento, come parametro, all'art. 3 Cost.

E' palese, infatti, che laddove la decisione sia rimessa ad una incerta interpretazione giurisprudenziale definita in mancanza di chiari parametri di riferimento, si finirebbe per decidere in modo differente casi simili e, così facendo, si finirebbe per violare inevitabilmente il principio di uguaglianza.

Nonostante la dottrina maggioritaria ritenga che il delitto di atti persecutori violi il principio di determinatezza, la giurisprudenza, al riguardo, non ha ritenuto di sollevare questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 612 bis c.p.<sup>383</sup>

---

<sup>380</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 150.

<sup>381</sup> FIANDACA, *voce Fatto nel diritto penale*, in Dig. Disc. Pen., vol. V, Torino, 1991, pag. 160.

<sup>382</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, *cit.*, pag. 59.

<sup>383</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 16 – 17.

Più nello specifico, la dottrina ritiene che la fattispecie in esame violi il principio di determinatezza, non solo in relazione agli eventi previsti, ma anche con riguardo alla condotta in quanto, *in primis*, non specifica cosa debba intendersi per minaccia o molestia nonché non indica il numero delle condotte necessarie ad integrare la reiterazione<sup>384</sup>.

Al riguardo, la giurisprudenza ha però obiettato come la definizione dei concetti di minaccia o molestia sia già nota al diritto penale e quindi l'interprete potrà fare riferimento agli artt. 610 e 660 c.p.<sup>385</sup>

Quanto alla reiterazione, sempre secondo la giurisprudenza, non si pone il problema dell'indeterminatezza della fattispecie in quanto quest'ultima, avendo natura di reato con evento di danno, richiede che le condotte reiterate siano causative nella vittima di uno degli eventi in essa previsti<sup>386</sup>.

In altre parole, è proprio la tipizzazione degli eventi operata dal legislatore ad evitare che l'art. 612 bis c.p. vada incontro ad illazioni di incostituzionalità<sup>387</sup>.

In conclusione, è stato affermato che, attraverso un aggiramento dei principi di determinatezza e tassatività, "il legislatore è riuscito nell'improbabile compito di far coesistere nella stessa fattispecie due estremi opposti che contrassegnano, negativamente, il concetto di determinatezza: la normazione casistica e la normazione per clausole generali o con elementi vaghi"<sup>388</sup>.

---

<sup>384</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 14.

<sup>385</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 15.

<sup>386</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 15.

<sup>387</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 15.

<sup>388</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti.stalking*, Napoli, 2012, pag. 81.

### **3.2 La clausola di sussidiarietà espressa e i rapporti con le altre figure di reato**

L'art. 612 bis c.p. si apre con una clausola di sussidiarietà espressa, in virtù della quale la fattispecie in esame troverà applicazione “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Occorre premettere come tale espressione sia stata oggetto di numerose dispute in sede di discussione del progetto in Commissione giustizia della Camera<sup>389</sup>.

Tuttavia la volontà di non inserirla all'interno del testo di legge era dettata dal timore che, con la stessa, il reato di atti persecutori fosse sminuito e, venisse nella maggior parte dei casi, assorbito in quelli che potevano apparire reati più gravi<sup>390</sup>.

L'opposizione alla reintegrazione della clausola è stata sostenuta da parte della dottrina sulla base di due argomentazioni.

In primo luogo, è stato affermato che lo stalking “è un reato che ha una propria specificità criminologica, per cui non appare collocabile in una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre fattispecie, che invece possono benissimo con esso concorrere”<sup>391</sup>.

In secondo luogo, alla luce di quanto sopra esposto, risulta non agevole ipotizzare la configurabilità di reati più gravi capaci di assorbire il peculiare disvalore dello stalking insito nella reiterazione delle condotte offensive e quindi tali da connotarlo come reato abituale con la conseguenza che qualora il

---

<sup>389</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino 2010, pag. 177.

<sup>390</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 177.

<sup>391</sup> CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, n. 19/2009, pag. 52.

reato più grave sia istantaneo, quest'ultimo concorrerà con il delitto in esame invece, quando il reato più grave sia, anch'esso, abituale, si potrà parlare di assorbimento, ma solo nella teoria<sup>392</sup>.

Giova in proposito sottolineare come autorevole dottrina abbia precisato che il rapporto di sussidiarietà tra norme richiede che la fattispecie principale, assorbente la fattispecie sussidiaria, in quanto applicativa di un trattamento sanzionatorio più severo, tuteli, non solo ma anche, il medesimo bene giuridico tutelato dalla norma sussidiaria<sup>393</sup>.

In altre parole, il criterio di sussidiarietà, non si fonda su un rapporto strutturale tra norme, tipico del criterio di specialità, bensì intercorre fra “norme che prevedono stati e gradi diversi di offesa al medesimo bene”<sup>394</sup>.

Al termine delle varie discussioni la volontà di evitare un concorso di reati ha indotto il legislatore ad inserire in modo definitivo la suddetta clausola all'interno del testo dell'art. 612 bis c.p.<sup>395</sup>

Ai fini dell'applicabilità della clausola, tuttavia, occorre fare un distinguo.

Qualora le circostanze del caso concreto, si presentino in modo tale da configurare un concorso apparente di norme, troverà applicazione la clausola in esame<sup>396</sup>.

---

<sup>392</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pagg. 225 - 226.

<sup>393</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1399.

<sup>394</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, parte generale, cit.; al riguardo si veda anche MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Giuffrè 2006, i quali distinguono ai fini dell'applicazione della clausola di sussidiarietà una fattispecie principale “che, in ragione di una previsione sanzionatoria più severa, sia in grado di racchiudere in sé quella subordinata, a patto che entrambe tutelino il medesimo bene giuridico”.

<sup>395</sup> MAUGERI, cit., pag. 177.

<sup>396</sup> MAUGERI, cit., pag. 178.

Laddove, al contrario, la condotta posta in essere dallo stalker integri, solo in minima parte, il reato più grave troverà applicazione la fattispecie di atti persecutori e non la clausola di sussidiarietà, in quanto sarebbe ingiustificato che il reato più grave assorba il disvalore della condotta persecutoria<sup>397</sup>.

Proprio la suddetta clausola di sussidiarietà implica la necessità di rapportare il reato di atti persecutori ad altri reati che si sostanziano in comportamenti assimilabili a quelli realizzati dallo stalker.

Ferme restando le similitudini con il reato di minaccia e di molestia, quali fattispecie tipizzate nel codice penale, di cui si è già discusso in precedenza nel presente lavoro, giova qui porre in relazione il reato di atti persecutori rispetto ad altre fattispecie con le quali, spesso, lo stesso, viene confuso.

*In primis*, considerando le differenze tra la violenza alla persona ed i reati di minaccia e di molestia, integranti il reato di stalking, si può affermare come le condotte previste nell'art. 612 bis c.p. possano concorrere con tutti quei reati, meno gravi, il cui elemento costitutivo si rinviene nella violenza<sup>398</sup>.

In tal modo, ad esempio, poiché, come è stato precisato in precedenza, la violenza fisica non costituisce un aggravante della fattispecie in esame, ben potrebbe pensarsi ad un concorso materiale tra il reato di atti persecutori e il reato di percosse o lesioni personali lievi o lievissime<sup>399</sup>.

Occorre, tuttavia, una precisazione. Il concorso apparente di norme può avvenire solo laddove le fattispecie di percosse e di lesioni lievi involontarie, possano essere assorbite nella più grave fattispecie di atti persecutori. Solo in tal modo il reato più grave, in base al principio di consumazione o di

---

<sup>397</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 178.

<sup>398</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 179.

<sup>399</sup> In tal senso VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, *cit.*, p. 259.

assorbimento, è in grado di comprendere in modo sufficiente il disvalore complessivo della condotta<sup>400</sup>.

Viceversa non si realizzerebbe il presupposto di una situazione di concorso apparente, qualora la condotta fosse costituita da mere lesioni fisiche. Poiché queste ultime, infatti, sono oggetto di apposita disciplina, per le stesse non troverebbe applicazione la fattispecie più grave, nonostante la clausola di riserva<sup>401</sup>.

Tale disquisizione varrebbe, tuttavia, per le lesioni fisiche. Diversa sarebbe, invece, la situazione rispetto a lesioni gravissime di tipo psicologico, ricordando che tra queste possono essere ricondotte le nevrosi traumatiche e le alterazioni traumatiche del sistema nervoso, compresa la cefalea e l'insonnia<sup>402</sup>.

In tali casi esse saranno assorbite nel grave e perdurante stato di ansia o di paura, o potrebbero qualificarsi come la conseguenza del fondato timore<sup>403</sup>.

Alla luce dei suesposti principi è abbastanza logico considerare un rapporto anche tra la fattispecie di atti persecutori e la violenza privata. Quest'ultima, infatti, si può realizzare oltre che con la violenza anche con minacce volte a "costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata".

---

<sup>400</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 179 – 180.

<sup>401</sup> CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in Guida dir., n. 19/2009, p. 52. D'altronde è stato rilevato come "ben difficilmente lo stalker realizzerà con lo stesso "fatto" un altro più grave reato, visto che nella normalità delle ipotesi il più grave reato eventualmente commesso dallo stalker potrà essere costituito da reati di carattere istantaneo costituiti da un unico atto. In questi casi, lo stalking, nonostante la clausola di riserva, concorrerà sicuramente con tali reati".

<sup>402</sup> MAUGERI, *cit.*, pag 181.

<sup>403</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 181.

Se si considera un rapporto di c.d. specialità reciproca tra il reato di atti persecutori e quello di violenza privata, si potrebbe affermare che il primo possa assorbire eventuali minacce o condotte violente volte a imporre alla vittima un dato comportamento, costringendola a fare qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto<sup>404</sup>.

Tale eventualità è stata, però, più volte esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “In tema di stalking, mentre la disciplina dettata dall’art. 612 bis c.p. è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all’art. 610 c.p. La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa, perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell’offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d’onde il quid pluris di cui all’art. 610 c.p.; mentre lo stalking influisce sull’emotività della vittima: i due reati quindi possono essere contestati in concorso tra loro”<sup>405</sup>.

In ogni caso il singolo episodio di violenza privata potrebbe rientrare nell’ambito di una sequenza di condotte reiterate e, come tale, costituire il presupposto stesso di per sé sufficiente a realizzare la fattispecie di atti persecutori<sup>406</sup>.

Ancora una volta è intervenuta la Suprema Corte, stabilendo che “integra il reato di violenza privata, aggravato dall’abuso della relazione di prestazione d’opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente

---

<sup>404</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 183.

<sup>405</sup> Cass. Pen., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895.

<sup>406</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 184.

posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative”<sup>407</sup>.

Ben diverso sarebbe il discorso qualora la violenza sia aggravata dall'uso di armi ex art. 339 c.p. In tal caso è talmente grave il disvalore del fatto di violenza che la stessa fattispecie di atti persecutori non sarebbe sufficiente a ricomprenderlo nel suo ambito, con la conseguenza che si verrebbe a configurare un concorso di reati<sup>408</sup>.

Al riguardo, è opportuno precisare che l'art. 610 c.p. concorrerà con l'art. 612 bis c.p. solo se si realizzerà, in concreto, un episodio di violenza attraverso l'uso delle armi in quanto il terzo comma dell'art. 612 bis c.p. prevede, quale circostanza aggravante, la minaccia o molestia perpetrata con l'uso delle armi<sup>409</sup>.

Sicuramente la clausola di sussidiarietà ha comportato dubbi circa la sua utilità relativamente al legame tra il reato di atti persecutori e reato di maltrattamenti in famiglia.

In proposito è stato affermato che “Un possibile caso di assorbimento potrebbe (...), verificarsi rispetto a un altro reato abituale come ad esempio quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che risulta più grave perché più severamente sanzionato (reclusione da uno a cinque anni), ma che sarebbe

---

<sup>407</sup> Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803.

<sup>408</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 185.

<sup>409</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 185.

destinato verosimilmente a prevalere anche a prescindere dalla clausola di riserva”<sup>410</sup>.

La fattispecie di maltrattamenti in famiglia si realizza ogni volta in cui l'autore maltratta in modo continuativo o sistematico, con ingiurie, umiliazioni, percosse e piccole violenze quotidiane una persona di famiglia o sottoposta alla sua autorità, direzione, vigilanza o custodia.

Sebbene in prima approssimazione il bene tutelato sia la famiglia è ovvio che in realtà ad avere tutela è la dignità umana e la personalità dell'individuo lesa dall'oppressione ingiustificata e dall'impedimento alla normale crescita della propria personalità morale<sup>411</sup>.

In ogni caso il reato di maltrattamenti in famiglia garantisce la tutela contro le violenze perpetrate ai membri di una famiglia unita dal vincolo matrimoniale o di una famiglia naturale-di fatto<sup>412</sup>.

E' proprio questo profilo criminologico che permette la distinzione del reato di maltrattamenti in famiglia rispetto al reato di atti persecutori.

Mentre il reato di maltrattamenti richiede la sussistenza di un rapporto familiare, il reato di atti persecutori, seppure nella maggior parte dei casi rappresenta un tentativo illecito di ricostruire un precedente rapporto affettivo interrotto, trova la sua applicazione anche in assenza di qualunque legame familiare<sup>413</sup>.

Sulla scorta di tali considerazioni, prima della tipizzazione della fattispecie di atti persecutori, i giudici hanno esteso l'applicazione della

---

<sup>410</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2009, pag. 226.

<sup>411</sup> COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli*, in Enc. Dir., XXV, 1976, Giuffré.

<sup>412</sup> COPPI, *ultima op. cit.*, p. 238 ss.

<sup>413</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 190.

fattispecie di maltrattamenti in famiglia anche all'ex coniuge, in concorso con la fattispecie di molestie<sup>414</sup>, asserendo addirittura che la più grave fattispecie di maltrattamenti in famiglia assorbisse le molestie e la violenza privata proprio allorché le molestie fossero commesse al fine di “convincere il coniuge a riprendere la convivenza interrotta”<sup>415</sup>.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova fattispecie di atti persecutori, la giurisprudenza ha ritenuto che il coniuge, appena separato di fatto, che attua una condotta minacciosa e molestatrice, debba essere condannato in virtù dell'art. 612 bis c.p., piuttosto che in virtù dell'art. 572 c.p.

E' in tal senso che assume rilievo la posizione della Corte di Cassazione, la quale evidenzia che, nonostante la lettera della norma incriminatrice (“chiunque”), il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato proprio, posto che la condotta può essere imputata solo a colui che presenti un “ruolo” o abbia un’“autorità” nell’ambito familiare e il soggetto passivo può essere solo colui che faccia parte di “tali aggregazioni familiari o assimilate”<sup>416</sup>.

Viceversa il reato di atti persecutori è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque e non presupponendo “l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche”<sup>417</sup>.

---

<sup>414</sup> Cass. Sent 27 giugno 2008, n.34151, in Foro it., 2008, 11, 546.

<sup>415</sup> Trib. di Rovereto, 26 giugno 2001, in *Giur. Merito*, 2001: secondo il quale “i reati di percosse, ingiurie e minacce sono sempre assorbite nel reato di maltrattamenti in famiglia, in applicazione del rapporto di specialità, invece, in astratto, non si può escludere che i reati di molestia alle persone e di violenza privata possano concorrere con quello di cui all'art. 572 c.p., se si tratta di condotte che non esauriscono il loro disvalore sociale nella violazione dei vincoli di solidarietà familiare e siano capaci di esprimere una direzione finalistica diversa ed ulteriore rispetto a quella già perseguita con la consumazione del reato di maltrattamenti (nella specie, in concreto, si è escluso il concorso tra questi reati, poiché essi erano stati tutti commessi al fine di convincere il coniuge a riprendere la convivenza interrotta)”.

<sup>416</sup> Cass. Pen., sent. 20 giugno 2012, n. 24575.

<sup>417</sup> Cass. Pen., sent. 20 giugno 2012, n. 24575.

Concludendo con le parole della Cassazione, si afferma che il rapporto tra il reato di atti persecutori e “il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis co. 1 c.p. (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori, nella sua forma generale di cui all’art. 612 bis co. 1 c.p. Soltanto nella forma aggravata del reato prevista dal 2° comma dell’art. 612 bis c.p. recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia e che ne costituiscono postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo (in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio) sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia strictu sensu)”<sup>418</sup>.

Ecco perché, come affermato dalla Corte, sarà possibile un concorso apparente di norme fra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori. Così facendo “il reato di cui all’art. 612 bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale”<sup>419</sup>.

Molto più problematica risulta l’individuazione dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie di atti persecutori, quella di maltrattamenti ed il fenomeno del

---

<sup>418</sup> Cass. Pen., sent. 20 giugno 2012, n. 24575.

<sup>419</sup> Cass. Pen., sent. 20 giugno 2012, n. 24575.

*mobbing*, data l'assenza di una normativa *ad hoc* volta ad incriminare questa forma di stalking perpetrata sul posto di lavoro.

Si afferma che per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o anche del superiore gerarchico<sup>420</sup> nei confronti del lavoratore posta in essere nell'ambiente di lavoro. Tale condotta si risolve in comportamenti ostili sistematici e reiterati, fino ad assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, "da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità"<sup>421</sup>.

Sono palesi, pertanto, le similitudini con il reato di atti persecutori, considerando che gli elementi essenziali del mobbing sono l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico, la frequenza, la sistematicità e la durata nel tempo, l'andamento progressivo e le conseguenze patologiche gravi in capo al lavoratore.

In particolare il fenomeno dello stalking può sovrapporsi al fenomeno del mobbing, pur se, mentre gli atti persecutori si riferiscono alle generali relazioni umane in ambito privato, ovunque perpetrate, il mobbing attiene all'ambito professionale e lavorativo, posto che esso può realizzarsi solo sul posto di lavoro<sup>422</sup>.

Differenza di rilievo riguarda il fatto che il mobbing è finalizzato a far perdere il lavoro al collega o al dipendente, cercando un allontanamento della

---

<sup>420</sup> In effetti il mobbing suole distinguersi in verticale ed orizzontale, a seconda che l'attività persecutoria nei confronti del lavoratore sia posta in essere da un superiore gerarchico che, superando i limiti del proprio potere direttivo o datoriale, sottopone il subordinato a soprusi ed umiliazioni ovvero l'attività persecutoria si realizza ad opera di colleghi di lavoro o da superiori diversi dal datore di lavoro o comunque non legati alla vittima da vincolo contrattuale, in MAUGERI, *cit.*, pagg. 198 - 199.

<sup>421</sup> Trib. Milano, 29 giugno 2004.

<sup>422</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 201.

vittima, mentre lo stalker persegue la vittima proprio per cercare un contatto o imporle, addirittura, un rapporto<sup>423</sup>.

Ciò non toglie che l'autore dell'atto persecutorio possa essere proprio un collega o una persona appartenente all'ambiente lavorativo<sup>424</sup>.

E' in tal senso che ci si riferisce allo stalking occupazionale, per evidenziare quel fenomeno nel quale l'effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima sebbene la motivazione sia legata all'ambiente di lavoro, "dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o mobbing"<sup>425</sup>.

Affinché possa parlarsi di mobbing la giurisprudenza richiede, non solo un atteggiamento discriminatorio rispetto alla vittima, ma anche il verificarsi di una strategia persecutoria ai danni della stessa.

E' chiaro, tuttavia, che, al fine di far rientrare le condotte mobizzanti nella fattispecie di atti persecutori, sarà necessario che i disturbi fisici e psichici esteriorizzati dalla vittima siano tali da rientrare nella definizione di "grave e perdurante stato di ansia e di paura, fondato timore o cambiamento delle abitudini di vita".

Considerando contemporaneamente gli ultimi tre fenomeni analizzati – stalking, maltrattamenti in famiglia e mobbing – appare, talvolta, ipotizzabile addirittura una ipotetica commistione tra loro<sup>426</sup>.

Poiché, in effetti, la norma sui maltrattamenti prevede anche le ipotesi di chi commette tale reato in danno di "persona sottoposta alla sua autorità, o a lui

---

<sup>423</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 201.

<sup>424</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 201.

<sup>425</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 202.

<sup>426</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 202.

affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte", parrebbe verosimile assoggettare alle pene previste per i maltrattamenti anche coloro con i quali la vittima presenta "un rapporto continuativo dipendente da cause diverse da quella familiare", come può essere un rapporto lavorativo. Sarebbe proprio la "relazione di soggezione a rendere possibile la sopraffazione"<sup>427</sup>.

D'altro canto la presenza di un rapporto continuativo creerebbe il discrimine tra il mobbing e lo stalking, permettendo l'inquadramento della prima condotta all'interno della fattispecie di maltrattamenti<sup>428</sup>.

Certamente l'applicazione delle pene previste per il reato di atti persecutori non può essere esclusa a priori, relativamente alle condotte di mobbing, posto che anche queste possono realizzarsi mediante comportamenti abitudinari non necessariamente violenti, aventi carattere vessatorio e finalizzati a creare ansia, timore fino a generare cambiamenti nelle abitudini di vita.

D'altro canto l'induzione a lasciare l'ambiente di lavoro a seguito delle pressioni subite è indiscutibilmente un'enorme modifica delle abitudini di vita, che non potrebbe non essere presa in considerazione in sede di giudizio allorché si vada a decidere la tipologia di fattispecie delittuosa applicabile.

In conclusione è stato affermato che, qualora il comportamento mobbizzante venga posto in essere dal datore di lavoro, troverà applicazione la fattispecie di maltrattamenti, al contrario, se, la persecuzione in ambito

---

<sup>427</sup> Cass., 22 gennaio 2001, n. 10090, in *Dir. e giust.*, 2001, 13, p. 55-

<sup>428</sup> MAUGERI, *cit.*, pag. 205. Si ricordi in proposito che la Suprema Corte ha ricondotto alla fattispecie di maltrattamenti sul luogo di lavoro la condotta di un supervisore di un aeroporto per le molestie verbali inflitte alle hostess di terra.

lavorativo viene posta in essere da un collega della vittima, troverà applicazione la fattispecie di atti persecutori<sup>429</sup>.

### 3.3 Elementi per un'analisi comparata

Il fenomeno dello stalking assume rilievo non solo nell'ordinamento italiano ma anche, più in generale, a livello internazionale ed, anzi, il legislatore nazionale ha disegnato la fattispecie di atti persecutori proprio sulla scia delle esperienze straniere<sup>430</sup>.

La “sindrome delle molestie assillanti” è, infatti, assai nota ed in tutti gli ordinamenti è stata avvertita la necessità di introdurre fattispecie *ad hoc*, volte a reprimere un fenomeno di così allarmante estensione.

Tuttavia le difficoltà riscontrate dal legislatore italiano in sede di tipizzazione della fattispecie di atti persecutori sono analoghe a quelle riscontrate negli altri ordinamenti.

Più nello specifico, in primo luogo, tali difficoltà attengono alla scelta di una formula legislativa che sia da un lato conforme al principio di tassatività e dall'altro il più possibile puntuale nel descrivere un fenomeno, come quello dello stalking, dalle più variegata sfaccettature<sup>431</sup>.

In secondo luogo, risulta insidioso individuare il momento in cui, ad esempio, un corteggiamento non gradito si trasforma in stalking soprattutto

---

<sup>429</sup> VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 1402.

<sup>430</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011, pag. 217.

<sup>431</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 51.

quando la condotta punibile consegue alla fine di una relazione affettiva nel cui ambito potevano già essere sorte intrusioni moleste<sup>432</sup>.

Infine, ulteriore problematica riscontrata, sia a livello nazionale che internazionale, concerne l'individuazione degli effetti patiti dalla vittima di stalking<sup>433</sup>.

Tali difficoltà di tipizzazione sono riscontrabili attraverso un'analisi delle varie norme introdotte nei diversi ordinamenti che si caratterizzano per scelte assolutamente variegata, specie sul piano sanzionatorio<sup>434</sup>.

Nonostante ciò si è abbastanza concordi nel ritenere che lo stalking si traduca in condotte reiterate, siano esse di minaccia o molestia, anche se nell'esperienza austriaca si parla, più genericamente, di persecuzione illegittima e persistente<sup>435</sup>.

Poste tali premesse, si può procedere ad una disamina delle scelte adottate dai vari legislatori nazionali al fine di individuare analogie e differenze rispetto alla soluzione adottata in Italia in sede di tipizzazione della fattispecie di atti persecutori.

E' stata la California ad aprire la strada verso la tipizzazione di fattispecie in materia di stalking, introducendo un'apposita disciplina nel 1991<sup>436</sup>.

---

<sup>432</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 52.

<sup>433</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 53.

<sup>434</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 52.

<sup>435</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 53.

<sup>436</sup> Art. 646.9 *Californian Penal Code*: "Chiunque intenzionalmente, maliziosamente e ripetutamente segue o perseguita un'altra persona con l'intento di intimorire quella persona per la sua sicurezza o quella dei parenti stretti è colpevole del reato di stalking", in COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti-stalking*, Napoli, 2012, pag. 37.

Successivamente, nel 1992, è stato adottato, dal Congresso degli Stati Uniti, un modello di codice anti – stalking, “*Model Anti – Stalking Code for the States*”, al fine di introdurre una definizione comune a tutti gli Stati del fenomeno stalking<sup>437</sup>.

In questo modello di codice, lo stalking viene definito come una condotta continuativa che per essere punibile deve essere reiterata per almeno due volte. Non solo, in quanto tale condotta deve essere volta a seguire e/o minacciare la vittima o un membro della sua famiglia. Infine, lo stalker deve essere consapevole che la sua condotta è tale da ingenerare un timore nella vittima<sup>438</sup>.

Sulla scia del modello anti – stalking, nel 1996, “la sindrome del molestatore assillante”, con l’ *Interstate Stalking Act*, è stata elevata a crimine federale, il quale punisce “chiunque attraversa i confini di Stato con l’intenzione di molestare o minacciare un’altra persona generando nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o comunque per l’incolumità propria o della propria famiglia”<sup>439</sup>.

Al fine di apprestare una maggiore tutela alla vittima rispetto alla sempre più frequente diffusione di fenomeni di stalking, nel corso degli anni lo Statuto Federale è stato più volte emendato. Ciò ha permesso di descrivere in maniera sempre più puntuale le condotte nonché gli effetti in cui si traduce lo stalking<sup>440</sup>.

---

<sup>437</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 54.

<sup>438</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 54.

<sup>439</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 54..

<sup>440</sup> Al riguardo, il 1° emendamento ha consentito di estendere alla fattispecie di stalking anche le comunicazioni per via elettronica; nel 2006 invece tra gli effetti patiti dalla vittima è stato incluso anche il c.d. “*substantial emoziona distress*”; infine, di recente, la condotta punibile è stata ulteriormente estesa fino a ricomprendere le ipotesi in cui la sorveglianza della vittima avvenga tramite dispositivo GPS, in MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 54.

Da quanto appena detto emerge che, relativamente alla fattispecie di atti persecutori, tanto il codice anti – stalking, quanto lo Statuto Federale intendono punire la condotta di minaccia o molestia.

Tuttavia nel codice del 1992 non si parla di molestia bensì della condotta perpetrata allo scopo di “seguire” la vittima, volendo in tal modo porre l’accento sul carattere assillante o disturbante della molestia posta in essere dallo stalker. Quanto alla reiterazione della condotta, mentre lo Statuto Federale tace al riguardo, il modello di codice richiede la ripetizione della condotta per almeno due volte, così come la prima giurisprudenza di legittimità italiana.

La fattispecie di atti persecutori prevede, poi, tre eventi alternativi quali conseguenza delle condotte dell’agente mentre la legislazione americana parla, più semplicemente, di timore ingenerato nella vittima.

Tuttavia nel modello di codice e nello Statuto Federale vengono adottate soluzioni diverse in quanto il secondo parla di timore suscitato nella vittima per la propria incolumità o per la propria famiglia mentre il modello di codice precisa che le condotte possono essere rivolte o alla vittima o ad un membro della sua famiglia.

Da quanto appena detto emergono quelle difficoltà di tipizzazione cui si accennava all’inizio del paragrafo che portano poi a scelte legislative del tutto singolari.

Infatti anche nella fattispecie di atti persecutori si parla di condotta dell’agente tale da ingenerare timore nella vittima per la propria incolumità ma non per quella della propria famiglia, in quanto tale formula è stata sostituita

dalla più generica espressione “relazione affettiva” che ha suscitato non pochi dibattiti in dottrina e giurisprudenza dati i suoi contorni forse eccessivamente incerti, al pari della legislazione statunitense che fa dipendere il disvalore della condotta dall’accertamento di effetti patiti da una vittima “ragionevole”.

Alla luce di quanto emerso anche l’esperienza statunitense non è stata esente da critiche circa il rispetto del principio di tassatività<sup>441</sup> anche se la giurisprudenza, al riguardo, ritiene che la legislazione in materia rispetti il principio del giusto processo nonché i diritti della difesa<sup>442</sup>.

Sulla scia dell’esperienza statunitense, nel 1993, in Canada è stata introdotta una fattispecie di stalking volta ad incriminare la condotta di chiunque volontariamente o con temerarietà (*recklessness*) molesti un’altra persona inducendola a temere ragionevolmente per la sua sicurezza o per quella di persona di sua conoscenza<sup>443</sup>.

La fattispecie di *criminal harassment* canadese desta particolare interesse quanto alla tecnica di tipizzazione delle condotte punibili, le quali sono tassativamente elencate e si traducono in pedinamenti, comunicazioni, appostamenti ripetuti ovvero minacce rivolte direttamente alla vittima o ad un suo conoscente<sup>444</sup>.

---

<sup>441</sup> Al riguardo nel caso *State v. Brian* del 1996 la legge antistalking statale è stata considerata in costituzionalmente vaga perché non includeva linee guida per stabilire quando l’azione dello stalker debba essere considerata allarmante, fastidiosa o tale da molestare la vittima, in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. 56 – 57.

<sup>442</sup> Tale decisione è stata, tuttavia, criticata dalla dottrina la quale evidenzia le difficoltà riscontrate in sede processuale sul piano probatorio stante la difficoltà di fornire prove attinenti stati psicologici, in MAUGERI A.M., *cit.*, pag. 56.

<sup>443</sup> Art. 264 *Criminal Code*, “*Criminal Harassment – No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other is harassed, engage in conduct referred to in subsection that causes that other person reasonable, in all circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone know to them*”, in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

<sup>444</sup> MAUGERI A.M., pagg. da 60 a 64..

Altro elemento caratterizzante l'esperienza canadese è la previsione della reiterazione per le sole condotte volte a seguire e/o comunicare mentre è sufficiente una sola condotta minacciosa ad integrare la fattispecie in esame, nonostante si ritiene che il disvalore dello stalking risieda proprio nella reiterazione di condotte minacciose o moleste<sup>445</sup>.

Tuttavia, al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato come la fattispecie di *criminal harassment* spieghi la sua efficacia solo se volta a prevenire conseguenze dannose in capo alla vittima derivanti proprio dalla reiterazione di condotte moleste<sup>446</sup>.

Quanto all'elemento soggettivo è interessante rilevare come accanto ad una condotta dolosa, consistente nell'atteggiamento dello stalker che volontariamente persegue la vittima, consapevole che le sue azioni sono tali da ingenerare timore in quest'ultima, viene, altresì, punita la condotta posta in essere con "*recklessness*"<sup>447</sup>, ossia il comportamento dello stalker che consapevolmente si assume il rischio di cagionare un evento dannoso in capo alla vittima<sup>448</sup> nonostante "l'ovvietà del rischio prodotto"<sup>449</sup>.

In ogni caso, l'esperienza canadese merita di essere menzionata proprio per la descrizione tassativa delle condotte punibili, cui si accennava in precedenza.

Infatti, se tale tecnica di tipizzazione è sembrata al legislatore la più congrua a rispettare il principio di tassatività, ciò non si è verificato nella

---

<sup>445</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

<sup>446</sup> *Prince Edward Island Court of Appeal*, in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64..

<sup>447</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

<sup>448</sup> Curi F., *Tertium datur – dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, Milano 2003, pagg. 74 ss., in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

<sup>449</sup> CADOPPI A., voce *Mens Rea*, Dig. Disc. Pen., vol. III, Torino 1993, pag. 636, in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

pratica, in quanto il *criminal harassment* non è in grado di ricomprendere tutte le condotte in cui può tradursi lo stalking, rimanendone escluse alcune, quali l'invio di regali o fiori e gli ordini di beni per conto della vittima<sup>450</sup>, non certo di minore rilevanza e comunque in grado di intimorire la vittima.

Del tutto singolare la scelta adottata dal legislatore inglese in sede di tipizzazione del fenomeno dello stalking.

Infatti, nel 1997, con il “*Protection from Harassment Act*”, non viene dettata una definizione di stalking, bensì vengono incriminate due forme di manifestazioni dello stesso<sup>451</sup>.

Da un lato, la *Section 2*, disciplina l'*harassment*, ossia la molestia, condotta tipica dello stalking<sup>452</sup>.

Dall'altro, la *Section 4*, prevede il “*puting people in fear of violence*”, ossia il “provocare in qualcuno la paura di violenze”, espressione, questa, più generica ed in grado, così, di ricomprendere tutte le possibili forme di “molestia assillante” poste in essere dallo stalker, purché in grado di suscitare nella vittima, non un generico stato di ansia o paura, conseguenza classica riscontrata dalle vittime di stalking, bensì una paura per la propria incolumità, di difficile accertamento in sede processuale e quindi quasi mai applicata in giudizio<sup>453</sup>.

Sulla scia di tali considerazioni, la fattispecie di *harassment* risulta più idonea a disciplinare il fenomeno dello stalking, prevedendo, quale

---

<sup>450</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 60 a 64.

<sup>451</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 64 a 77.

<sup>452</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 64 a 77.

<sup>453</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 64 a 77.

conseguenza della condotta dell'agente, la percezione in capo alla vittima di un effetto molesto.

Certo tale normativa, seppur, come precisato dalla giurisprudenza, è volta a prevenire quell'*escalation* di violenza in cui spesso si concretizza lo stalking, non è in grado di tutelare adeguatamente la vittima dalle forme più gravi di stalking che non suscitano paura di possibili violenze, trovando, in questo caso, applicazione la *Section 4*<sup>454</sup>.

Si è, così, palesato un vuoto di tutela, ossia manca una previsione che, al pari dell'esperienza italiana, funga da "ponte" tra il cagionare uno stato di paura, temere per la propria o altrui incolumità e il cambiamento delle proprie abitudini di vita.

Tale problematica è stata risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali hanno affermato che, qualora la condotta dell'agente provochi una malattia psichica in capo alla vittima, questa può essere assimilata al timore per la propria incolumità, ossia alla violenza di cui si parla nella *Section 4*, con la conseguenza che troverà applicazione quest'ultima fattispecie senza ricorrere ad un ulteriore intervento da parte del legislatore<sup>455</sup>.

Conclusa la disanima delle esperienze legislative dei paesi di *common law*, si passa ora ad analizzare le fattispecie in materia di stalking introdotte nei paesi di *civil law*.

Il primo paese a disciplinare il fenomeno in esame è l'Austria che, nel 2006, attraverso una legge di riforma del codice penale ha introdotto sia la

---

<sup>454</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 64 a 77.

<sup>455</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 64 a 77.

fattispecie di “Persecuzioni assillanti” sia nuove “Disposizioni per la Protezione dalle intromissioni nella sfera privata”<sup>456</sup>.

Interessante la tecnica normativa adottata dal legislatore austriaco, il quale, al 1° comma della fattispecie di “Persecuzioni assillanti”, incrimina “chi perseguita illegittimamente, persistentemente una persona”, mentre al 2° comma specifica le modalità in cui può tradursi la condotta persecutoria, stabilendo che “Perseguita in modo persistente una persona chi in modo idoneo a pregiudicare in maniera intollerabile la sua condotta di vita, per un tempo prolungato: 1) si apposta nelle immediate vicinanze; 2) prende contatto con lei per telefono o con altri mezzi di comunicazione o stabilisce contatti di terzi con lei; 3) ordina merci o prestazioni di servizi con l’utilizzo dei suoi dati personali; 4) induce un terzo a prendere contatto con lei con l’utilizzo dei suoi dati personali”<sup>457</sup>.

Da quanto appena detto, emergono le similitudini con l’esperienza canadese in quanto anche il legislatore austriaco al fine di rispettare il principio di tassatività ha elencato, in maniera tassativa, le condotte integranti la fattispecie di “Persecuzioni assillanti”.

Tuttavia per quanto in quest’ultimo caso vengano ricomprese condotte estranee al legislatore canadese, quali gli ordini di beni per conto della vittima, restano escluse altre e rilevanti condotte in cui può tradursi lo stalking, ad esempio le lettere lasciate dinanzi alla porta di casa non integranti la condotta prevista al n. 2, del 2° comma della fattispecie in esame<sup>458</sup>.

---

<sup>456</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 79 a 84.

<sup>457</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti.stalking*, Napoli, 2012, pagg. 45 – 46.

<sup>458</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 79 a 84..

In ogni caso l'esperienza austriaca merita di essere menzionata in quando, a differenza di tutte le altre esperienze fino ad ora esaminate, compresa quella italiana, non fa alcun riferimento alla minaccia o molestia, quali condotte poste in essere dallo stalker.

A ciò si aggiunga che, attraverso l'impiego dell'avverbio "intollerabile", saranno penalmente rilevanti solo quelle condotte percepite dalla vittima come gravi e tali da comportare un mutamento della condotta di vita, assimilabile, per certi aspetti, all'alterazione delle abitudini di vita prevista dall'art. 612 bis c.p., così operando un bilanciamento di interessi senza stabilire, *a priori*, quale condotta risulti talmente intollerabile da comportare un pregiudizio alle condizioni di vita della vittima<sup>459</sup>.

Anche in Germania, il legislatore ha introdotto una fattispecie di stalking tipizzando, attraverso un'elencazione tassativa, la condotta punibile.

Più nello specifico, la fattispecie di "Molestia assillante-Persecuzione" prevede che "Chiunque perseguita una persona, in quanto persistentemente 1) cerca di avvicinarla (si trova nelle immediate vicinanze) 2) tenta di prendere contatto con lei con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione o altri mezzi di comunicazione o tramite terzi 3) effettua ordinazioni di merci o prestazioni di servizi per lei con l'utilizzo abusivo di dati personali o inducendo terzi mediante questo contatto ad accettarle 4) minaccia lesioni alla vita, all'incolumità fisica, alla salute, alla libertà di lei o di persona a lei vicina 5)

---

<sup>459</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. da 79 a 84.

commette altre azioni di questo tipo, e in tal modo pregiudica in modo rilevante la sua conduzione di vita, (...)”<sup>460</sup>.

Tuttavia, da quanto sopra esposto, emerge che, attraverso la formula di chiusura, di cui al n. 5, il legislatore non è andato incontro a quei vuoti di tutela riscontrati sia in Canada che in Austria, essendo tale formula così generica da poter ricomprendere ogni tipo di molestia assillante posta in essere dallo stalker, purché idonea ad arrecare un pregiudizio alle sue abitudini di vita<sup>461</sup>.

In ogni caso, come osservato dalla dottrina, l’ipotesi di cui al n.5 viola non solo il principio di tassatività, ma anche, più in generale, il principio di legalità, consentendo al giudice il ricorso all’analogia, esclusa nel diritto penale<sup>462</sup>.

E’ stato, in proposito, osservato che la fattispecie tedesca sia la meno tassativa nella descrizione della condotta punibile in quanto incentra il disvalore dell’azione unicamente sulla realizzazione di un evento, quale il pregiudizio alle abitudini di vita, anch’esso eccessivamente vago e di difficile accertamento in sede di giudizio<sup>463</sup>.

Come nell’esperienza austriaca, anche per il legislatore tedesco il comportamento dello stalker deve essere persistente, ossia, adottando un termine assai noto, reiterato senza però specificare il lasso di tempo necessario ad integrare la fattispecie anche se con il termine “*Beharrlich*” non si richiede la semplice ripetizione della condotta bensì la caparbia e l’assoluta

---

<sup>460</sup> Art. § 238 *StGB*, in MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. 84 a 99.

<sup>461</sup> COCO P., *cit.* pag. 48

<sup>462</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. 84 a 99.

<sup>463</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. 84 a 99.

indifferenza dello stalker delle condizioni patite dalla vittima e tali da indicare il pericolo di ulteriori molestie<sup>464</sup>.

Ancora una volta si denota l'indeterminatezza della fattispecie, al pari, però, delle altre esperienze esaminate che, sempre in relazione all'elemento della reiterazione, sono andate incontro a critiche per violazione del principio di tassatività.

Altro elemento comune alle legislazioni esaminate, consiste nell'introduzione non solo di un nuovo delitto, bensì di un complesso quadro normativo volto a tutelare la vittima di stalking sia nel campo penale sia in ambito civile, attraverso forme di prevenzione di episodi violenti che spesso costituiscono il tragico epilogo di una condotta persecutoria nonché la previsione di misure di carattere terapeutico per lo stalker, assente nella disciplina italiana<sup>465</sup>.

Interessante, infine, rilevare come in Francia ed in Spagna manchi un'apposita disciplina in materia di stalking ed, al contrario, sono state introdotte fattispecie *ad hoc* volte ad incriminare il fenomeno del mobbing<sup>466</sup>

Da questa breve analisi circa le soluzioni adottate dai vari legislatori nazionali in sede di tipizzazione del fenomeno dello stalking, si può giungere ad una considerazione evidenziando, fin d'ora, come la normativa italiana sia intervenuta dopo quasi vent'anni dall'introduzione, in California, della prima fattispecie in materia di stalking.

---

<sup>464</sup> MAUGERI A.M., *cit.*, pagg. 84 a 99.

<sup>465</sup> CADOPPI A., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, n. 19/09, pagg. 49 ss.

<sup>466</sup> COCO P., *cit.*, pagg. 34 – 35.

Il legislatore italiano ha disciplinato il fenomeno dello stalking facendo riferimento ai reati di minaccia o molestia, ha richiesto la reiterazione delle condotte ed infine ha previsto tre eventi alternativi quali conseguenza delle condotte dell'agente.

Ciò nonostante, l'art. 612 bis c.p. è andato incontro a numerose critiche, come osservato in precedenza, per violazione del principio di tassatività, per l'eccessiva vaghezza adottata nel descrivere le condotte integranti il delitto di atti persecutori.

Al riguardo, è stato affermato che si poteva optare per una diversa tecnica di tipizzazione.

L'analisi delle esperienze straniere ha, però, evidenziato come a fronte di scelte legislative per certi aspetti del tutto differenti, si pensi alla legislazione canadese o austriaca, sono state mosse le medesime critiche.

Questo dato deve indurre a riflettere sulla circostanza che, se anche l'art. 612 bis c.p. avesse descritto in maniera più puntuale le condotte punibili, nonché gli effetti patiti dalla vittima di stalking, adottando tecniche mutuata dalle esperienze straniere, ossia se il legislatore italiano avesse descritto tale fenomeno in maniera più puntuale, più rispettosa del principio di tassatività, forse sarebbe andato incontro alle medesime obiezioni.

### **3.4 La vittima delle molestie assillanti: forme di tutela**

Il d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009, non si è limitato ad introdurre una fattispecie *ad hoc*, l'art.612 bis c.p., in materia di stalking ma ha previsto anche una serie di altre misure a tutela della vittima di atti persecutori,

predisponendo, così, “un vero e proprio micro sistema di tutela integrata, e ciò proprio al fine di contrastare ad ampio raggio lo stalking”<sup>467</sup>.

Procedendo con ordine, l’art. 8 d.l. 11/09, rubricato “Ammonimento”, al 1° comma, statuisce che “Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., introdotto dall’art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore”.

Attraverso l’ammonimento, il questore invita lo stalker “a tenere una condotta conforme alla legge” (art. 8, comma 2°), e, se quest’ultimo continua a perseguire la vittima, la pena di cui all’art. 612 bis c.p. è aumentata (art. 8, comma 3°), ed il delitto diviene perseguibile d’ufficio (art. 8, comma 4°).

E’ stato osservato che l’ammonimento “è misura assai utile nell’ambito dello stalking, perché mira a bloccare quell’escalation verso forme più violente di manifestazione del reato che si vogliono a tutti i costi evitare”<sup>468</sup>, rappresentando così “uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking, in particolare per tutti quei comportamenti che sconvolgono la vita della vittima portandola all’exasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di se stessa”<sup>469</sup>.

In ogni caso una parte della dottrina, in linea con le perplessità emerse nel corso dei lavori parlamentari, ha evidenziato come un simile

---

<sup>467</sup> CADOPPI A., *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, n. 19/09, pagg. 49 ss.

<sup>468</sup> CADOPPI, *Efficace la misura dell’ammonimento del questore*, in *Guida diritto*, n. 19/09, pagg. 52 ss.

<sup>469</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 106.

provvedimento, avente natura chiaramente amministrativa<sup>470</sup>, violi numerosi precetti costituzionali, *in primis*, l'art. 13 della Costituzione, al pari degli artt. da 157 a 164 T.U. di pubblica sicurezza, dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale<sup>471</sup>.

E' stato, però, obiettato che l'istituto dell'ammonimento, seppur comportante l'irrogazione di provvedimenti limitativi della libertà personale in senso stretto, si sottrae alla censura di incostituzionalità in quanto "l'entità della compressione della libertà dell'ammonito a seguito dell'ammonimento appare decisamente risibile, nel senso che questi viene semplicemente invitato, come detto, a tenere una condotta conforme alla legge"<sup>472</sup>.

In questo senso, anche la giurisprudenza ha affermato che "Il provvedimento (...) con il quale il ricorrente è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, non ha alcun contenuto dispositivo suscettibile di ledere alcuna situazione giuridica soggettiva del destinatario, limitandosi ad invitare il predetto a compiere un'attività dovuta (il rispetto della legge)"<sup>473</sup>.

Nonostante ciò, esulando dall'ipotetica dichiarazione di incostituzionalità *ex art. 13* Costituzione, si è ritenuto che non vi sono sufficienti garanzie per l'ammonito, dal momento che il questore si pronuncia sull'ammonimento dopo una sommaria istruttoria ed *inaudita altera parte*, in deroga ai principi generali dettati in tema di procedimento amministrativo<sup>474</sup>.

---

<sup>470</sup> Al riguardo TAR Liguria Genova, sez. II, 13 maggio 2010, n. 2542: "L'atto di ammonizione adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/09 ha natura di provvedimento amministrativo, avente carattere definitivo ed immediatamente lesivo".

<sup>471</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 231.

<sup>472</sup> CADOPPI, *ultima op. cit.*

<sup>473</sup> TAR Sicilia Palermo, sez. I, 31 marzo 2011, n. 605.

<sup>474</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 96.

Ancora una volta è intervenuta la giurisprudenza chiarendo che “Sicuramente l’art. 8 d.l. 11/2009 prevede che il questore provveda all’ammonimento assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti; tuttavia la norma deve essere interpretata nel senso di richiedere un’istruttoria sufficientemente approfondita e non nel senso di imporre lo svolgimento di attività procedimentale sostanzialmente inutile”<sup>475</sup>.

Una volta accertata la natura amministrativa dell’ammonimento del questore, occorre chiarire che, secondo la tesi dominante, quest’ultimo rientri nella categoria delle misure di prevenzione in quanto, come è stato affermato, “il legislatore ha delineato una nuova misura di prevenzione, che assume una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori, inducendoli alla riflessione e al ravvedimento, prima che l’aggravante sfoci nell’attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.”<sup>476</sup>.

In conclusione, dell’effettiva efficacia dissuasiva della misura dell’ammonimento del questore è lecito dubitarne, dal momento che “è infatti conoscenza comune che in taluni casi un semplice intervento dell’autorità possa essere sufficiente per interrompere l’attività persecutoria soprattutto laddove l’agente si dimostri sensibile e timoroso rispetto alle conseguenze dell’inosservanza della diffida. I casi più complessi, tuttavia, possono trovare in tale intervento dei fattori di aggravamento posto che un molestatore resistente e recidivante può leggere la richiesta di aiuto della vittima come una

---

<sup>475</sup> TAR Lombardia, 25 agosto 2010, n. 4182, in MARINUCCI – DOLCINI, *Codice penale commentato*, pag. 5945.

<sup>476</sup> TAR Lombardia Brescia, 28 gennaio 2011, n. 183. Così anche TAR Campania Napoli, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 114.

ulteriore insofferenza verso la sua condotta di progressiva oppressione e quindi come una sfida da superare aumentando la soglia di aggressività. Non sono pochi i casi in cui a fronte di interventi parziali la reazione violenta dell'autore è stata particolarmente importante"<sup>477</sup>.

In altre parole, l'ammonimento è destinato a costituire un deterrente a forme di stalking modeste ed occasionali, per le quali un provvedimento amministrativo può effettivamente spiegare una efficacia preventiva<sup>478</sup>, collocandosi, così, "nel binario della progressività di tutela extrapenale dal fenomeno stalking, fra gli ordini di protezione e la misura coercitiva cautelare del divieto di avvicinamento"<sup>479</sup>.

L'art. 9 d.l. 11/09 ha introdotto nel sistema processuale una nuova misura cautelare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al fine di apprestare una maggior tutela alla vittima di atti persecutori.

Più nello specifico, il 1° comma dell'art. 282 ter c.p.p. dispone "Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa".

L'ambito di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento viene ulteriormente esteso, qualora ricorrano ulteriori esigenze di tutela, anche a persone affettivamente legate alla vittima, prossimi congiunti

---

<sup>477</sup> Così CSM, *Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, delibera del 2 aprile 2009.

<sup>478</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 105.

<sup>479</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti.stalking*, Napoli, 2012, pagg. 62 ss.

ovvero attuali partern, (art. 9, 2 comma); in sede di applicazione della misura in esame, il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare con la vittima ovvero con le persone di cui al 2° comma (art. 9, 3° comma) nonché stabilirà le modalità di frequentazione dei luoghi indicati, qualora siano la sede del lavoro ovvero dell'abitazione dello stalker (art. 9, 4° comma).

Dal tenore letterale della norma, la misura in esame presenta un doppio contenuto: un divieto "generico", di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ed un obbligo "specifico", di restare ad una determinata distanza dalla vittima medesima<sup>480</sup>.

La misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata disciplinata dal legislatore sul modello di un'altra misura cautelare, ossia l'allontanamento dalla casa familiare, in virtù della circostanza che quest'ultima poteva trovare applicazione anche in relazione alla condotta persecutoria però non apprestava sufficiente tutela alla vittima dal momento che restavano esclusi dal suo ambito di applicazione tutte quelle situazioni "parafamiliari", comunque caratterizzate da una stretta vicinanza tra vittima e persecutore<sup>481</sup>, nonostante la giurisprudenza, prima del 2009, aveva esteso l'ambito di applicazione della misura di cui all'art. 282 bis c.p.p. anche quando la convivenza tra vittima e imputato fosse già cessata ovvero non ci fosse mai stata<sup>482</sup>.

---

<sup>480</sup> COCO P., *cit.*, pag. 57.

<sup>481</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pagg. 227 - 228.

<sup>482</sup> COCO P., *cit.*, pag. 62.

In ogni caso, entrambe le misure, secondo l'opinione giurisprudenziale maggioritaria, “sono normativamente temperate sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare”<sup>483</sup>.

In altre parole, il giudice non dovrà limitarsi ad accertare le esigenze cautelari del caso concreto ed applicare la misura cautelare più idonea ma dovrà, altresì, dettare il contenuto della misura, si pensi all'individuazione dei “luoghi determinati” ai quali lo stalker non può avvicinarsi, affinché questa risulti il più possibile efficace a tutelare la vittima<sup>484</sup>.

Non a caso, è stato affermato che “nel provvedimento ex art. 282 ter c.p.p., il giudice deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente a tutti i luoghi frequentati dalla vittima. Così concepito il provvedimento, oltre a non rispettare il contenuto legale, appare strutturato in maniera del tutto generica, imponendo una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finisce di fatto per essere rimessa alla persona offesa”<sup>485</sup>.

Il medesimo discorso vale, anche, per la prescrizione relativa all'ordine di tenere una debita distanza dalla persona offesa, in quanto “l'ordine giudiziale non può essere riferito anche a incontri occasionali, ossia a quelli in cui l'intimato non cerchi volontariamente il contatto con la vittima: anche in questo caso la rilevata esigenza di contemperare la sicurezza con il minor sacrificio della libertà dell'intimato, impongono la dazione di indicazioni

---

<sup>483</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 130.

<sup>484</sup> PUZZO C., *cit.*, pagg. 130 – 131.

<sup>485</sup> Cass. Pen., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819.

specifiche, con riferimento alle situazioni in cui vi sia il concreto rischio che la persona offesa possa venire in contatto con l'autore dei reati posti in essere ai suoi danni”<sup>486</sup>.

Al di là delle difficoltà interpretative, si ritiene che la misura cautelare del divieto di avvicinamento ha come scopo “in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella attualmente apprestata dall'ordinamento giuridico”<sup>487</sup>.

In altre parole, la misura in esame opera in parallelo con la fattispecie delittuosa, che punisce la molestia assillante, mentre il divieto di avvicinamento mira a prevenire possibili evoluzioni criminose della persecuzione, attraverso la costruzione di uno “schermo di protezione attorno al soggetto debole”<sup>488</sup>.

Sempre in tema di misure cautelari, è opportuno ricordare che l'art. 612 bis c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, così consentendo il ricorso, nei casi più gravi, ad un'altra misura cautelare, ossia la custodia in carcere.

Per meglio comprendere i criteri che guideranno il giudice nella scelta della misura da adottare nel caso concreto, si ricordi che la custodia in carcere,

---

<sup>486</sup> Cass. Pen., sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819.

<sup>487</sup> Così CSM, *Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, delibera del 2 aprile 2009.

<sup>488</sup> COCO P., *cit.*, pag. 58.

come disposto dall'art. 275, 3° comma c.p.p., “può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata”.

A ciò si aggiunga che il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che la custodia cautelare in carcere non potrà essere disposta qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Applicando quanto appena detto alla fattispecie di atti persecutori, emerge come la previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. risulti non del tutto marginale rispetto alla figura dello stalker, in quanto non sono rari i casi in cui quest'ultimo risulta incensurato e quindi potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena<sup>489</sup>.

Alla luce di quanto esposto, secondo attenta dottrina, il giudice applicherà la misura del divieto di avvicinamento qualora il soggetto attivo risulti incensurato e quindi ipotetico beneficiario della sospensione condizionale della pena<sup>490</sup>.

In tale ipotesi si ritiene, infatti, che la misura in questione spiegherà la sua efficacia dal momento che la capacità a delinquere dello stalker non è tale da ipotizzare una evoluzione nel comportamento persecutorio, come tale da sfociare in più gravi delitti<sup>491</sup>.

Al contrario, nei confronti di soggetti per i quali risulti esclusa l'applicazione della sospensione condizionale, verrà disposta la custodia cautelare in carcere, stante la maggiore invasività della condotta persecutoria

---

<sup>489</sup> PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009, pag. 175.

<sup>490</sup> PARODI, *cit.*, pag. 175.

<sup>491</sup> PARODI, *cit.*, pag. 175.

derivante da una propensione a delinquere dello stalker e come tale idonea a fondare un “ragionevole dubbio” circa un tragico epilogo della persecuzione<sup>492</sup>.

In ogni caso, la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta dal giudice qualora il soggetto destinatario di una misura cautelare abbia, a norma dell’art. 276, 1° comma c.p.p., trasgredito le prescrizioni relative a quest’ultima.

Il legislatore del 2009 non si è però limitato ad introdurre un apparato sanzionatorio e repressivo del fenomeno dello stalking in quanto ha inserito, agli artt. 11 e 12 d.l. 11/09, misure a sostegno delle vittime di atti persecutori così predisponendo quel “microsistema di tutela integrata”, cui si accennava in precedenza.

Più nello specifico, l’art. 11, rubricato “Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori”, prevede che “Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis c.p., introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta”.

Interessante, al riguardo, sottolineare che in Commissione giustizia della camera è stato espunto dal testo del disegno di legge, l’obbligo per i medesimi soggetti di accompagnare la vittima presso i centri antiviolenza<sup>493</sup>.

---

<sup>492</sup> PARODI, *cit.*, pag. 175.

<sup>493</sup> PARODI, *cit.*, pag. 218.

Tale esclusione trova conforto nel testo dell'art. 612 bis c.p., che prevede la procedibilità del reato a querela della persona offesa, in quanto ancora una volta viene lasciata alla vittima la facoltà di scegliere se venire o meno a contatto con i predetti centri considerato il momento particolarmente delicato vissuto dalla persona stalkizzata<sup>494</sup>.

La norma parla, poi, di obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di sostenere la vittima, senza, però, precisare la sanzione da applicare in casi di violazione dell'obbligo medesimo<sup>495</sup>.

In ogni caso, se si considerano i predetti soggetti quali pubblici ufficiali, ovvero incaricati di un pubblico servizio, troveranno applicazione gli artt. 361 e 362 c.p., dal momento che sarebbero tenuti a denunciare il fatto "all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne"<sup>496</sup>.

Con il chiaro fine di apprestare alla vittima un ausilio effettivo ed ad ampio raggio, l'art. 12 d.l. 11/09 prevede, poi, che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati".

In conclusione, riprendendo quanto esposto nella relazione introduttiva al decreto, gli art. 11 e 12, sopra esaminati, "nascono dal riconoscimento

---

<sup>494</sup> PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012, pag. 157.

<sup>495</sup> PUZZO C., *cit.*, pag. 157.

<sup>496</sup> PARODI, *cit.*, pag. 218.

dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima”.

### **3.4.1 La tutela della vittima in sede civile: il problema della risarcibilità del danno da stalking**

La vittima di stalking subisce, inevitabilmente, un danno dato che la condotta reiterata di minaccia o molestia, posta in essere dallo stalker, è tale da produrre effetti negativi nella sua sfera personale, incidendo sui rapporti familiari, affettivi, lavorativi e sociali<sup>497</sup>.

Non solo, in quanto la condotta persecutoria viola numerosi precetti costituzionali in tema di diritti inviolabili dell'uomo, quali la libertà personale, nonché il diritto alla salute, da intendersi, in questa sede, come benessere psichico<sup>498</sup>.

Da quanto esposto, è chiaro che, accanto ad una tutela penale, apprestata dall'art. 612 bis c.p., si affianca una tutela civile volta a risarcire la vittima del pregiudizio subito.

Quando si parla di risarcimento del danno, occorre, però, articolare quest'ultimo in danno psichico, danno morale e danno esistenziale.

Alla luce di tale tripartizione, si ritiene che il legislatore, nel descrivere i tre eventi del delitto di atti persecutori, avrebbe tenuto conto proprio di questi tre ambiti di aggressione alla persona offesa<sup>499</sup>.

---

<sup>497</sup> PARODI, *cit.*, pagg. 33 – 34.

<sup>498</sup> PARODI, *cit.*, pag. 83.

<sup>499</sup> COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti.stalking*, Napoli, 2012, pag. 218.

Così argomentando, “il perdurante e grave stato di ansia o di paura” comporta un danno di natura psichica in capo alla vittima, mentre “il fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” prospetta un danno morale<sup>500</sup>.

Sia il danno psichico che il danno morale rientrano nella più generica categoria di danno biologico, suscettibile di valutazione medico – legale, e di difficile accertamento in sede processuale, in quanto richiede il riscontro di una vera e propria malattia psichica, e non di un semplice disagio psicologico, quale conseguenza patita dalla vittima a seguito della condotta persecutoria<sup>501</sup>.

In questi casi, ai fini del risarcimento del danno, occorrerà accertare il nesso causale tra la condotta persecutoria e la malattia psichica della vittima, avvalendosi però della metodologia adottata dalla medicina legale<sup>502</sup>.

In ogni caso, la valutazione dell’eventuale sussistenza di un danno biologico, dovrà tener conto di diversi elementi: *in primis* la condizione di benessere psichico della vittima prima degli atti persecutori, poi il nesso causale tra la condotta dell’agente e la malattia psichica della vittima, nel senso di efficienza lesiva del comportamento stalkizzante, ed, infine, l’insorgenza di una determinata patologia psichica in capo alla vittima<sup>503</sup>.

L’ultimo dei tre eventi tipizzati dall’ art. 612 bis c.p. si traduce nella costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, evento quest’ultimo che evidenzia la relazione intercorrente tra lo stalking ed il danno esistenziale<sup>504</sup>.

---

<sup>500</sup> COCO P., *cit.*, pag. 218.

<sup>501</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in Riv.it. medicina legale, pag.157, 2008.

<sup>502</sup> BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *ultima op. cit.*, pag. 157-158.

<sup>503</sup> PARODI, *cit.*, pag. 39.

<sup>504</sup> PARODI, *cit.*, pag. 83.

Infatti, se si considera il danno esistenziale quale “pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”<sup>505</sup>, “non possono sfuggire i riflessi esistenziali della persecuzione assillante: il sentirsi costantemente sotto controllo con uno sgradevole senso di libertà depredata, tanto da non poter più percorrere o, comunque, non più tranquillamente, la stessa strada; il doversi continuamente guardare attorno; l’essere costretti, anche più di una volta, a cambiare il numero di telefono; l’immancabile angoscia di ogni giorno per ciò che potrà accadere; insomma la tranquillità perduta, la quotidianità sconquassata, il senso di impotenza e pericolo, ed il timore per il peggio. Come non scorgere in tale costellazione di conseguenze lesive, la configurabilità del danno esistenziale?”<sup>506</sup>.

---

<sup>505</sup> Cass., sez. III, 22 febbraio 2006, n. 13546

<sup>506</sup> ROSSI R., *Il danno esistenziale da stalking non può attendere*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

## Considerazioni conclusive

*“Qualche anno fa questa ragazza conosce uno. Lo conosce dopo un periodo difficile della sua vita, che in realtà non è mai stata facile. Questo tipo sembra il principe azzurro. Gentile, premuroso, innamorato. Ricco. Bello anche, dicono le donne. Praticamente perfetto. Insomma, nel giro di qualche mese vanno a vivere insieme. Fortunatamente senza sposarsi. (...)*

*Dopo qualche mese di convivenza lui cambia. All’inizio non è più così gentile; poi comincia a diventare violento, prima solo verbalmente, poco dopo anche fisicamente. In breve la convivenza diventa un inferno. (...)*

*Io dico che non è diventato diverso dopo l’inizio della convivenza. Era così anche prima. Ha solo smesso di recitare perché pensava non fosse più necessario. Ormai lei era sua proprietà. Ha cominciato ad offenderla, poi picchiarla, poi a farle cose che, se vorrà, potrà raccontare lei stessa. Poi ad appostarsi vicino al suo posto di lavoro, convinto che lei avesse un amante.*

*Per sorprenderla. Naturalmente non l’ha mai sorpresa, perché non c’era niente da scoprire. Ma questo non lo ha calmato. Lo ha fatto diventare più cattivo. Quando una sera lei ha detto che non ce la faceva più, e che se quella storia non finiva lei se ne sarebbe andata, lui l’ha massacrata. (...)*

*Il giorno dopo lei ha preso un po’ di cose sue, quelle che riusciva a portar via senza aiuto, e se ne è andata a casa della madre. Da quel momento è cominciata la persecuzione. Davanti all’ufficio. Davanti a casa della mamma.*

*La mattina. La sera. La pedinava. Le telefonava sul cellulare. Telefonava a casa. A tutte le ore del giorno e soprattutto della notte. (...)*

*Per due volte è stata picchiata per strada. Una mattina ha trovato la macchina completamente sfregiata con un cacciavite. Una sera la bicicletta, che era nell’androne del palazzo dove abita la mamma, completamente fatta a pezzi. Naturalmente non ci sono prove che sia stato lui. (...) la sua vita è diventata un inferno. Io e le ragazze della comunità cerchiamo di aiutarla.*

*Quando è possibile la accompagniamo e la andiamo a riprendere dal lavoro. Per qualche settimana lei è anche venuta ad abitare in casa rifugio che almeno è un posto che lui non conosce e dove non può trovarla. Ma queste non sono soluzioni. Non ha più una vita, non può uscire la sera, non può andare a fare una passeggiata, spese in un supermercato, niente senza il terrore di trovarselo davanti. O alle spalle. E infatti non esce più. Vive rinchiusa in casa, come se fosse un carcere. Lui invece può girare indisturbato.*

*Ha fatto denuncia, questa ragazza? (...)*

*Ne ha fatte tre. Una dai carabinieri, una da noi in questura e la terza direttamente alla procura della Repubblica.”*

(Carofiglio G., *Ad occhi chiusi*)

In questo romanzo l’avvocato Guerrieri si occupa di un caso molto delicato, un caso di stalking, in cui la protagonista è una donna, Martina Fumai,

prima vittima di maltrattamenti in famiglia, ora di molestie da parte del suo ex compagno.

Nonostante le diverse denunce presentate, l'instaurazione di un processo, l'avvocato Guerrieri e le forze dell'ordine non riescono a scongiurare l'evento fatale, ossia la morte della vittima ad opera del suo persecutore.

La vicenda è ambientata nel 2003, quindi prima dell'introduzione dell'art. 612 bis c.p. ad opera del d.l. 11/09, ma si presta, in ogni caso, ad essere trasmutata nella realtà odierna.

Proprio quest'ultima considerazione viene evidenziata oggi da quanti sostengono che non era necessario elevare lo stalking a fattispecie incriminatrice, sottolineando da un lato la difficoltà di inquadrare questo fenomeno in un preciso schema comportamentale, dall'altro la scarsa efficacia ad evitare che l'atto persecutorio sfoci in più gravi delitti contro la persona, o meglio a fungere da "campanello d'allarme codificato", volto a prevenire condotte più gravi quali le lesioni, le percosse, la violenza sessuale, l'omicidio<sup>507</sup>.

E' stato però obiettato come una simile conclusione non consideri che lo sforzo del legislatore del 2009 è andato oltre la semplice introduzione di una fattispecie *ad hoc*, arrivando a disciplinare specifici istituti, quali il divieto di avvicinamento e l'ammonimento, volti a tutelare la vittima da simili eventi.

Tale argomentazione non convince, però, quanti sostengono che la soluzione più in linea con la natura del fenomeno stalking fosse quella di

---

<sup>507</sup> MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, pag. 105.

introdurre, al pari degli ordinamenti stranieri, misure volte a liberare lo stalker dalla propria ossessione<sup>508</sup>.

A mio parere quest'ultima considerazione sembra la più idonea a contrastare il fenomeno dello stalking, così come delineato dall'inizio del presente lavoro, sulla base di una semplice considerazione.

Si è avuto modo di osservare come elemento comune a tutti gli stalker, a prescindere dal contesto in cui operano, è una forma di ossessione maturata nei confronti della vittima.

Tornando indietro nel tempo, si pensi a Tolstoj il quale, ossessionato dal “nudo gomito femminile di un elegante braccio aristocratico”, ne fu talmente perseguitato da doverne creare una incarnazione: Anna Karenina<sup>509</sup>, uno dei suoi più celebri romanzi.

Lo stalker di allora probabilmente si accontentava di così poco, mentre oggi non si limita a scrivere romanzi bensì a porre in essere quanto risulti necessario a fare della vittima una sua proprietà, senza fermarsi, come è stato evidenziato dallo stesso CSM<sup>510</sup>, ad un ammonimento da parte del questore ovvero all'applicazione, nei casi più gravi, alla custodia in carcere.

Ed infatti si pensi all'ipotesi in cui lo stalker venga tradotto in carcere, in questo contesto egli non percepisce la gravità del suo operato tanto da giustificare una simile misura restrittiva della sua libertà personale, bensì a modo, rinchiuso nella sua cella, di maturare quella sua ossessione e progettare

---

<sup>508</sup> In questo senso si veda CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in Guida al diritto-II sole 24 ore, n. 19/2009, 49ss; così anche Lattanzi M., *Rifiuto tossico. Stalker e trattamento: prigione o terapia?*, Roma, 2012.

<sup>509</sup> TOLSTOJ L., *Anna Karenina*, 1877.

<sup>510</sup> CSM, *Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, delibera del 2 aprile 2009.

una vendetta ai danni della vittima che ha reso possibile, con il suo rifiuto, una interruzione di quella “relazione forzata”<sup>511</sup> instauratasi tra i due.

E’ proprio in questo momento che lo stalker va aiutato e non bisogna incorrere nell’errore di considerarlo a sua volta vittima dell’atto persecutorio, ossia soggetto malato e quindi non imputabile, in quanto la presa di coscienza che la sua è solo una ossessione è volta principalmente ad aiutare la vittima, evitando, così, che la condotta persecutoria venga alla luce in tutta la sua drammaticità, solo quando ormai è troppo tardi, ossia solo quando lo stalker, pensando “o mia o di nessun altro”, uccide la vittima.

Al pari di Apollo che, dinanzi alla trasformazione di Dafne in lauro, per sfuggire al suo amore travolgente, affermò “poiché non puoi essere mia consorte, ebbene sarai il mio albero”, tanto che da quel momento il lauro divenne sacro per Apollo<sup>512</sup>.

---

<sup>511</sup> MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012, pag. 26.

<sup>512</sup> OVIDIO P.N., *Le metamorfosi*, in BRAN N., *Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Torino, 2009.

## Bibliografia

- AA.VV., *La violenza come riconoscerla, prevenirla e gestirla*, Roma, 2007.
- AA.VV., *Stalking*, Roma, 2009.
- AA.VV., *Stalking e violenza sulle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Milano, 2009.
- AA.VV., *Violenza e Stalking, Due Facce della stessa medaglia*, Roma, 2010.
- AGNESE-PUGLIATTI, *Gli atti persecutori (c.d. stalking)*, in *Violenza sessuale e stalking*. Commento al D.L. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in L. 23.04.2009, n. 38.
- AGNIGNO, *Il nuovo delitto di atti persecutori, c.d. stalking, entra subito in scena nelle aule di giustizia*, in *Corriere del merito*, 2009.
- ALBERICO A., *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 2011.
- ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in *Sessualità, diritto e processo*, a cura di G. Gullotta – S. Pezzati, Milano, 2002.
- BARBIERI-LUZZAGO, *La valutazione del danno biologico nelle vittime di stalking*, in *Modena Group of Stalking*, Milano, 2007.
- BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza Privata*, Piacenza, 2009.
- BENEDETTO-ZAMPI-MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico legali*, in *Riv.it. medicina legale*, 2008.
- BONA M., *Stalking: una nuova cornice giuridica per i molestatori insistenti*, in *Danno e Responsabilità*, Milano, n. 7/2004.
- BRAN N., *Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Torino, 2009.
- BRICCHETTI-PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida al dir.*, 2009, n.10.
- BRICCHETTI-PISTORELLI, *Nuova circostanza aggravante per l'omicidio*, in *Guida al dir.*, 2009, n.10.
- BRICCHETTI-PISTORELLI, *Sanzioni più pesanti se il reato è contro i minori*, in *Guida al dir.*, 2009, n.10.

BRUZZONE, *Il nemico conosciuto: viaggio nella mente dei persecutori di ex parterns*, Milano, 2011.

Cadoppi A., voce *Mens Rea*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, Torino, 1993.

Cadoppi A., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida al diritto*, n.7/2007.

CADOPPI A., *Atti persecutori:una normativa necessaria*, in *Guida al diritto*, n.19/2009.

CADOPPI A., *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, n. 19/2009.

CAROFILIO G., *Ad occhi chiusi*, Palermo, 2003.

CAROFILIO G., *Ragionevoli Dubbi*, Palermo, 2006.

COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti - stalking"*, Napoli, 2012.

COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. Dir.*, XXV, Milano, 1975.

CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *Italian Journ. Of Psychopatology*, n.7/2001.

CURCI-GALEAZZI-SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, 2003.

CURI F., *Tertium datur – dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, Milano, 2003.

DE FAZIO-GALEAZZI, *Le vittime di stalking*, in *Modena Group of Stalking*, Milano, 2007.

DI MARTINO A., *Sul bacio involato a lei che dissente*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999.

DOSTOEVSKIJ F., *La Mite*, 1876.

EGE H., *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005.

FABBRONI B.-GIUSTI M.A., *Vittima – persecutore. il mondo dello stalker*, Roma, 2009.

FERRARIS O., *Lo stalker, psicopatologia del comportamento*, in *Psicol. Cont.*, genn.-febb. 2001.

FERRARIS O., *Stalker: il persecutore*, in *Psicol. Cont.*, mar.-apr. 2001.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2009.

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, Bologna, 2011.

FLICK GIOVANNI MARIA, *Molestia o disturbo alle persone*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1976.

FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. Giur Treccani*, XXVI, Roma, 1991.

GALANTI, *Prime considerazioni in ordine al reato di stalking: e se diventasse (anche mobbing)?*, in *Giust. Pen.*, 2010.

GARGIULLO B.C.- DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazioni, assessment e profili psicocomportamentali*, Milano, 2010.

GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Roma, 2011.

GASPARINI M., *Dallo stalking al tradimento di coppia: quanto può far male il conflitto privato*, in *Guida al dir.*, n. 8/2008.

GATTA, *Stalking: problemi di diritto intertemporale*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it) (nota al Trib. di Milano, sez. IX, 17 aprile 2009).

GIAPPICHELLI G., *Sull'atipicità del mobbing e il suo possibile rilievo penale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008.

LATTANZI M., *Stalking. Il lato oscuro delle relazioni interpersonali*, Roma, 2003.

LATTANZI M., *Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici*, Roma, 2009.

LATTANZI M., *Rifiuto tossico. Stalker e trattamento: prigionia o terapia?*, Roma, 2012.

LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo stalking (art. 612 bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Indice pen.*, 2010.

LO MONTE, *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612 bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*, in *Cass. Pen.*, 2011, n. 1.

LOSAPPIO, *Atti persecutori e stalking. Alcuni problemi interpretativi (in the books) del nuovo art. 612-bis c.p.*, Relazione al Convegno “Nuove norme in materia di violenza sessuale e atti persecutori: Stalking. Prime riflessioni sul D. L. 23 febbraio 2009 n. 11”, Trani, 9 maggio 2009.

LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “atti persecutori”, “Stalking the Stalking”*, in *Dir. pen. Proc.*, 2010.

MACRÌ, *La repressione penale dello stalking prima e dopo l’introduzione del delitto di “atti persecutori”*, in *Corr. Merito*, 2009.

MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di “atti persecutori”*, in *Dir. Pen. e proc.*, n. 7/2009.

MACRÌ, *Stalking e prospettive di tutela cautelare*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2009.

MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al D.L. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. Pen.*, 2009, n. 7-8.

MANNA, *Visione “minimalista” e “espansiva” della fattispecie di atti persecutori*, in *Giur. It.*, 2011.

MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1992.

MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964.

MARCOLIN, *Stalking e stalker: la persecuzione infinita*, in *Riv. di psicodin. Crim.*, n.4-5, Padova, 2009.

MARINUCCI DOLCINI, *Codice penale commentato*, Milano, 2011.

MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001.

MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2006.

Maris Floriana, cit. dall’intervento “*Stalking: determinazione dei beni giuridici protetti dalla norma, adeguatezza e soglia della tutela penale*”, tratto dal convegno *Mobbing e stalking: aspetti penali, procedurali e civili*

MARZI G., *Stalking: storie di amore molesto*, in *Scienza e Psicoanalisi*, 2011.

MASTRONARDI V., *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in VOLTERRA V. (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Milano 2006.

MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010.

MELOY J.R. *The Psychology of Stalking*, in Meloy J.R. (Ed.), *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego, 1998.

MELOY-GOTHARD, *Demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with mental disorders*, in *American Journal of Psychiatry*, 1995.

MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking - Aspetti giuridici e psicologici*, Milano, 2012.

MINACAPILLI F., aforismi.

MINNELLA, *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking*, in *Fam. E min.*, 2010, n. 1.

NATALINI, *Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è "cyberstalking". E si configura il delitto di cui all'art. 612 bis*, in *Dir. e Giust.*, 2010, n. 10.

OSHO R., aforismi.

OVIDIO P.N., *Le Metamorfosi*.

PACIELLO F., *Analisi di un fenomeno: lo Stalking*, in *portale informativo sulla psicologia giuridica*.

PALAREA R.E., ZONA M.A., LANE J.C., LANGHINRICHSEN-ROHLING J., *The dangerous nature of intimate relationship stalking: threats, violence and associated risk factors*. Palazzo, *Il principio di determinatezza in diritto penale*, Padova, 1979.

PARODI, *Stalking e tutela penale*, Milano, 2009.

PATHÈ-MULLEN, *The impact of stalkers on their victims*, in *British Journal of Psychiatry*, 1997.

PECCIOLI A., *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale e processo*, n. 11/2010.

PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967.

PISTORELLI, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica*, Milano, 2009.

PISTORELLI, *Il reato di stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 30/2009*, in *penale.it*, 2009.

PITTARO P., *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Fam. e dir.*, 2009.

PITTARO P., *Brevi osservazioni in tema di stalking e di maltrattamenti in famiglia*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

PITTARO P., *La disciplina penale dello stalking*, in *Studi in onore di M. Pisani*, III, Piacenza, 2010.

PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Dogana, 2012.

RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942.

RESTA, *Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito*, in *Studi sulla questione criminale*, vol. III, n. 2, 2008.

RESTA, *Il Decreto-Legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. Merito*, 2009, n. 4.

RESTA, *Se lo stalker è l'ex coniuge (solo di fatto)*, in *Giur. Merito*, n. 5/2010.

ROSSI R., *Il danno esistenziale da stalking non può attendere*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

ROSSO, *Ordine pubblico (contravvenzioni relative all')*, in *N.ss. Dig. it.*, XII, Torino, 1965.

SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961.

SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612 bis)*, Milano, 2010.

SESSA G., *Se la passione diventa ossessione*, ciclo di seminari tematici sullo stalking, 7/6/2010.

SORGATO A., *Stalking*, Torino 2010.

TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. pen.*, n. 7-8/2009.

TJADEN-THOENNES, *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*, in *Center for Policy Research*, 1998.

TOLSTOJ L., *Anna Karenina*, 1877.

VAGLIO F., *Il danno esistenziale da stalking*, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd. Stalking)*, articolo destinato al volume O.Mazza, F.Vigano (a cura di), *Il “pacchetto sicurezza”*, Torino, 2009.

VALSECCHI, *Il requisito della reiterazione delle minacce o delle molestie nella recente giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 12/2010.

VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (contributo alla teoria dei diritti della personalità)* in *Studi in onore di Vassalli*, Torino, 1960.

VERZERA, *Un primo commento al decreto legge sul c.d. “stalking” che persegue l'autore di atti persecutori*, in *Dir. E formazione*, 2009, n.2.

ZANASI FRANCESCA M., *L'odioso reato di stalking*, Milano, 2012.

ZANASI FRANCESCA M., *Violenza in famiglia e stalking*, Milano, 2008.

## Giurisprudenza

Corte Cost., n. 96/1981

Corte Cost., n. 247/1989

Corte Cost., n. 282/1990

Cass., Sez. II, 6 aprile 1964, *sent.* CIOFFI.

Cass., Sez. V, 26 novembre 1984, n. 11256.

Cass., Sez. V, 16 aprile 1985, n. 6289.

Cass., Sez. II, 22 gennaio 1987, n. 6298.

Cass., Sez. VI, 4 maggio 1994, n. 5213.

Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 10090.

Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37019.

Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192.

Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2005, n. 16491.

Cass., Sez. III, 26 ottobre 2005, n. 45957.

Cass., Sez. III, 22 febbraio 2006, n. 13546.

Cass., Sez. VI, 12 aprile 2006, n. 26235.

Cass., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 19288.

Cass., Sez. III, 6 giugno 2007, n. 34898.

Cass., Sez. IV, 31 gennaio 2008, n. 9496.

Cass., Sez. VI, 18 marzo 2008, n. 4069.

Cass., Sez. VI, 18 marzo 2008, n. 27048.

Cass., Sez. III, 6 giugno 2008, n. 27762.

Cass., Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 34151.

Cass., Sez. VI, 26 agosto 2008, n. 26571.

Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 46231.

Cass., Sez. I, 9 marzo 2009, n. 10409.

Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 44492.

Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2009, n. 8592.

Cass., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945.

Cass., Sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417.  
Cass., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698.  
Cass., Sez. V, 2 marzo-5luglio 2010, n. 25527.  
Cass., Sez. V, 22 giugno 2010, n.34015.  
Cass., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404.  
Cass., Sez. V, 18 luglio 2010, n. 27774.  
Cass., Sez. III, 19 agosto 2010, n. 37013.  
Cass., Sez. I, 29 settembre 2010, n. 40201.  
Cass., Sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803.  
Cass., Sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864.  
Cass., Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7601.  
Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 5038.  
Cass., Sez. I, 8 febbraio 2011, n. 9117.  
Cass., Sez. V, 10 febbraio 2011, n. 19252.  
Cass., Sez. V, 11 febbraio 2011, n. 15230.  
Cass., Sez., V, 7 marzo 2011, n. 8832.  
Cass., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895.  
Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819.  
Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 40105.  
Cass., Sez. V, 14 aprile 2012, n. 14391.  
Cass., Sez. V, 18 giugno 2012, n. 24135.  
Cass., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 24575.  
Cass., Sez. II, 9 luglio 2012, n. 26599.  
Cass., Sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993.

TAR Liguria, Sez. II, 13 maggio 2010, n. 2542.  
TAR Lombardia, Sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182.  
TAR Campania, Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 114.  
TAR Lombardia, Sez. II, 28 gennaio 2011, n. 183.  
TAR Sicilia, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 605.  
TAR Lombardia, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 1205.

Trib. Rovereto, 26 giugno 2001.  
Trib. La Spezia, 16 luglio 2001.  
Trib. Milano, 29 giugno 2004.  
Trib. Milano, 2 luglio 2008.  
Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009.  
Trib. Catanzaro, 23 marzo 2009  
Trib. Milano, 31 marzo 2009.  
Trib. Riesame Bari, 6 aprile 2009.  
Trib. Riesame Milano, 17 aprile 2009.  
Trib. Napoli, 30 giugno 2009.  
Trib. Lucera, 30 giugno 2009.  
G.I.P. Milano, 1 luglio 2009.  
Trib. Lucera, 10 luglio 2009.  
Trib. Lecco, 15 luglio 2009.  
Trib. Mantova, 18 agosto 2009.  
Trib. Palermo, 29 settembre 2009.  
G.I.P. Bari, 24 novembre 2009.  
Trib. Roma, 4 febbraio 2010.  
G.U.P. Napoli, 20 luglio 2010.  
G.I.P. di Catania, 24 luglio 2010.  
Trib. Catanzaro, 16 settembre 2010.  
Trib. Roma, 8 febbraio 2011.  
Trib. Riesame di bari, 16 febbraio 2011.  
Trib. Termini Imerese, 24 ottobre 2011.